

219.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BOLDRINI E ZACCAGNINI

| INDICE | | PAG. |
|--|----------------------------|------|
| | PAG. | |
| Disegni di legge: | | |
| (Deferimento a Commissione) | 13051 | |
| (Trasmissione dal Senato) | 13051, 13075 | |
| Proposte di legge: | | |
| (Annunzio) | 13051 | |
| (Trasmissione dal Senato) | 13075 | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione): | | |
| FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); | | |
| BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467) | 13051 | |
| PRESIDENTE | 13051, 13057, 13104 | |
| ALESSI | 13066 | |
| ANDREOTTI | 13058, 13074, 13102 | |
| CASTELLI, <i>Relatore di minoranza</i> | 13057 13101 | |
| DE MARZIO | 13058 | |
| FABRI | 13102 | |
| FOSCHI | 13102 | |
| GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 13058 | |
| GREGGI | 13103 | |
| LA LOGGIA | 13052, 13061 | |
| LENOCI, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 13057 13074, 13095 | |
| MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore di minoranza</i> | 13061 | |
| PADULA | 13095, 13102 | |
| PANDOLFI | 13088, 13095, 13102, 13103 | |
| PAZZAGLIA | 13056, 13065, 13085 | |
| PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> | 13095 | |
| PUCCI DI BARSENTO | 13082 | |
| RICCIO | 13075 | |
| SPAGNOLI | 13095, 13098, 13102 | |
| Corte costituzionale (Annunzio di sentenza) | 13051 | |
| Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio): | | |
| PRESIDENTE | 13105 | |
| CERAVOLO DOMENICO | 13105 | |
| LIBERTINI | 13105 | |
| LOMBARDI RICCARDO | 13105 | |
| MALAGUGINI | 13105 | |
| MARIOTTI | 13105 | |
| Sul processo verbale: | | |
| PRESIDENTE | 13051 | |
| Votazioni nominali | 13062, 13098 | |
| Votazione segreta | 13058 | |
| Ordine del giorno della seduta di domani | 13106 | |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Prima di passare all'approvazione del processo verbale, mi corre l'obbligo di comunicare quanto segue: in merito al voto a scrutinio segreto sull'ordine del giorno di non passaggio agli articoli avvenuto nella seduta di ieri, gli onorevoli Segretari di Presidenza hanno fatto presente che, da un controllo effettuato sul computo dei presenti, questi risultano 611 anziché 612 come comunicato nel risultato della votazione, e i voti favorevoli 289 anziché 290.

Il risultato della votazione è quindi rettificato come segue:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 611 |
| Maggioranza | 306 |
| Voti favorevoli | 289 |
| Voti contrari | 322 |

(*La Camera respinge*).

Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(*È approvato*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

SPINELLI: « Disciplina giuridica dell'esercizio dell'attività di medico termalista » (2058).

Sarà stampata, distribuita e, avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella III Commissione permanente:

« Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1968 e 1969 » (2057).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla III Commissione permanente (Affari esteri), in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 20 novembre 1969 copia della sentenza n. 141 della Corte stessa, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato: « la illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (testo unico delle norme per la finanza locale), limitatamente all'inciso " e non compete gravame davanti all'autorità giudiziaria " » (doc. VII, n. 57).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

Poiché ieri, come la Camera ricorda, è stato respinto l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, passiamo ora all'esame degli articoli medesimi.

Si dia lettura dell'articolo 1.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

L'inesistenza della comunione è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

1. 2. **Andreotti, La Loggia, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: e sempre che non risulti pregiudizievole agli interessi dei figli.

1. 3. **La Loggia, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

LA LOGGIA. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente, e di parlare anche sull'articolo 1 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 della proposta di legge in discussione afferma il principio che il matrimonio possa essere sciolto anche fuori dell'unico caso previsto dall'articolo 149 del codice civile. E questo pone, anzitutto, il problema della sua costituzionalità, in rapporto all'articolo 7 della Carta costituzionale, il quale, avendo portata recettizia — non soltanto in termini formali, ma anche in termini sostanziali — delle norme concordatarie, ha con ciò stesso sancito l'indissolubilità del matrimonio celebrato secondo il rito cattolico: ciò è stato largamente dimostrato nel corso della discussione generale, ed autorevolmente ritenuto in seno all'Assemblea Costituente (come ha ricordato, con tanta pienezza di particolari e di precisazioni, l'onorevole Andreotti nei suoi ultimi interventi) da parlamentari appartenenti ai settori oggi decisamente divorzisti, nessuno dei quali ebbe a dubitare che con la votazione su quell'articolo si fosse inteso inserire nella legislazione italiana il principio dell'indissolubilità del matrimonio.

Ma si può inoltre dubitare seriamente della costituzionalità dell'articolo 1 di questa proposta di legge in rapporto al complesso delle norme della Costituzione che si riferiscono direttamente o indirettamente alla fa-

miglia: da quella contenuta nell'articolo 29, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e postula limiti all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi a garanzia dell'unità familiare, a quella dell'articolo 30, che, nell'assicurare ai figli nati fuori del matrimonio la massima tutela, pone a questa un limite invalicabile nell'esigenza della « compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima ». Ed io mi domando, signor Presidente, in che termini si possa introdurre il divorzio nei modi previsti dalla proposta di legge in esame, senza incidere fundamentalmente su questo articolo, di cui occorrerebbe una revisione costituzionale.

Ma vi è di più: la norma dell'articolo 31 pone tra i compiti della Repubblica quello di « agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi », tra i quali l'articolo 30 considera primari quelli del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione dei figli; e la norma contenuta nell'articolo 36 contiene un'affermazione profondamente innovatrice, dalla quale non si sono ancora tratte, nella legislazione italiana, tutte le necessarie conseguenze in ordine alla natura del contratto di lavoro, di cui quanto meno attenua la natura di contratto di scambio, ed in ordine ai sistemi di sicurezza sociale ad esso connessi: contiene, cioè, il principio che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, ma « in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

E vi sono, infine, le norme contenute negli articoli 31 e 37, che pongono tra i compiti fondamentali della Repubblica, nel quadro della creazione delle condizioni per agevolare la famiglia e la sua formazione, la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, e sanciscono che le condizioni di lavoro debbano consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino e un'adeguata tutela al lavoro minorile.

Tali norme costituiscono, nella sostanza e nel loro insieme, una unitaria, inscindibile ed organica applicazione del principio fondamentale contenuto nell'articolo 2 della Carta costituzionale, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: fra le quali, è ovvio, la famiglia, come società naturale, trova il suo posto primario.

Ne scaturisce, appunto, un sistema nel quadro del quale, senza una procedura di revisione costituzionale, la legge in esame e il suo articolo 1 non trovano in alcun modo possibilità di inserzione.

Ma, al di là dei temi di carattere costituzionale, l'articolo in esame pone il problema dell'ammissibilità *sic et simpliciter* dello scioglimento del matrimonio oltre il caso previsto dall'articolo 149 del codice civile, e della valutazione della compatibilità di una norma siffatta con il sistema del diritto vigente nella Repubblica italiana. Questa norma, infatti, statuisce senza darsi carico delle implicazioni che l'introduzione del divorzio determina, oltre che nello *status familiae*, nella complessa gamma dei rapporti che scaturiscono o si ricollegano alla famiglia: da quelli attinenti all'esercizio della patria potestà e dei connessi diritti e doveri dei genitori di mantenimento, di educazione, di custodia, di convivenza, di rappresentanza, di amministrazione, di usufrutto; a quelli concernenti gli alimenti, in rapporto ai soggetti attivi e passivi del relativo diritto, al concorso di più aventi diritto o di più tenuti agli alimenti, alla valutazione del bisogno rispettivo dell'obbligato e dell'alimentando; da quelli relativi al regime patrimoniale della famiglia (a cui tutte le legislazioni straniere divorziste dedicano ampia e dettagliata regolamentazione in una visione responsabile della sistemazione dei rapporti dei coniugi tra loro e con i figli dopo lo scioglimento del matrimonio) ed agli effetti del divorzio sul medesimo ed in conseguenza sui rapporti patrimoniali e sulle relative convenzioni (sul patrimonio familiare nelle diverse forme in cui esso viene costituito, sulla dote, sulla comunione di beni fra coniugi); a quelli sulle successioni quanto alla capacità di testare e di ricevere per testamento e alla divisione ereditaria; a quelli, infine, sulla legislazione previdenziale ed assicurativa quanto ai trattamenti pensionistici, al regime degli assegni familiari, al trattamento in genere del lavoratore e della sua famiglia in tutta la complessa serie di norme che fondano su quest'ultima particolari diritti e agevolazioni.

Pretendere di introdurre il divorzio senza coeve e organicamente coordinate riforme dell'ordinamento vigente in materia familiare, successoria, previdenziale e assicurativa, limitandosi a poche, inadeguate e semplicistiche norme, come fa il progetto in esame, è palesemente irrazionale, perché incompatibile con il sistema del diritto positivo vigente e contraddittorio a quelle esigenze di tecnica e

di coerenza alle quali neanche il legislatore può certamente sottrarsi.

Non sono soltanto questi, però, i problemi cui ci pone dinanzi il principio — che l'articolo introduce nella nostra legislazione — della dissolubilità del matrimonio fuori del caso di morte previsto dall'articolo 149 del codice civile. Torna qui la questione della natura contrattuale o no del matrimonio e dell'appartenenza di esso alla sfera del diritto pubblico o del diritto privato. Si ripropone altresì, sia pure in subordine (ove si volesse dare per accolta la tesi della contrattualità e della natura privatistica dell'istituto), il tema della posizione da darsi e dell'ampiezza da accordarsi all'autonomia delle parti nella formazione del vincolo e nella determinazione del suo contenuto normativo, nonché nella risoluzione del matrimonio ai fini degli effetti che ne possano conseguire in rapporto al complesso, unitariamente considerato, dei vincoli che direttamente ne scaturiscono.

Ora, che il matrimonio non sia da annoverarsi nella categoria dei contratti non sembra, in verità, possa revocarsi seriamente in dubbio; ed è, questa, opinione largamente condivisa in dottrina ed accettata dalla giurisprudenza. Ma persino coloro che affermano la contrattualità del rapporto o quanto meno la sua natura di accordo finiscono poi con il riconoscere che il matrimonio (in tutti gli ordinamenti, quello nostro e quelli stranieri, anche divorzisti) ha nella sfera dell'ordinamento giuridico una sua posizione distinta e differenziata, rispetto al regime giuridico dei contratti, quanto alla formazione, alla determinazione del contenuto normativo e alla risoluzione.

Il problema della esatta definizione del matrimonio ha in questa sede, ovviamente, un valore relativo, perché non siamo qui a discutere in termini di dottrina astratta o in termini scientifici, ma parliamo in un'Assemblea legislativa. Quel che occorre sottolineare è che il matrimonio — contratto, accordo, negozio giuridico complesso che sia — involge in sé, per i vincoli che ne conseguono e per gli effetti che ne producono, la complessa serie delle componenti della personalità umana: spirituali e morali, psicologiche, psichiche e fisiche; tutte afferenti alla sfera più delicata, più intima, più segreta dell'essere umano. Impegna cioè, nella più ampia dimensione, la personalità umana; e la impegna nei suoi conseguenti effetti in una ragguardevole somma di rapporti: morali, sociali e giuridici.

È questo che spiega le differenze, in tutti gli ordinamenti, tra il regime giuridico dei

contratti ed il regime del matrimonio: quanto alla capacità delle parti, in ordine alla quale va sottolineato come, per la creazione di un vincolo di tanto più importante che qualsiasi altro, sia ritenuta sufficiente un'età alla quale per tutti i contratti in genere, così tra vivi come *mortis causa*, salva l'eccezione per i contratti di lavoro, si è considerati assolutamente inabili; quanto al regime degli effetti delle nullità, del difetto di età o di capacità o di assenso, ai vizi di volontà; quanto alla brevità dei termini di impugnativa, alla non rilevanza di cause di nullità dopo periodi anche brevi di vita del matrimonio o dopo il concepimento di figli; quanto al processo formativo del vincolo matrimoniale, soggetto a particolari forme di pubblicità e procedure di opposizione; quanto all'intervento dell'ufficiale di stato civile e alla portata giuridica che esso assume; quanto all'inapponibilità di termini e di condizioni.

E spiega anche perché il contenuto normativo del contratto sia interamente sottratto all'autonomia delle parti, e come l'intero regime giuridico della famiglia sia dominato dai principi dell'irretrattabilità, dell'irrinunciabilità, dell'imprescrittibilità. Ne risulta evidente che il matrimonio non può considerarsi incluso nella categoria dei contratti, ma va considerato una istituzione che dà vita ad un particolare *status* il quale ha un suo ordinamento interno fissato dalla legge e da questa tutelato anche attraverso interventi sostitutivi. E a tale istituzione quello *status* risale come alla sua causa genetica, produttiva di effetti complessi e non modificabili dalle parti.

Se ne deduce altresì che il diritto di famiglia, nel suo fondamento e nel suo regime giuridico, appartiene non già alla sfera del diritto privato, ma a quella del diritto pubblico. Non faremo qui riferimento alla dottrina che pur così ampiamente si è occupata della materia, perché ci troviamo in un'Assemblea politica; ma esiste un superiore interesse pubblico, che dobbiamo interpretare per rappresentarlo e tutelarlo in sede politica. Nessuno può certo negare che la stabilità, l'unità e la continuità della famiglia costituiscono un cardine fondamentale dell'esistenza della società, per l'importanza che essa ha nella formazione del cittadino, del suo costume, del suo modo di essere, di pensare e di sentire: in una parola, nell'evolversi della civiltà d'ogni paese.

È la famiglia la sede prima e principale di formazione del cittadino, ove — per dirla con le parole della Costituzione — « si svolge la

sua personalità » ed a cui si ricollegano quei diritti che l'articolo 2 dichiara inviolabili considerandone la garanzia fondamentale compito della Repubblica. Ed è alla compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che la Costituzione subordina, come si disse, la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio. Vi è dunque un interesse pubblico superiore che domina questa materia e la sottrae quasi interamente all'autonomia dei privati, determinandone l'appartenenza alla sfera del diritto pubblico. Non si può certo valutare la prevalenza dell'interesse pubblico in termini statistici, in relazione sia al numero dei casi cosiddetti pietosi sia al numero dei matrimoni civili sia a quello ipotizzabile dei divorzi. Esistono, è vero, casi umani: nessuno rifiuta sotto il profilo umano comprensione e solidarietà; ma il problema è di vedere se esista oppur no rispetto ad essi una netta prevalenza dell'interesse pubblico, e se quei casi, pur drammatici ed angosciosi, debbano cedere — come in tanti campi del diritto avviene — ad una esigenza superiore di ordine pubblico, corrispondente a quella della generalità dei cittadini, in una materia che costituisce cardine fondamentale degli interessi della società e del paese.

Comunque, poniamo anche l'ipotesi che il matrimonio rientri nella categoria dei contratti. Forse che la legislazione non conosce, in rapporto a tanti negozi giuridici, limitazioni rigidamente restrittive dell'autonomia delle parti? Per portare un esempio, quello del rapporto di lavoro, che concerne una parte così notevole delle relazioni giuridiche che si determinano nella società moderna, nessuno ignora come alle parti — al di là di quella che si suole chiamare la parte costitutiva — sia sottratta quasi interamente ogni autonomia per quanto riguarda il contenuto normativo del contratto. Vi sono limiti che attengono alla durata del contratto e del periodo di prova, all'apponibilità del termine, e oggi, con riferimento alla legge sui licenziamenti nel settore industriale, alla risolubilità del contratto, per i lavoratori presso aziende con più di 35 dipendenti. Ma altre limitazioni di autonomia esistono in ragione di superiori interessi, ritenuti tali in una visione generale delle esigenze fondamentali in cui si concreta l'interesse dello Stato ad uno sviluppo morale, civile e sociale della comunità nazionale, ad uno svolgimento libero, ordinato, giuridicamente corretto, moralmente ineccepibile dei rapporti giuridici tra i cittadini.

Altrettanto dicasi per il divieto di patti successori, dettato a tutela della libertà del

testatore nella formulazione di un atto tanto delicato e solenne quale è il trasferimento dei propri beni ai successori; per il divieto del patto commissorio e del patto leonino; per la inammissibilità della rinuncia all'eredità una volta accettata; per l'irrevocabilità delle donazioni; per il divieto di interessi usurari: tutte limitazioni dell'autonomia delle parti in ragione di interessi ritenuti preminenti nel superiore generale interesse.

Ebbene, per il matrimonio, ammesso che possa considerarsi alla stregua di un comune contratto, potremmo forse considerare la condanna a 12 o più anni di reclusione, o a qualsiasi — si noti, qualsiasi — pena detentiva, sia pure per il delitto di maltrattamento, ovvero la condanna per infermità di mente, o la separazione legale o, peggio, quella di fatto, o l'infermità di mente; potremmo forse considerare tutte queste ipotesi — dico — come cause di risoluzione del contratto alla stessa stregua dei casi di impossibilità sopravvenuta totale o parziale previsti dagli articoli da 1463 a 1466 del codice civile?

E vorrei ricordare che nel contratto di lavoro, per ragioni di interesse pubblico generale, il regime dell'impossibilità sopravvenuta ha un'attenuazione rispetto a quello che è previsto dal codice civile nei citati articoli.

E come sarebbero evitate le frodi processuali che fatalmente finirebbero con il pullulare, trasformando il divorzio sostanzialmente in una risoluzione, sia pure fraudolenta, consensuale? Noto, solo a titolo di esempio, non volendo addentrarmi ulteriormente nella materia, che nella legislazione vigente in Svezia esiste una specifica norma che sancisce il divieto di concessione del divorzio a causa « di una pena inflitta per un delitto del quale l'altro coniuge sia stato complice o » — si noti bene — « consenziente ». Di tale norma desidero sottolineare l'ipotesi che uno dei coniugi sia stato consenziente al reato dell'altro, e vorrei porla in rapporto a quel che nella proposta di legge si prevede a proposito della condanna a qualsiasi pena purché si tratti di reo recidivo, ed alla evidente possibilità di frodi, anche in tal senso, con lievi lesioni simulate.

E vorrei ricordare una norma della legislazione vigente nella Germania federale che è posta sotto il titolo « casi di palese ingiustizia da evitare ». In essa si prevede che, nei casi di comportamento dovuto a vizio di mente, oppure di malattia infettiva o ripugnante, il divorzio non può essere concesso se l'azione proposta non è moralmente giustificata, cioè

allorquando lo scioglimento del matrimonio verrebbe a colpire l'altro coniuge in maniera particolarmente dura. È una norma che sottolinea l'importanza morale della solidarietà, della mutua assistenza nella reciproca cura dei coniugi, e che da sé sola vale tutto un commento all'impostazione priva di ogni ispirazione a superiori valori morali e di giustizia che caratterizza la proposta Fortuna.

Potremmo, forse, richiamarci alle ipotesi di risoluzione dei contratti per mancata possibilità di conseguimento dello scopo? Ma quale, fra i tanti egualmente fondamentali, considerare scopo prevalente del matrimonio? Forse che fra questi non potrebbe individuarsi come assorbente e qualificante la solidarietà fra i coniugi che è richiamata proprio a proposito delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana dall'articolo 2 della Carta costituzionale, il quale richiede l'adempimento, tra gli altri, dei doveri inderogabili di solidarietà? Vorrei ancora aggiungere che è veramente difficile rendersi conto di come nella società moderna — in cui l'evolversi della legislazione è decisamente nel senso di una pubblicizzazione sempre maggiore, cioè del progressivo sopravvento di una superiore visione di pubblico generale interesse in tanti rapporti ed in tanti settori, tanto che istituti tradizionalmente appartenenti alla sfera del diritto privato, vanno radicalmente trasformandosi — si pensi ad una sorta di privatizzazione dell'atto fondamentale da cui trae origine la famiglia.

Di quanto non appare oggi trasformato lo istituto della proprietà? Dalle scarse e modeste limitazioni che incidono sulla proprietà urbana nei regolamenti edilizi comunali fino all'attuale disciplina urbanistica volta al fine di assicurare dimensione umana e civile allo sviluppo edilizio così che esso serva ai cittadini e non viceversa; dalle norme sulla bonifica integrale alla riforma agraria; dalle norme originarie sull'espropriazione per pubblica utilità alle più recenti che affermano la esistenza della pubblica utilità, agli effetti dell'espropriazione, anche per iniziative industriali a carattere privato (in vista del pubblico, preminente interesse a promuovere in determinate zone od in rapporto alla programmazione economica lo sviluppo industriale); dalle originarie norme sui contratti di locazione degli immobili urbani e terrieri all'attuale regime vincolistico e alle disposizioni concernenti le derrate e la determinazione dei prezzi; dalle norme sui contratti agrari a compartecipazione alle disposizioni sulla ripartizione dei prodotti agricoli, eccetera.

Una evidente e generale tendenza, mettendoci contro la quale noi approveremo le norme in esame!

Queste considerazioni — che ripeteremo per ogni articolo della legge, per riaffermare la nostra costante, immutabile e ferma opposizione ad essa — debbono essere comunque consegnate agli *Atti Parlamentari*, perché potranno essere utili per le valutazioni future, in sede di esame della costituzionalità di queste norme e della loro compatibilità con tutto il sistema del nostro ordinamento giuridico positivo.

È stato detto — e voglio qui sottolinearlo — che non siamo ancora in grado di affrontare *funditus* il problema di una revisione degli istituti della famiglia. Tale revisione esigerebbe una serie di iniziative di riforma, in dipendenza delle quali si potesse essere assolutamente sicuri di regolare la materia in termini che ledano soprattutto l'interesse della famiglia legittima, l'interesse dei figli e del coniuge incolpevole, cioè vittima di un divorzio non voluto.

La Costituzione pone come obbligo fondamentale la riforma di questi istituti, quando parla della protezione della gioventù e dell'infanzia, e postula provvidenze atte ad agevolare la formazione della famiglia. Ma, sia in termini di ordinamento giuridico, sia in termini di collaterale politica della famiglia, della casa, della scuola, siamo ancora ben lungi dal poter affrontare concretamente, globalmente e compiutamente questo problema.

Oggi, procedendo con fretta, senza approfondimento, senza una organica e coeva riforma degli istituti che direttamente o indirettamente si legano a quello della famiglia, corriamo il rischio, sia pure per tener conto di un certo numero di casi umani, di sacrificare definitivamente e per sempre i diritti della famiglia legittima, che la Costituzione vuole in ogni caso tutelati in nome di un interesse generale che ha in tal senso giudicato prevalente.

Abbiamo presentato un emendamento Andreotti 1. 2 soppressivo dell'articolo 1, perché siamo contrari soprattutto al richiamo che lo articolo fa alle cause di cui all'articolo 3 e al principio che esso afferma della dissolubilità del matrimonio anche in ipotesi diverse dal caso di morte previsto dal codice civile.

Abbiamo poi presentato un mio emendamento 1. 3, subordinato evidentemente al precedente, che aggiunge all'articolo 1 un'ovvia limitazione, a tutela dei figli che, quali membri della famiglia legittima, la Costituzione addita come inviolabili e da garantire. Sotto-

lineiamo così un aspetto fondamentale che non si può in alcun modo trascurare senza violare la Costituzione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

1. 1. **De Marzio, Roberti, Pazzaglia, Delfino, Tripodi Antonino, Menicacci.**

Aggiungere il seguente comma:

Il matrimonio contratto secondo le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, si scioglie soltanto nel caso previsto dal codice civile.

1. 4. **Tripodi Antonino, Santagati, Pazzaglia, Turchi, Delfino.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. L'emendamento soppressivo dell'articolo 1, nel quadro della serie di emendamenti — non numerosi per la verità — che noi abbiamo presentato, ha una finalità che potrei definire prevalentemente tecnica. Una legge che attribuisce un diritto o crea un nuovo istituto non inizia mai con una norma di attribuzione di competenza o con una norma di carattere processuale. L'articolo 1 della proposta di legge che stiamo esaminando contiene, invece, una norma che ha carattere di attribuzione di competenza. Il merito viene trattato soltanto all'articolo 3, sicché abbiamo l'assurdo che oggi si sta incominciando col discutere aspetti procedurali presupponenti la accettazione delle disposizioni sostanziali contenute nel successivo articolo 3.

Mi sembra di dover dire, senza con questo voler fare torto a nessuno, che è sorprendente che la proposta di legge sia giunta in aula dalla Commissione in queste condizioni. La Commissione ha fatto un tentativo — senza riuscire a mandarlo completamente ad effetto — per dare all'articolo 1 anche un contenuto di merito: vi ha cioè aggiunto un secondo comma.

A nostro avviso, tuttavia, per creare questi nuovi casi di scioglimento del matrimonio, si sarebbe dovuto procedere, con più corretto metodo legislativo, a modificare le norme del codice civile che riguardano lo scioglimento del matrimonio, stabilendo che — oltre il caso in esso previsto — lo scioglimento potrebbe verificarsi anche nei casi di cui alla presente legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

Abbiamo poi presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, al quale tuttavia desideriamo apportare una modificazione, nel senso di sostituire alle parole: « nel caso previsto dal codice civile », le parole: « con la morte di uno dei coniugi ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. Ora, questo emendamento, in quanto aggiuntivo, in quanto cioè ha come precedente logico l'eventuale approvazione dell'articolo 1, non è soltanto di carattere tecnico, ma tende a limitare l'ammissibilità dello scioglimento del matrimonio al solo ambito del matrimonio regolato dalla legge civile e quindi dal codice civile. Nell'ipotesi che venisse approvato l'articolo 1 e quindi dovesse essere affermata la volontà di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il divorzio, sia pure con una norma che, ripeto, è di carattere processuale o di attribuzione di competenza, l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo che noi proponiamo avrebbe l'efficacia di indicare subito l'ambito di applicazione del divorzio stesso.

Secondo noi, ciò risponde ad una duplice esigenza: di rispettare le norme di carattere costituzionale alle quali più volte si è fatto richiamo nel corso del dibattito, e di stabilire una diversità di trattamento giuridico in relazione alle diverse volontà che i coniugi manifestano nell'atto di contrarre matrimonio. Contrarre matrimonio concordatario significherà ancor di più in futuro — ma la stessa cosa ha significato fino ad oggi — optare per un matrimonio indissolubile.

Dovendo guardare, quindi, anche per il futuro e non solo per il passato alla manifestazione di volontà dei coniugi, è di tutta evidenza che il matrimonio religioso è conseguenza di una scelta che determina reciprocamente per i coniugi un affidamento, una scelta, come dicevo, di matrimonio indissolubile.

In questo senso, appunto, il nostro emendamento tende a limitare il campo di scioglimento del matrimonio al vincolo contratto secondo le norme del codice civile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. Agli emendamenti De Marzio 1. 1 e Andreotti 1. 2, interamente soppressivi, la Commissione si dichiara contraria.

Quanto all'emendamento La Loggia 1. 3, che vuole aggiungere: « e sempre che non risulti pregiudizievole agli interessi dei figli », la Commissione a maggioranza è contraria, ritenendo che questa dizione sia superflua in quanto prevista nel contesto della legge e comunque tenuta implicitamente presente anche nel primo comma dell'articolo 1.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Tripodi Antonino 1. 4, modificato nel modo dianzi indicato dall'onorevole Pazzaglia, la Commissione a maggioranza è contraria.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, desidero precisare che sugli emendamenti De Marzio 1. 1 e Andreotti 1. 2, il parere contrario della Commissione è stato deliberato a maggioranza del Comitato dei nove. Sull'emendamento La Loggia 1. 3, invece, non è stata tenuta la riunione del Comitato dei nove che io avevo formalmente richiesto perché ciascun commissario si assumesse la propria responsabilità. Faccio questa dichiarazione perché resti agli *Atti*.

PRESIDENTE. Se così stanno le cose, sospendo per qualche minuto la seduta perché il Comitato ristretto si riunisca. Questo è un progetto di legge di grande importanza e non voglio che rimanga nell'animo di nessun collega il dubbio che si sia fatto alcunché di irregolare. Ricordo che il Comitato ristretto ha l'obbligo di consultarsi su ciascun emendamento prima che il relatore esprima il parere dinanzi all'Assemblea. Ella, onorevole Castelli, ha ragione. Sospendo quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11).

PRESIDENTE. Dopo la riunione del Comitato ristretto, quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il Comitato a maggioranza ha ritenuto di dover esprimere parere contrario per tutti e quattro gli emendamenti presentati all'articolo 1.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si richiama alle dichiarazioni rese ieri alla Camera e, in conseguenza di esse, non può essere che favorevole alla soppressione dell'articolo, rimettendosi, per altro, alla Camera. (*Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*).

All'emendamento Tripodi Antonino 1. 4, tenuto conto di come è stato modificato, il Governo è favorevole per le ragioni che ieri ha esposto; ma si rimette anche per questo alla Camera. Quanto all'emendamento La Loggia 1. 3, ne sottolinea l'importanza morale — quantunque lo ritenga di difficilissima applicazione — e, naturalmente, è ad esso favorevole.

LIBERTINI. Perché « naturalmente » ?

PRESIDENTE. Onorevole Libertini !

Una voce all'estrema sinistra. È un atteggiamento molto ambiguo del Governo.

Una voce all'estrema sinistra. Il Governo si dimetta !

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. No, la Costituzione dice che il Governo si deve dimettere a seguito di voto di sfiducia.

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli colleghi !

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo 1. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, mantiene il suo identico emendamento 1. 2 ?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE Voteremo dunque gli identici emendamenti De Marzio 1. 1 e Andreotti 1. 2, interamente soppressivi dell'articolo 1.

Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Raucci ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sugli emendamenti De Marzio e Andreotti.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 557 |
| Maggioranza | 279 |
| Voti favorevoli | 257 |
| Voti contrari | 300 |

(*La Camera respinge*).*Hanno preso parte alla votazione:*

| | |
|---------------------|-------------------|
| Abbiati | Ballarin |
| Achilli | Barberi |
| Alboni | Barbi |
| Aldrovandi | Barca |
| Alesi | Bardelli |
| Alessandrini | Bardotti |
| Alessi | Baroni |
| Alini | Bartesaghi |
| Allegri | Bartole |
| Allera | Barzini |
| Allocca | Baslini |
| Alpino | Basso |
| Amadei Giuseppe | Bastianelli |
| Amadei Leonetto | Battistella |
| Amadeo | Beccaria |
| Amasio | Belci |
| Amendola | Benedetti |
| Amodei | Benocci |
| Amodio | Bensi |
| Andreoni | Beragnoli |
| Andreotti | Berlinguer |
| Angrisani | Bernardi |
| Anselmi Tina | Bersani |
| Antoniozzi | Bertè |
| Armani | Bertoldi |
| Arzilli | Biaggi |
| Assante | Biagini |
| Averardi | Biagioni |
| Avolio | Biamonte |
| Azimonti | Bianchi Fortunato |
| Azzaro | Bianchi Gerardo |
| Badaloni Maria | Bianco |
| Badini Confalonieri | Biasini |
| Balasso | Bignardi |
| Baldani Guerra | Bima |
| Baldi | Bini |
| Ballardini | Biondi |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Bisaglia | Cavallari | De Poli | Giolitti |
| Bo | Cebrelli | De Ponti | Giomo |
| Bodrato | Cecati | de Stasio | Giordano |
| Boffardi Ines | Ceravolo Domenico | Di Benedetto | Giovannini |
| Boiardi | Ceravolo Sergio | Di Giannantonio | Girardin |
| Boldrin | Ceruti | Di Leo | Giraudi |
| Boldrini | Cervone | Di Lisa | Gitti |
| Bologna | Cesaroni | di Marino | Giudiceandrea |
| Borghi | Chinello | Di Mauro | Gonella |
| Borra | Ciaffi | Di Nardo Raffaele | Gorreri |
| Borraccino | Cianca | D'Ippolito | Gramegna |
| Bortot | Ciccardini | Di Primio | Granata |
| Bosco | Cicerone | Di Puccio | Granelli |
| Botta | Cingari | Di Vagno | Granzotto |
| Bottari | Cirillo | Drago | Grassi Bertazzi |
| Bova | Coccia | Durand de la Penne | Graziosi |
| Bozzi | Cocco Maria | Elkan | Greggi |
| Brandi | Colajanni | Erminero | Grimaldi |
| Bressani | Colleselli | Esposito | Guadalupi |
| Brizioli | Colombo Emilio | Fabbri | Guerrini Giorgio |
| Bronzuto | Colombo Vittorino | Fanelli | Guerrini Rodolfo |
| Bruni | Compagna | Fasoli | Guglielmino |
| Bucalossi | Conte | Felici | Guidi |
| Bucciarelli Ducci | Corà | Feroli | Gullotti |
| Buffone | Corghi | Ferrari | Gunnella |
| Busetto | Corona | Ferrari Aggradi | Helfer |
| Buzzi | Cortese | Ferretti | Ianniello |
| Cacciatore | Corti | Ferri Giancarlo | Imperiale |
| Caiati | Cottone | Fibbi Giulietta | Ingrao |
| Caiazza | Cottoni | Finelli | Iotti Leonilde |
| Calvetti | Craxi | Fiorot | Iozzelli |
| Calvi | Cristofori | Fiumanò | Isgrò |
| Camba | Curti | Flamigni | Jacazzi |
| Canestrari | Cusumano | Forlani | La Bella |
| Canestri | Dagnino | Fornale | Laforgia |
| Cantalupo | D'Alema | Fortuna | Lajolo |
| Caponi | D'Alessio | Foscarini | La Loggia |
| Capra | Dall'Armellina | Foschi | La Malfa |
| Caprara | Damico | Foschini | Lamanna |
| Capua | D'Angelo | Fracanzani | Lami |
| Cardia | d'Aquino | Fracassi | Lattanzi |
| Carenini | D'Arezzo | Frasca | Lauricella |
| Cariglia | Darida | Fregonese | Lavagnoli |
| Cárolì | D'Auria | Fulci | Lenoci |
| Carra | Degan | Fusaro | Lenti |
| Carrara Sutour | De Laurentiis | Galli | Leonardi |
| Carta | Del Duca | Galloni | Lepre |
| Caruso | De Leonardis | Galluzzi | Lettieri |
| Cassandro | Delfino | Gaspari | Levi Arian Giorgina |
| Castelli | Della Briotta | Gastone | Lezzi |
| Castellucci | Dell'Andro | Gatto | Libertini |
| Cataldo | De Lorenzo Giovanni | Gerbino | Lima |
| Catella | Demarchi | Gessi Nives | Lizzero |
| Cattanei | De Maria | Giachini | Lobianco |
| Cattaneo Petrini | De Martino | Giannantoni | Lodi Adriana |
| Giannina | De Marzio | Giannini | Lombardi Mauro |
| Cattani | de Meo | Giglia | Silvano |
| Cavaliere | De Mita | Gioia | Lombardi Riccardo |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| Longo Luigi | Molè | Pistillo | Scionti |
| Longoni | Monaco | Pitzalis | Scipioni |
| Loperfido | Monasterio | Pochetti | Scotoni |
| Lospinoso Severini | Monsellato | Polotti | Scotti |
| Luberti | Montanti | Prearo | Scutari |
| Lucchesi | Monti | Preli | Sedati |
| Lucifredi | Morelli | Principe | Semeraro |
| Lupis | Morgana | Protti | Senese |
| Luzzatto | Moro Dino | Pucci di Barsento | Serrentino |
| Macaluso | Morvidi | Pucci Ernesto | Servadei |
| Macchiavelli | Musotto | Querci | Servello |
| Macciocchi Maria Antonietta | Mussa Ivaldi Vercelli | Quillieri | Sgarbi Bompani Luciana |
| Maggioni | Nahoum | Racchetti | Sgarlata |
| Magri | Nannini | Radi | Silvestri |
| Malagodi | Napolitano Giorgio | Raffaelli | Simonacci |
| Malagugini | Napolitano Luigi | Raicich | Sinesio |
| Malfatti Francesco | Natali | Raucci | Sisto |
| Malfatti Franco | Natoli | Rausa | Skerk |
| Mammi | Natta | Re Giuseppina | Sorgi |
| Mancini Antonio | Nenni | Reale Giuseppe | Spadola |
| Mancini Giacomo | Niccolai Cesarino | Reale Oronzo | Spagnoli |
| Mancini Vincenzo | Niccolai Giuseppe | Reichlin | Specchio |
| Marchetti | Nicolazzi | Restivo | Speciale |
| Mariani | Nucci | Revelli | Speranza |
| Marmugi | Ognibene | Riccio | Spitella |
| Marocco | Olmini | Riz | Sponziello |
| Marotta | Origlia | Rognoni | Squicciarini |
| Marraccini | Orilia | Romanato | Storchi |
| Marras | Orlandi | Rosati | Sullo |
| Martelli | Padula | Rossinovich | Sulotto |
| Martini Maria Eletta | Pagliarani | Ruffini | Tagliaferri |
| Martoni | Pajetta Gian Carlo | Rumor | Tambroni Armaroli |
| Marzotto | Pajetta Giuliano | Russo Carlo | Tanassi |
| Maschiella | Palmiotti | Russo Ferdinando | Tantalo |
| Masciadri | Palmitessa | Russo Vincenzo | Tarabini |
| Mascolo | Pandolfi | Sabadini | Taviani |
| Mattalia | Papa | Sacchi | Tedeschi |
| Mattarella | Pascariello | Salizzoni | Tempia Valenta |
| Mattarelli | Passoni | Salomone | Terrana |
| Matteotti | Patrini | Salvatore | Terranova |
| Maulini | Pazzaglia | Salvi | Terraroli |
| Mazza | Pedini | Sandri | Tocco |
| Mazzarrino | Pellegrino | Sangalli | Todros |
| Mazzola | Pellicani | Sanna | Tognoni |
| Mengozzi | Pellizzari | Santagati | Tozzi Condivi |
| Merenda | Pennacchini | Santoni | Traina |
| Merli | Perdonà | Sargentini | Traversa |
| Meucci | Pica | Sarti | Tripodi Antonino |
| Mezza Maria Vittoria | Piccinelli | Savio Emanuela | Tripodi Girolamo |
| Miceli | Piccoli | Savoldi | Trombadori |
| Micheli Filippo | Pietrobono | Scaglia | Truzzi |
| Micheli Pietro | Pigni | Scaini | Tuccari |
| Milani | Pintor | Scalfaro | Turnaturi |
| Minasi | Pintus | Scarascia Mugnozza | Urso |
| Miotti Carli Amalia | Pirastu | Scardavilla | Usvardi |
| Miroglio | Piscitello | Scarlato | Vaghi |
| Misasi | Pisicchio | Schiavon | Valiante |
| | Pisoni | Scianatico | |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

| | |
|--------------|--------------------|
| Valori | Vicentini |
| Vassalli | Villa |
| Vecchi | Vincelli |
| Vecchiarelli | Volpe |
| Vecchietti | Zaccagnini |
| Vedovato | Zaffanella |
| Venturini | Zagari |
| Venturoli | Zamberletti |
| Vespignani | Zanibelli |
| Vetrano | Zanti Tondi Carmen |
| Vetrone | Zappa |
| Vianello | Zucchini |

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

| | |
|-------------|----------|
| Ariosto | Massari |
| Bemporad | Napoli |
| Bonea | Stella |
| Bonifazi | Taormina |
| Ferri Mauro | |

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera ?

LA LOGGIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dal deputato Amadeo ed altri, nel prescritto numero.

MARTINI MARIA ELETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI MARIA ELETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana, su questo emendamento che suona: « Al primo comma aggiungere in fine le parole: e sempre che non risulti pregiudizievole agli interessi dei figli », ha chiesto l'appello nominale perché annette a questa particolare situazione una importanza eccezionale. Il gruppo medesimo vuole richiamare ancora una volta l'attenzione della Camera sulla particolare incidenza che il problema dei figli può avere in una situazione di divorzio. È certo (noi l'abbiamo ripetuto e denunciato in tutti i modi) che l'istituto del divorzio è comunque pregiudizievole alla vita della famiglia. Però, democraticamente accettando il voto espresso ieri dalla Came-

ra, noi intendiamo collaborare a che questa legge, che riteniamo pericolosa e dannosa per l'intera comunità nazionale, sia resa il meno grave e il meno dannosa possibile.

Questo senso hanno gli emendamenti, che di volta in volta presenteremo e che ci auguriamo non ci siano addebitati — come qualcuno ieri ha detto — esclusivamente come azione di disturbo.

Cosa dice in fondo l'articolo 1 ? Dice, al primo comma, che « Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio ». Cioè, le persone che vengono in questione in questo articolo 1 sono esclusivamente i coniugi. Ora è chiaro ed è noto a tutti che il divorzio incide non solo sui coniugi, ma sulla intera comunità familiare. Ecco perché il problema dei figli assume una rilevanza del tutto particolare.

È vero quello che il relatore ha detto quando ha espresso il parere contrario della maggioranza della Commissione, e cioè che in fondo il principio espresso nell'emendamento è inserito nel contesto della legge; è vero ma il discorso è un po' troppo sbrigativo, dato che il problema dei figli è di tale rilevanza da essersi imposto all'attenzione di tutti.

C'è tutta una serie di emendamenti alla proposta di legge in esame che prevedono una normativa particolare per quanto riguarda le conseguenze del divorzio sui figli; tali emendamenti non sono stati presentati solo da noi, ma sono stati anche presentati da parte di qualcuno favorevole al divorzio, il che significa che il problema dei figli è ritenuto dagli stessi divorzisti di carattere particolare ed eccezionale.

A questo proposito, possiamo rifarci all'esempio fornito dalle legislazioni di altri paesi; mi riferisco alle legislazioni che ho potuto controllare e certo l'elenco non sarà completo. Parlo delle legislazioni belga, francese, della Germania federale, jugoslava, olandese e svedese, le quali prevedono particolari attenzioni per quanto riguarda i figli, predisponendo addirittura, per casi particolari, un intervento dello Stato e l'assunzione a carico dello Stato degli oneri inerenti l'allevamento dei figli, non solo sotto il profilo educativo (del quale altrimenti verrebbero ad essere privati) ma anche sotto il profilo economico.

Desidero anche — e non lo faccio per polemica, ma per indicare un tipo di soluzione —

ripetere quello che già abbiamo scritto nella relazione di minoranza, rifacendosi a quanto già predisposto da una legislazione straniera; anche in questo caso cito un esempio che ho potuto rinvenire, non escludendo che ve ne possano essere altri. Si tratta della legislazione polacca che dice: « Tuttavia il divorzio non è ammesso se nonostante la separazione completa e permanente della vita matrimoniale — sembra ricalcata la stessa nostra formulazione — esso risulta pregiudizievole agli interessi dei figli minorenni nati dal matrimonio, o se, per altre ragioni, la sentenza di divorzio sia in contrasto con i principi della convivenza sociale ».

Noi non abbiamo recepito l'ultima parte di questa formulazione, là dove dice « o se, per altre ragioni, la sentenza di divorzio sia in contrasto con i principi della convivenza sociale », perché sappiamo che la magistratura di quel paese è una magistratura strettamente legata agli organi politici, ed è essa stessa un organo politico: in quella nozione cioè, è l'organo politico che detta quali siano i principi della convivenza sociale, cosa che invece non si potrebbe richiedere ad una magistratura come la nostra, che non esprime un indirizzo politico.

Per la sorte dei figli, invece, la magistratura, io credo, è competente. Non credo, onorevole ministro guardasigilli, che una volta chiesto il divorzio, anche in base alla proposta in esame, esso possa essere concesso automaticamente. Ci sarà pure un processo istruttorio e una deliberazione; allora perché, in questo processo istruttorio, ispiratore della deliberazione, non dovrebbero essere presi in considerazione anche gli interessi dei figli? Il nostro emendamento non dice: « in presenza dei figli », anche se una formulazione del genere avrebbe potuto avere un valore per altro fondamentale ed essenziale. Non vi è dubbio, però, che per quanto negativo e nocivo il divorzio sia, certo sarà meno nocivo per un figlio di trent'anni, già sposato o che abbia una sua autonomia, che per i figli minori o incapaci. Ecco perché vogliamo che sia rimessa al giudizio del magistrato che dovrà decidere la pronuncia di divorzio, la considerazione della situazione dei figli, per far sì che il divorzio non risulti troppo pregiudizievole al loro interesse.

Noi siamo convinti, lo ripeto ancora una volta, che il divorzio è sempre nocivo alla comunità familiare, tanto che allora è necessario evitare di accentuarne la particolare gravità.

Quando un figlio fosse, per esempio, in uno stato di depressione psichica, e il divorzio fra i due genitori potesse accentuare tale stato o provocare uno *shock* determinante sulla sua salute, come si potrebbe non riconoscere che questa particolare situazione debba essere considerata dal giudice prima che egli pronunci la sentenza di divorzio?

Noi sottoponiamo questo problema — sempre ribadendo che il divorzio è un concetto nocivo — all'attenzione di tutti coloro che hanno ripetuto in quest'aula — dobbiamo prendere atto delle loro dichiarazioni e credere alla verità delle loro espressioni — che non si vuol fare un divorzio più largo possibile, un divorzio che sia del tutto nocivo alla comunità familiare.

Soprattutto tenendo presenti gli emendamenti già presentati, che rivelano una particolare sensibilità per le conseguenze che il divorzio avrà sui figli, richiamo all'attenzione dei colleghi l'opportunità di prendere in esame anche l'accettazione del nostro emendamento e di introdurre la limitazione — non però arbitraria — che proponiamo, in vista del fatto che del divorzio i figli risultano essere le vittime veramente incolpevoli e che essi sono le persone sulle quali principalmente ricade, senza che ne abbiano alcuna responsabilità, l'effetto negativo del divorzio stesso.

Non a caso ho letto l'articolo della legislazione polacca: intendevo dimostrare che la nostra non è un'idea peregrina, ma una restrizione e una valutazione che altri paesi divorzisti hanno accolto nel loro ordinamento.

Di qui la richiesta di votazione per appello nominale, perché ciascuno veramente assuma, sia esso favorevole o contrario ad una posizione di divorzio, una particolare responsabilità di fronte a questa specifica, particolare situazione. (*Applausi al centro*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale dell'emendamento La Loggia 1. 3.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Alfano. Si faccia la chiama.

DELFINO, *Segretario*, fa la chiama.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 568 |
| Maggioranza | 285 |
| Hanno risposto sì: . . . | 267 |
| Hanno risposto no: . . . | 301 |

(La Camera respinge).

Hanno risposto sì:

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Alessi | Bova | de' Cocci | Lettieri |
| Allegri | Bressani | Degan | Lima |
| Allocca | Bucciarelli Ducci | Del Duca | Lobianco |
| Almirante | Buffone | De Leonardis | Longoni |
| Amadeo | Buzzi | Delfino | Lospinoso Severini |
| Amodio | Caiati | Dell'Andro | Lucchesi |
| Andreoni | Caiazza | De Lorenzo Giovanni | Lucifredi |
| Andreotti | Calveti | De Maria | Maggioni |
| Anselmi Tina | Calvi | De Marzio | Magri |
| Antoniozzi | Canestrari | de Meo | Malfatti Franco |
| Armani | Capra | De Mita | Mancini Antonio |
| Azimonti | Caradonna | De Poli | Mancini Vincenzo |
| Azzaro | Carenini | De Ponti | Marchetti |
| Badaloni Maria | Cárolì | de Stasio | Marino |
| Balasso | Carra | Di Giannantonio | Marocco |
| Baldi | Carta | Di Leo | Marotta |
| Barberi | Castelli | Di Lisa | Marraccini |
| Barbi | Castellucci | Donat-Cattin | Martini Maria Eletta |
| Bardotti | Cattanei | Drago | Mattarella |
| Baroni | Cattaneo Petrini | Elkan | Mattarelli |
| Bartole | Giannina | Erminero | Mazza |
| Beccaria | Cavaliere | Evangelisti | Mazzarrino |
| Belci | Cavallari | Fabbri | Mengozi |
| Bernardi | Ceruti | Fanelli | Merenda |
| Bersani | Cervone | Felici | Merli |
| Bertè | Ciaffi | Ferrari Aggradi | Meucci |
| Biaggi | Ciccardini | Fiorot | Micheli Filippo |
| Biagioni | Cocco Maria | Forlani | Micheli Pietro |
| Bianchi Fortunato | Colleselli | Fornale | Miotti Carli Amalia |
| Bianchi Gerardo | Colombo Emilio | Foschi | Miroglio |
| Bianco | Colombo Vittorino | Foschini | Misasi |
| Bima | Corà | Fracanzani | Molè |
| Bisaglia | Cortese | Fracassi | Monti |
| Bodrato | Cossiga | Fusaro | Moro Aldo |
| Boffardi Ines | Cottoni | Galli | Nannini |
| Boldrin | Cristofori | Galloni | Napolitano Francesco |
| Bologna | Curti | Gaspari | Natali |
| Borghì | Dagnino | Gerbino | Nicosia |
| Borra | Dall'Armillina | Giglia | Nucci |
| Bosco | D'Aquino | Gioia | Origlia |
| Botta | D'Arezzo | Giordano | Padula |
| Bottari | Darida | Girardin | Palmitessa |
| | | Giraudi | Pandolfi |
| | | Gitti | Patrini |
| | | Gonella | Pazzaglia |
| | | Granelli | Pedini |
| | | Grassi Bertazzi | Pennacchini |
| | | Graziosi | Perdonà |
| | | Greggi | Pica |
| | | Gui | Piccinelli |
| | | Gullotti | Piccoli |
| | | Helper | Pintus |
| | | Ianniello | Pisicchio |
| | | Iozzelli | Pisoni |
| | | Isgrò | Pitzalis |
| | | Laforgia | Prearo |
| | | La Loggia | Pucci di Barsento |
| | | Lattanzio | Racchetti |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Radi | Sinesio | Bo | Di Mauro |
| Rausa | Sisto | Boiardi | Di Nardo Raffaele |
| Reale Giuseppe | Sorgi | Boldrini | D'Ippolito |
| Restivo | Spadola | Borraccino | Di Primio |
| Revelli | Speranza | Bortot | Di Puccio |
| Riccio | Spitella | Bozzi | Di Vagno |
| Rognoni | Sponziello | Brandi | Durand de la Penne |
| Romanato | Squicciarini | Brizioli | Esposito |
| Rosati | Storchi | Bronzuto | Fasoli |
| Ruffini | Sullo | Bruni | Ferioli |
| Rumor | Tambroni Armaroli | Bucalossi | Ferrari |
| Russo Carlo | Tantalo | Busetto | Ferretti |
| Russo Ferdinando | Tarabini | Cacciatore | Ferri Giancarlo |
| Russo Vincenzo | Taviani | Camba | Fibbi Giulietta |
| Salizzoni | Terranova | Canestri | Finelli |
| Salomone | Toros | Cantalupo | Fiumanò |
| Salvi | Tozzi Condivi | Caponi | Flamigni |
| Sangalli | Traversa | Caprara | Fortuna |
| Sarti | Truzzi | Capua | Foscarini |
| Sartor | Turnaturi | Cardia | Frasca |
| Savio Emanuela | Urso | Cariglia | Fregonese |
| Scaglia | Vaghi | Carrara Sutour | Fulci |
| Scalfaro | Valiante | Caruso | Galluzzi |
| Scarascia Mugnozza | Vecchiarelli | Cascio | Gastone |
| Scarlato | Vedovato | Cassandro | Gatto |
| Schiavon | Verga | Cataldo | Gessi Nives |
| Scianatico | Vetrone | Catella | Giachini |
| Scotti | Vicentini | Cattani | Giannantoni |
| Sedati | Villa | Cebrelli | Giannini |
| Semeraro | Vincelli | Cecati | Giolitti |
| Senese | Volpe | Ceravolo Domenico | Giomo |
| Servello | Zaccagnini | Ceravolo Sergio | Giovannini |
| Sgarlata | Zamberletti | Cesaroni | Giudiceandrea |
| Simonacci | Zanibelli | Chinello | Gorreri |
| | | Cianca | Gramegna |
| | | Cicerone | Granata |
| | | Cingari | Granzotto |
| | | Cirillo | Grimaldi |
| | | Coccia | Guadalupi |
| | | Colajanni | Guerrini Giorgio |
| | | Compagna | Guerrini Rodolfo |
| | | Conte | Guglielmino |
| | | Corghi | Guidi |
| | | Corona | Gunnella |
| | | Corti | Ingrao |
| | | Cottone | Iotti Leonilde |
| | | Craxi | Jacazzi |
| | | Cusumano | La Bella |
| | | D'Alema | Lajolo |
| | | D'Alessio | La Malfa |
| | | Damico | Lamanna |
| | | D'Angelo | Lami |
| | | D'Auria | Lattanzi |
| | | De Laurentiis | Lauricella |
| | | Della Briotta | Lavagnoli |
| | | De Martino | Lenoci |
| | | Di Benedetto | Lenti |
| | | di Marino | Leonardi |

Hanno risposto no:

| | |
|-----------------|-------------|
| Abbiati | Ballarin |
| Achilli | Barca |
| Alboni | Bardelli |
| Aldrovandi | Bartesaghi |
| Alesi | Barzini |
| Alessandrini | Baslini |
| Alini | Basso |
| Allera | Bastianelli |
| Alpino | Battistella |
| Amadei Giuseppe | Benedetti |
| Amadei Leonetto | Benocci |
| Amasio | Bensi |
| Amendola | Beragnoli |
| Amodei | Berlinguer |
| Angrisani | Bertoldi |
| Arzilli | Biagini |
| Assante | Biamonte |
| Averardi | Biasini |
| Avolio | Bignardi |
| Baldani Guerra | Bini |
| Ballardini | Biondi |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

Lepre
 Levi Arian Giorgina
 Lezzi
 Libertini
 Lizzero
 Lodi Adriana
 Lombardi Mauro
 Silvano
 Lombardi Riccardo
 Longo Luigi
 Loperfido
 Luberti
 Lupis
 Luzzatto
 Macaluso
 Macchiavelli
 Macciocchi Maria
 Antonietta
 Malagodi
 Malagugini
 Malfatti Francesco
 Mammi
 Mancini Giacomo
 Mariotti
 Marmugi
 Marras
 Martelli
 Martoni
 Marzotto
 Maschiella
 Masciadri
 Mascolo
 Mattalia
 Matteotti
 Maulini
 Mazzola
 Mezza Maria Vittoria
 Miceli
 Milani
 Minasi
 Monaco
 Monasterio
 Monsellato
 Montanti
 Morelli
 Morgana
 Moro Dino
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nahoum
 Napolitano Giorgio
 Napolitano Luigi
 Natoli
 Natta
 Nenni
 Nicolai Cesarino
 Nicolazzi

Ognibene
 Olmini
 Orilia
 Orlandi
 Pagliarani
 Pajetta Gian Carlo
 Pajetta Giuliano
 Palmiotti
 Papa
 Pascariello
 Passoni
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Pietrobono
 Pigni
 Pirastu
 Piscitello
 Pistillo
 Pochetti
 Polotti
 Preti
 Principe
 Protti
 Pucci Ernesto
 Quaranta
 Querci
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci
 Re Giuseppina
 Reale Oronzo
 Reichlin
 Romita
 Rossinovich
 Sabadini
 Sacchi
 Salvatore
 Sandri
 Sanna
 Santi
 Santoni
 Sargentini
 Savoldi
 Scaini
 Scardavilla
 Scionti
 Scipioni
 Scotoni
 Scutari
 Sereni
 Serrentino
 Servadei
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Silvestri
 Skerk
 Spagnoli

Specchio
 Speciale
 Sulotto
 Tagliaferri
 Tanassi
 Tedeschi
 Tempia Valenta
 Terrana
 Terraroli
 Tocco
 Todros
 Tognoni
 Traina
 Tripodi Girolamo
 Trombadori
 Tuccari
 Usvardi
 Valori
 Vassalli
 Vecchi
 Vecchietti
 Venturoli
 Vespignani
 Vetrano
 Vianello
 Zaffanella
 Zagari
 Zanti Tondi Carmen
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

| | |
|-------------|----------|
| Ariosto | Massari |
| Bemporad | Napoli |
| Bonea | Stella |
| Bonifazi | Taormina |
| Ferri Mauro | |

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ritiene che l'emendamento Tripodi Antonino 1. 4, di cui ella è cofirmatario, debba essere rinviato all'articolo 2, perché più pertinente a quella norma ?

PAZZAGLIA. Signor Presidente, mantengo l'emendamento, che ritengo vada votato in sede di articolo 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi Antonino 1. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice dichiara, quando si verifica una delle cause elencate nell'articolo 3, la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio ed ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere alla annotazione di cessazione degli effetti civili ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 1. **De Marzio, Roberti, Pazzaglia, Delfino, Triodi Antonino, Menicacci.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Non ritengo sia necessario illustrare ampiamente questo emendamento soppressivo. Mi richiamo a quanto ho già detto in ordine all'emendamento 1. 4, perché lo scopo di questo emendamento, una volta approvato l'articolo 1, è quello di restringere i casi di divorzio al matrimonio civile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 2. **Andreotti, Alessi, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Speranza, Canestrari, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Arnellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

ALESSI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di ieri sera sull'ordine del giorno relativo al non passaggio agli articoli e i voti di questa mattina hanno prodotto nell'animo nostro una comprensibile amarezza, e soprattutto hanno aggravato le preoccupazioni, già acute, che non ci stancheremo mai di manifestare, in questa sede e fuori, per gli effetti rovinosi che il provvedimento, se approvato, a nostro giudizio provocherà nelle classi più umili, le classi popolari del nostro paese, che nel matrimonio e nella « garanzia » (per usare le parole della Costituzione) che esso dovrebbe rappresentare per la stabilità e l'unità della famiglia trovano l'unico bene cui affidare la giustificazione delle diuturne, dure e forse talvolta mal compensate fatiche.

L'introduzione del divorzio in sé e per sé ci trova convintamente e recisamente dissenzienti, ma la nostra opposizione certamente non può andare al di là di un dissenso espresso nelle forme parlamentari. Quanto, invece, all'articolo 2, prescindendo dalle ragioni di merito — che pure profondamente e irrimediabilmente ci dividono — devo dichiarare che l'inserimento di questo articolo nella proposta ci lascia veramente attoniti e non ci spinge ad un semplice dissenso ma obbliga noi e

milioni di italiani ad esprimere la più ferma ed angosciata protesta.

Non si tratta più, ormai, di confrontare le opinioni radicalmente opposte sul divorzio: l'articolo 1 è già passato. Il problema sotto questo aspetto, almeno per la Camera dei deputati, è chiuso, anche se con una maggioranza che, seppure valida a determinarne la legalità, certamente non rasserena se posta in relazione alla portata veramente sconvolgente del provvedimento, su quello che si era giustamente chiamato l'aggregato primordiale, la *cellula civitatis*.

Ora si tratta di ben altro, onorevoli colleghi! A noi pare che sia giunto appunto il momento di verificare le reali intenzioni dei proponenti; cioè di verificare quale fondamento abbiano nella realtà le reiterate, solenni dichiarazioni di una parte notevole — direi la maggior parte — dei colleghi e dei gruppi che sostengono il divorzio, circa la professata ripugnanza, il netto rifiuto di accogliere o comunque lasciarsi coinvolgere dai penosi rigurgiti della faziosità di certo anticlericalismo, ormai sorpassato dal buon senso.

Superato in una visione più serena, più moderna della laicità dello Stato e delle sue istituzioni, in corrispondenza di un altro accertato superamento, quello di certe angustie clericali, nell'ampia e soleggiata visione della cattolicità. È giunto, dicevo dunque, il momento di verificare quale fondamento abbiano i dichiarati e ripetuti impegni di non voler per nulla turbare la pace religiosa, di volerla anzi mantenere, assicurare, tutelare come un fortunato evento (questa espressione dell'onorevole Togliatti era citata ancor ieri dall'onorevole Andreotti, come, a sua volta, veramente fortunata).

Orbene, nell'articolo 2 che stiamo esaminando si registrano puntualmente effetti — palesemente o segretamente voluti, consapevoli o inconsapevoli, ma certi — che trascendono il tema del divorzio per raggiungere un diverso approdo: cioè l'unilaterale svuotamento del Concordato con la Chiesa, ferito in una sua parte essenziale, secondo una dichiarazione di Pio XI, mai ritrattata, anzi ribadita da parte della Santa Sede, prima, durante e dopo la stipula del Concordato.

Insomma, l'articolo 2, a nostro giudizio, segna un inevitabile spartiacque — e a ognuno di noi spetta ora scegliere il campo, senza che alcun inganno od illusione, sia pure in buona fede, siano ulteriormente possibili.

Uno spartiacque tra coloro che, pur divorzisti, intendono, però, affrontare l'argomento con serenità, e meditazione, con giudizio e col

rispetto delle forme, dei metodi e dei limiti della Costituzione, e soprattutto dei Trattati.

Mi riferisco ad una dichiarazione che ho ascoltato ieri dall'onorevole Malagodi, il quale ammoniva gli antidivorzisti e i divorzisti a non discutere del divorzio su un piano ideologico, astratto, ma sul piano della concretezza giuridica e sociale della proposta in esame.

Intendeva con ciò richiamarsi a un costume lodevole di rigorismo giuridico, di rispetto dei precetti? O era questo un avvio, proprio riguardo alla proposta esaminata sul piano concreto, alla sua strumentalità od alla sua strumentalizzazione ed al suo straripamento?

Dico spartiacque tra coloro che vogliono esaminare il problema perché convinti divorzisti e non vogliono però andare al di là di questa che ritengono una scelta opportuna per la nostra nazione, e coloro che sono mossi e sospinti dal clamore delle leghe — di dubbio gusto, si è già detto — per i quali sarebbe forse doveroso richiamare, ancora qui, le parole che sono state citate in quest'aula (ed io certamente non le ripeterò), proprio di un altro illustre liberale, l'onorevole Antonio Salandra, il quale ammoniva la Camera di non farsi eco di quei clamori, perché a petto di essi vi era un augusto, accorato, generale silenzio della gran parte, della maggioranza della nazione che attende con ansia, con rispetto, come è suo costume, ma anche con fiducia, l'ultima decisione.

Spartiacque tra coloro che ambiscono assicurare il rispetto della libertà di quella parte della nazione che ha una sua concezione della famiglia e, soprattutto, una sua particolare concezione del matrimonio affidato alla volubilità degli affetti, e ritiene non possa essere compressa dalla maggioranza della nazione, trattandosi di una materia che attiene a diritti personalissimi che toccano aspetti intimi e delicati della nostra vita; e gli altri che, partendo dal rispetto del settore particolare di coloro che reclamano per sé la libertà — i quali possono essere parecchi, molti o moltissimi se si vuole — tuttavia vogliono imporre, in strana corrispondenza di questo rispetto, l'obbligo a tutta l'altra parte, che può essere ed anzi è la maggioranza della nazione, di assumere la legge dei pochi come norma regolatrice imperativa per tutti.

Infine, dico, spartiacque fra coloro che reputano decoro indeclinabile di uno Stato moderno e democratico, cioè lo Stato di diritto, informare la propria condotta al monito sacro del *pacta sunt servanda*, e gli altri che andando dietro allo spigliato comportamento di un Guglielmo di Nogaret, considerano i trat-

tati soltanto *chiffons de papier*, stracci di carta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

La domanda che noi ci proponiamo, veramente perplessi ed ansiosi di ottenere una risposta spassionata, è questa: ma insomma, onorevoli colleghi, che cosa è avvenuto in questi ultimi anni di così straordinario, di così travolgente perché non solo si possa dire superato quel principio di unità e di stabilità della famiglia, sancito dall'articolo 29 della Costituzione (sulla cui interpretazione è legittima l'opinione divergente ma che ha, comunque, secondo la Costituzione, il suo fondamento nel matrimonio) ma si possa addirittura considerare decaduta, anzi stracciata (in sì pochi anni, d'un tratto, per un'opinione che non si comprende come sia cambiata dai giorni non tanto remoti della promulgazione della nostra Costituzione) una solenne dichiarazione — che pure trova garanzia privilegiata nell'articolo 7 della nostra Costituzione — contenuta nell'articolo 34 del Concordato, più volte richiamato, la cui lettura, per l'interpretazione lessicale, per il coordinamento logico delle parole, per la imperatività delle espressioni, veramente non consente una sola possibilità di dissenso?

Ecco perché, signor Presidente, io intendo leggere questo articolo, sottolineandone alcuni punti ed alcune espressioni: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio la dignità conforme alla tradizione cattolica del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal codice canonico, gli effetti civili ».

« Ridonare »: cioè restituirgli ciò che gli era stato tolto. L'espressione è recepita, ormai, nella Costituzione che il popolo italiano si è data. L'articolo 2 continua: « all'istituto del matrimonio ». Non si dice al « contratto » del matrimonio; perciò è già assunta nel Concordato, che è legge nostra garantita costituzionalmente, la qualificazione giuridica del negozio matrimoniale, recepito del resto nella universale dottrina, non già come contratto ma come istituzione. Dunque: « volendo ridonare all'istituto del matrimonio la dignità ». Ho constatato che le competenze in materia teologica qui sono eccellenti, non sarà ignoto perciò il significato che nel linguaggio della morale cattolica acquista la parola « dignità »: cioè una dimensione spirituale che si cala intera nei rapporti sociali e li informa di sé. Riprendo la lettura: « matrimonio conforme alla tradizione cattolica del suo popolo ». Anche qui vi è l'individuazione di una premessa che non potrebbe essere smentita minimamente dalla conclusione dello stesso

articolo come pretendono certe interpretazioni dei divorzisti che diremmo quanto meno spericolate. L'articolo 2 continua: « riconosce al sacramento del matrimonio ». Il sacramento ! anch'esso è stato assunto ormai nella nostra legislazione per gli effetti civili che gli si riconoscono. Qualcuno potrà dire che è stato un errore; qualche altro dirà che è stata una rinuncia dello Stato od un suo cedimento. *Nihil novi*: venne già detto in occasione della ratifica del Concordato, in Senato e fuori, nel 1929. Ma non possiamo dimenticare che questi termini sono stati assunti nella Costituzione repubblicana del 1948. L'articolo 34 del Concordato potrebbe essere modificato dal Parlamento; ma si tratterà, anche qui, di una scelta politica che dovrà prendere lo Stato, tramite gli organi e nella sede appropriati e con gli strumenti adeguati per l'esercizio del suo potere sovrano, che è regolato appunto dalla Costituzione. L'argomento e lo strumento non sono estranei alla nostra storia e alla nostra responsabilità. Anzi ci appartengono e ci impegnano. Questa parola « sacramento » non può più ignorarla nessuno anche se qualcuno non la ingoia. Ma il fatto di sottolinearla non è una prepotenza cattolica; essa appartiene, ripeto, al nostro ordinamento costituzionale. Riprendiamo la lettura dell'articolo 34 del Concordato: « volendo ridonare all'istituto del matrimonio la dignità conforme alla tradizione del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ». Il che vuol dire che questo matrimonio con tutte le regole canoniche che riguardano la sua costituzione, la sua ontologia, viene recepito dall'ordinamento dello Stato italiano; e ad esso, in base al Concordato, vanno riconosciuti gli effetti civili.

Il terzo comma dell'articolo 34 spiega, poi, in termini assolutamente precisi il significato del primo precetto. Esso dispone che, subito dopo la celebrazione, il parroco dovrà spiegare ai coniugi gli effetti civili, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi: i rapporti tra i coniugi, i rapporti tra padre e figli, i rapporti patrimoniali, tutto ciò che concerne il capitolo IV e il capitolo VI del nostro codice civile. Egli dovrà spiegare che l'assunzione del sacramento non è più ancorata soltanto alla sfera spirituale, non rimane un fatto intimo di coscienza, ma diviene anche un fatto produttivo di effetti giuridici, un negozio giuridico civile, perché ad esso si riconnettono tutti gli effetti civili del matrimonio voluti dalla nostra legislazione, riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Ecco gli effetti civili del matrimonio ! Il parroco data lettura degli articoli correlativi, redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro 5 giorni dovrà trasmettere copia integrale al comune, perché venga trascritto nei registri di stato civile. Non si tratta di potestà facoltativa, ma di un obbligo imposto dalla legge. Perciò la Chiesa ha rinunciato alla libertà di esercizio indiscriminato della somministrazione di questo sacramento in favore di un limite che viene posto dallo Stato, cioè di un controllo dello Stato (obbligo di trascrizione). Perciò le rinunce sono reciproche in correlazione alla reciprocità dei diritti che si sono venuti a costituire.

Basterà ora leggere, a fronte di questo articolo 34, l'articolo 2 della proposta di legge Fortuna, che recita: « Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice dichiara... la cessazione degli effetti civili conseguenti. Sottolineo la parola « cessazione ». Non già, dunque, un regolamento qualsiasi degli *inter-na corporis*. Cioè nell'ambito degli effetti civili; ma certamente qualcosa che rimuove definitivamente e radicalmente gli effetti giuridici del matrimonio concordatario nello Stato italiano e lo vanifica. Anzi per l'articolo 2 il giudice dovrà ordinare all'ufficiale di stato civile del luogo « ... di procedere alla annotazione di cessazione degli effetti civili ».

Ecco, dunque, la difformità, l'incompatibilità, il contrasto che nessuna acrobazia potrà mai, in alcun modo, superare.

L'articolo 34 del Concordato dispone imperativamente che siano riconosciuti effetti civili al sacramento del matrimonio celebrato nelle forme canoniche, che si possono controllare quanto alla legittimità, cioè al matrimonio disciplinato dal diritto canonico. L'articolo 2 della proposta di legge, in contrasto testuale con l'obbligo che la Repubblica si è assunto, di riconoscere gli effetti civili a questo tipo di matrimonio, scioglie lo Stato da tale obbligo, che pure gode di garanzia costituzionale; anzi, va oltre: « obbliga » il giudice, nei casi stabiliti, a dichiarare « cessati » gli effetti civili di quel matrimonio canonico; di un matrimonio, cioè, ancora sussistente, ancora valido e vivo, matrimonio canonico mai sciolto dall'autorità competente, dagli organi giurisdizionali ecclesiastici, e da nessuno degli organi statuali (che peraltro non potrebbero mai farlo, perché tal potere è denegato formalmente e perentoriamente dal Concordato, che non consente una qualsiasi ingerenza sull'efficacia e quindi sulla sopravvivenza del matrimonio canonico che è sacramento).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

A questo punto mi viene in mente un fortunato *slogan* che si legge in certe riviste e qua e là sovente si ascolta. Fortunato non solo perché coniato dall'onorevole Fortuna, ma anche perché ha avuto veramente successo presso ascoltatori troppo distratti e presso lettori troppo frettolosi. Dice lo *slogan*: ma che cosa vogliono, insomma, i cattolici e coloro che hanno contratto il matrimonio concordatario? Se essi non vorranno divorziare, non divorzieranno. La proposta di legge Fortuna non obbliga al divorzio: il divorzio è facoltativo.

La prima impressione è che si tratti di una enunciazione di evidenza lapalissiana; ma se poi ci fermiamo un momento, ci accorgiamo dello scherno sferzante. Dobbiamo ringraziare l'onorevole Fortuna per il fatto che non gli sia venuto in mente di rendere obbligatorio il divorzio? Di non avere preparato una norma che avesse detto: « Ogni tre anni sei obbligato a cambiar moglie, se sei maschio e a cambiar marito, se sei donna, come in una commedia plautina »? Dobbiamo ringraziarlo perché, tutto sommato, questa legge non obbliga al divorzio? Grande merito in verità! (*Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*). Però le dirò, onorevole Fortuna, che l'articolo 2, invece, la smentisce. Basterà che alla parola « divorzio », ella sostituisca il termine « dissolubilità » e si accorgerà immediatamente che, purtroppo, è vero si verifica ciò che ella, con scherno, ci contestava.

Prima del Concordato, in Italia si configuravano un matrimonio canonico sacramentale stabilito nell'ordinamento canonico della Chiesa; esso stava a sé; e un matrimonio civile stabilito nell'ordinamento giuridico dello Stato. I due ordinamenti si ignoravano completamente; però, nel fatto, il nostro popolo cumulava i due matrimoni quasi sempre; almeno per il 99 per cento, a detta dell'onorevole Calamandrei.

CACCIATORE. Però li chiamavate concubini!

PRESIDENTE. Onorevole collega, fino adesso la discussione è andata bene: perché vogliamo degradarla proprio in questo momento?

ALESSI. Signor Presidente, lo lasci dire. Dopo il Concordato, dunque, spunta il *tertium genus*, il cosiddetto « matrimonio concordatario ». Io qui cito espressioni della dottrina che costituiscono un dato pacifico. Con il Concordato — si è detto — lo Stato ripudiò il principio dell'esclusiva competenza statutale in materia matrimoniale, e ciò diede luogo

appunto alla doglianza maggiore di coloro che imputano al Concordato una iugolazione sullo Stato italiano incompatibile con l'esercizio della sovranità. Si dica quel che si vuole; tuttavia la realtà giuridico-costituzionale è questa: lo Stato ha ripudiato in forma e con rigore d'impegno costituzionale il principio dell'esclusiva competenza statutale in materia matrimoniale, il concetto monistico del matrimonio civile, dando efficacia al matrimonio regolato da un altro ordinamento, quello canonico, quanto alla sua essenza e riconoscendo alla competenza di organi diversi da quelli dello Stato, ed estranei ad esso, di costituirlo e di accertarne la validità o la nullità.

Lo Stato, riconoscendo gli effetti civili al matrimonio canonico, gli ha attribuito la qualificazione propria del diritto della Chiesa, con i requisiti strettamente connessi alle sue proprietà essenziali, quali l'unità e l'indissolubilità. Orbene, che cosa avviene oggi con la proposta Fortuna? Con l'articolo 1, che abbiamo votato, tutti i cittadini che vorranno contrarre nozze, assumere un vincolo coniugale dissolubile secondo una certa loro concezione di vita, sono regolarmente serviti: il vincolo coniugale da loro contratto non potrà andare oltre i limiti di sussistenza della comunione spirituale e materiale; esso dovrà cessare, a tutti gli effetti giuridici, al momento stesso in cui i coniugi dichiarano cessata la loro comunione di affetti. Per gli altri, che, avendo una diversa concezione del matrimonio, volessimo che fosse mantenuto indissolubile il vincolo, non per una recente rivendicazione, per un'iniziativa più o meno estrosa, ma in ubbidienza ad una tradizione millenaria in atto ancora vigente, per tutti noi il vincolo che assumeremo, in ogni caso, e contro la nostra volontà, avrà la dimensione, l'entità giuridica, la qualificazione di vincolo dissolubile!

Potremo — è ben vero — per una ragione di fatto, successivamente, per una fede solo nostra, renderlo indissolubile; ma tale lo renderemo noi, non la legge.

L'onorevole Malagodi ieri l'altro affermava che la stabilità del vincolo può dipendere soltanto da un processo di interiorizzazione dei rapporti coniugali da parte di contraenti; egli parafrasava San Paolo: la legge uccide! Ma San Paolo si riferiva alla vita spirituale, all'intimità della coscienza, non certo alle leggi ed al rapporto sociale, che è sempre un rapporto esterno, riguarda cioè la condotta e non i sentimenti, la vita di relazione, non la intima elaborazione del proprio pensiero.

Ora, dicevo, a tutti noi sarà inibito di assumere il vincolo indissolubile come tale, cioè

prestabilito come tale dalla legge. Ma non è il fatto che qualifica il matrimonio come istituto giuridico, è la *regula iuris*, è la sua delimitazione come istituto giuridico che lo qualifica. L'istituto, da oggi in poi, sarà solo a disposizione di coloro che lo concepiscono risolvibile, così come lo vogliono.

Per gli altri, che lo vogliono (che lo vogliamo) non risolubile, *non datur*, non si concede la stessa facoltà. Tutti gli altri ci dobbiamo perciò assuefare alle regole dei divorzisti!

Almeno, a giustificazione di ciò, si dicesse il perché! È impossibile pel nostro ordinamento costituzionale che fissa la regola della eguaglianza dei cittadini? Anzi, al contrario, questa parificazione verso il basso avviene attraverso una sanguinosa ferita al Concordato, attraverso una violenza alle leggi e alla nostra Costituzione, che appunto prevedono il duplice sistema giuridico matrimoniale.

Non solo, infatti, non ci si concede la libertà di avere il nostro tipo di matrimonio, come gli altri ottengono il loro, ma pur di umiliarci, si fa anche violenza ad una norma della nostra Costituzione, all'articolo 34 del Concordato, ad un trattato di carattere internazionale. Avremo, cioè, questa situazione: il matrimonio indissolubile in base ad una regolamentazione giuridica scompare per tutti, non solo per i Volenti, ma anche per i Nolenti. E a questo punto, signor Presidente, viene da domandarsi: ci sono dei motivi che obbligano a tanto?

Nessuno parla più di motivi ideologici, ormai relegati, non dico in una pattumiera, ma certamente in un sottotetto. Non si parla più del principio di libertà incoercibile nella sfera dei diritti personali né della pretesa anomalia giuridica di contratti indissolubili, perché la dottrina civilistica ormai ha respinto la concezione strettamente privatistica del diritto di famiglia e perciò dell'istituto del matrimonio, ed oggi pacificamente asserisce esservi una rilevanza pubblicistica in tutto il diritto di famiglia. Non ho fatto altro che ripetere una espressione autorevole pronunciata in altra aula da un nostro esimio collega di parte liberale, il professor Bozzi, di recente, ahimé, convertitosi al divorzio.

Dunque, quanto alla libertà che sarebbe incoercibile e che attraverso il nodo indissolubile verrebbe invece coartata, basterà dire che la stessa proposta di legge che noi esaminiamo, se si tolgono i casi che vengono elencati all'articolo 3, per tutti gli altri conferma l'indissolubilità del vincolo. Il che vuol dire che quest'ultimo, teoricamente, giuridicamente, ideologicamente non è ritenuto, nemmeno dai

proponenti, incompatibile con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Infine il motivo più grave, per noi, è che questo articolo 2 viola il nostro sistema giuridico, sia che si prenda in considerazione l'insieme delle norme che regolano la nostra vita nazionale, cioè le norme di diritto interno, sia che si prenda in considerazione l'insieme delle norme che si riferiscono alla nostra vita di relazioni estere, cioè le norme di diritto esterno.

La materia è stata ampiamente trattata, onorevoli colleghi, e so che ho impegnato troppo del vostro tempo e debbo rispettare tante vostre esigenze, certamente fondate; perciò non ripeterò quello che è stato detto e scritto in modo molto acuto dall'onorevole Castelli, ripetuto qui dal collega Cervone, ribadito in termini veramente egregi dall'onorevole Ruffini e ieri stesso richiamato dal mio amico onorevole Scalfaro e dall'onorevole Andreotti e infine, per cenni, anche dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Vorrei però osservare, a proposito di una certa voce che, interrompendo ieri, ha detto: « il problema è superato per via del voto che si è espresso sulla pregiudiziale » — e si potrebbe oggi aggiungere « per via del rigetto dell'ordine del giorno da noi proposto a conclusione della discussione generale » — che l'eccezione sussurrata non ha alcun fondamento, né formale né sostanziale, perché altro è dedurre un argomento come pregiudiziale perché la proposta non sia discussa (e in questo senso la *res iudicata* è ai fini propri del negozio processuale parlamentare, diciamo così, che si è andato a costituire), altro è dedurre la questione, o considerarla superata, ai fini del non passaggio agli articoli, altro è, infine, esaminarla nel merito, per invitare i colleghi ad una seria riflessione, prima di votare in favore dell'articolo 2, perché venga estromesso dalla proposta di legge, non fosse altro che per le sue gravi implicazioni.

Dovrei riassumere per cenni quanto è stato detto sul valore effettivo dell'articolo 7 della Costituzione. Si discute sul piano tecnico se si tratta di norma di rinvio ricettizio o formale, di norma speciale, privilegiata, od autonoma, ed infine di una rinuncia, dello Stato, per debito costituzionale, a procedere unilateralmente alla regolamentazione di determinati rapporti giuridici. Abbiamo nella nostra Assemblea diversi colleghi che di ciò si sono occupati. Ho citato già l'onorevole Bozzi del PLI. Potrei aggiungere l'onorevole Vassalli del PSI. Potrei leggere un elenco di infiniti altri nomi, signor Presidente. Ma quanto al

risultato finale, è pacifico per tutti, e per lo stesso professor Arturo Carlo Jemolo, che le norme del Trattato e del Concordato si possono rivedere o per accettazione delle parti o per processo di revisione costituzionale: quale che sia la caratterizzazione dell'articolo 7, quale che sia il processo tecnico della cosiddetta costituzionalizzazione dei patti lateranensi.

Non mi servo nemmeno dell'argomento (pure imponente, per lo meno sul piano della deontologia politica e della deontologia legislativa) circa la prevalenza delle norme esterne sulle norme interne: qui non si tratta soltanto di un articolo della Costituzione, ma anche di un Trattato e di un Concordato: essi si riferiscono ad un fatto storico che tocca tutto quanto il nostro tessuto nazionale e investe e pervade di sé tutta la nostra storia e qualifica il nostro Risorgimento e la sua nobile conclusione!

Ebbene, mi voglio fermare soltanto su questo punto: qual'è la collocazione che tutta la dottrina e la stessa suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, hanno dato all'articolo 34 del Concordato?

Si è detto (non citerò l'autore, ma intendo ribadire il principio): « È unanime e pacifico il concetto che la statuizione dei patti lateranensi nella Costituzione coinvolge l'intangibilità del riconoscimento giuridico degli effetti civili del matrimonio canonico »; si è cioè riaffermata l'efficacia giuridica irrettrabile del matrimonio canonico, quale è nella sua essenza. L'essenza risulta dai canoni, che data l'ora non leggo, anche se mi sarebbe piaciuto di farlo. Si ritiene persino che le singole norme del Concordato non possano essere rivedute senza mettere in discussione tutto l'articolo 7 della Costituzione.

Mi limito a ricordare che dall'esame della relazione del Ministro Guardasigilli di allora (fatto che precede la legge, ma ne accompagna l'inserimento nell'ordinamento giuridico dello Stato), dalle obiezioni che vennero fatte, in modo particolare al Senato, da coloro che erano contrari al Concordato perché vi vedevano una limitazione della sovranità dello Stato (e si riferivano in modo preminente al riconoscimento degli effetti giuridici in favore del matrimonio canonico, che non avrebbe più permesso, almeno in quei casi, l'assunzione della libera facoltà legislativa del Parlamento italiano in materia di divorzio) e dal comportamento dei costituenti nei confronti dell'articolo 7, dall'esame di tutto ciò si ricava che coloro i quali più di altri hanno sottolineato l'aspetto della irreversibilità dell'articolo 34 del Concordato e della sua statuizione

in favore dell'indissolubilità irrettrabile, resistente, a qualsiasi espediente interpretativo, sono i veri avversari del Concordato. In sede di Assemblea Costituente tale posizione fu assunta proprio per evitare che esso fosse recepito nella Costituzione.

Il conflitto tra i due settori della sinistra, comunista e socialista, fu acerbo e la conclusione è a tutti nota: l'ha ricordata ieri, non senza una menzione accorata, l'onorevole Andreotti. Fu allora ribadito questo concetto: l'articolo 7 della Costituzione inibisce il divorzio nei matrimoni concordatari; e questi concetti furono ancor più specificamente e perentoriamente espressi in seno alla discussione dell'articolo 29.

È stato citato tante volte il Calamandrei. Egli non parlò di questo problema una sola volta, bensì tre volte, sempre ribadendo lo stesso concetto. In altri termini, non si trattò di un'espressione della quale si possa dire: *semel emissum verbum*, ma si trattò di una constatazione meditata, che non fu seguita soltanto dall'onorevole Gullo o dall'onorevole Cevolotto, ma da tutti coloro i quali chiesero che, almeno per il matrimonio civile e « solo » per esso, fosse lasciata al Parlamento la libertà di darne una libera definizione, prospetticamente permissiva del divorzio, che per altro nemmeno si delineava all'orizzonte. Per il resto, infatti, il problema non si poteva definire dall'angolazione religiosa, ma da quella sociale, tanto larga era la parte della popolazione, religiosa o no, che praticava il matrimonio concordatario! Si disse da tutti, nessuno escluso, che mai si sarebbe potuta verificare la estensione di una legge ordinaria di divorzio ai matrimoni concordatari, non consentendolo la Costituzione.

Una sola voce in contrario si elevò recentemente attraverso un articolo pubblicato in una enciclopedia giuridica: quella del professor Jemolo. Questi, avendo considerato che l'articolo 34 del Concordato si limita a riconoscere effetti civili al sacramento, e ciò per restituire dignità al matrimonio degli italiani celebrato secondo le tradizioni cattoliche, afferma che tali effetti ineriscono all'atto amministrativo civile, non quindi alla celebrazione; ineriscono cioè alla trascrizione (peraltro non disponibile né dai nubendi né dallo stesso sacerdote, che ha la funzione di ufficiale di stato civile). Ebbene, il professor Jemolo afferma che tra gli effetti civili deve considerarsi compreso lo scioglimento del matrimonio divenuto dissolubile. Questa trovata, va sottolineato, è stata così scaltra e manifestamente sofisticata e — aggiungo — così sprovve-

duta e inattesa, che anche il fronte dei divorzisti finì col dire: « sarebbe troppo bella se fosse vera » !

Dapprincipio non la prese in considerazione nessuno. D'un tratto prese quota e divenne il cavallo di battaglia dei divorzisti. Il miracolo si è verificato: il « bello » ora è diventato « vero » per gran parte della Camera. Quello che sembrava prima un atteggiamento velleitario — assolutamente incompatibile con la lettera e con lo spirito dell'articolo 34, con l'interpretazione che se ne diede prima, durante e dopo i patti lateranensi, in sede di Costituente e in sede di approvazione dell'articolo 7 e dell'articolo 29, ora è assioma: fra gli effetti civili si deve considerare compresa anche la risoluzione del matrimonio !

Ebbene, onorevoli colleghi, come potreste mai arrivare all'assurdo di dire che fra gli effetti del riconoscimento deve annoverarsi il disconoscimento ? Il regolamento degli effetti, chiarito nello stesso articolo 34 del Concordato, riguarda i rapporti tra i coniugi, durante il matrimonio, i rapporti tra i genitori e i figli, i rapporti sociali e patrimoniali, che sono catalogati in due capi autonomi rispetto al capo che nel codice civile prevede e regola i casi di scioglimento del matrimonio, i quali si riducono, poi, ad uno solo (oltre i casi di nullità, naturalmente), cioè al caso di morte. Come si può affermare, signor Presidente, che una simile operazione — quella cioè di dichiarare « cessati » gli effetti, vale a dire cessato il vincolo matrimoniale — sia compresa nel potere di regolamento degli effetti stessi del matrimonio ? Ma veramente la contraddizione nol consente ! Una cosa è riconoscere e regolare gli effetti di un vincolo, altra cosa — del tutto contraria — è misconoscere, far cessare il vincolo.

Ma c'è di più. Qui non si tratta di riconoscere o misconoscere, bensì di cassare, di cancellare effetti « che già erano stati attribuiti » ! Perciò ci troveremmo di fronte a questo assurdo (e si dice poi che non si viola il Concordato, e cioè non una legge interna, ma una legge di carattere costituzionale dello Stato !): il matrimonio canonico sopravviverà (chiamiamolo matrimonio concordatario, dal momento che da esso si fanno discendere effetti civili obbligatori e non più disponibili per i due nubendi), perché l'autorità competente a dissolverlo, per lo stesso Concordato, è il tribunale ecclesiastico con i dicasteri competenti. Orbene, nonostante il Concordato imponga di riconoscere quel matrimonio tuttora in vita, sussistente agli effetti giuridici, invece, con la proposta Fortuna — arbitraria-

mente e unilateralmente, senza nemmeno il ricorso alle forme « dovute » previste nella Costituzione — si dichiareranno eliminabili quegli effetti, anzi si casseranno, si cancelleranno. A me pare che il peso buttato nella bilancia della decisione legislativa sarebbe uno solo: il gladio di Brenno, il peso di una forza che rifiuta, anzi rinnega il diritto e la ragione: *sic volo, sic iubeo* ! Il pensiero è tentato da un ricordo tristissimo, la battuta di Stalin: di quante armate dispone il Papa ?

Ahimè ! Quali i riflessi di un simile atto ! Io prego i colleghi di considerare che, fra l'altro, se dovesse esserci veramente una problematica nella interpretazione della parola « effetti » (la parola « effetti » già presuppone un *prius*, e cioè l'esistenza del matrimonio, e l'esistenza del matrimonio non può essere travolta da coloro che debbono soltanto misurare, sul presupposto della sua esistenza, nella quale non possono interferire, gli effetti che essa produce nell'ordinamento giuridico) ebbene, per espressa clausola contenuta nei Patti Lateranensi in caso di dubbi interpretativi, le due « alte parti » si debbono consultare. La proposta Fortuna-Baslini tiene conto di ciò ? Basterebbe tener conto, tuttavia, al di là degli aspetti giuridici, di una circostanza che, modesta in sé, finirebbe però con l'attingere talmente il folclore da passare alla ribalta delle più spassose commedie, delle quali saremmo presi in giro legislatori ed organi esecutivi. Per l'articolo 34 del Concordato, signor Presidente, il sacerdote celebrante deve leggere agli sposi (e questo gli compete come obbligo di ufficio, che è penalmente protetto) gli articoli del codice civile che riguardano gli effetti del matrimonio; ma se l'immagina ella, signor Presidente, il sacerdote in Chiesa diventato propagandista dell'onorevole Fortuna ? Egli infatti si troverebbe a dover dire ai coniugi: vi debbo informare che, nonostante io vi stia astringendo col vincolo sacramentale, voi, però, potrete divorziare lo stesso !

Ed il sacerdote dovrebbe proclamare ciò nel momento stesso in cui unisce in matrimonio gli sposi ! Si reciterebbe una scenetta che io definirei folcloristica, ma che sarebbe certamente pittoresca ! Al centro della solennità, il sacerdote si farebbe propagandista dei suoi detrattori, anzi degli avversari dell'istituto stesso del matrimonio che egli celebra, e nel momento stesso della celebrazione ! Sembra umoristico ed invece è tragico. Sono, dunque, due concetti assolutamente incompatibili; altro è « riconoscere » gli effetti, altro è dichiarare « cessati » gli effetti stessi. L'ope-

razione di eliminazione e di cancellazione degli effetti, trascende un mero regolamento interno di questi effetti (stabilire quali i diritti, quali i doveri, quali le prestazioni, quali le controprestazioni corrispondenti, quale il diritto successorio), perché, invece, con la proposta Fortuna si viene ad incidere addirittura sull'esistenza stessa del vincolo.

Il nostro Gruppo parlamentare sta dando una manifestazione esemplare di correttezza regolamentare, perché non ha fatto ricorso ad alcuna forma di sabotaggio: questo dovrebbe essere apprezzato dai colleghi. Ma l'articolo in discussione è fondamentale, almeno per la nostra parte e i colleghi mi perdoneranno un sì lungo intervento; ma l'argomento è per noi assai impegnativo. Comunque, mi avvio alla conclusione, data anche l'ora tarda; e vorrei concludere prescindendo per un momento dalle mie convinzioni, che sono fermissime, che sono indeclinabili, e che non sono solo le mie o quelle del mio Gruppo parlamentare ma, penso, della maggioranza del popolo italiano.

Ribadisco che in caso di interpretazioni difformi, i rapporti dovrebbero essere regolati con incontri tra le due « alte parti », poiché ciò è stabilito da espressa clausola dei Patti lateranensi. Noi la ignoriamo! *de minimis non curat praetor*?

Orbene: c'è qualcuno, anche uno solo, che potrà mettere in dubbio l'esistenza almeno di una gravosa, difficile problematica politica e giuridica su questo punto? Oseranno i colleghi essere così certi, sicuri, tranquilli, da affermare che le cose che abbiamo dette, e che appartengono, ripeto, al patrimonio di tutta la cultura giuridica nazionale, salvo una sola voce — *sola Sperlinga negavit* — non sollevino una certa problematica? Su questo delicato aspetto vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Se ancora fosse possibile! ma forse è impossibile: noi, in questa sede, stiamo parlando per la responsabilità che ci incombe. In un terreno così franoso, pieno di dubbi, di incertezze — chiamiamole « almeno » incertezze — di diritto interno, di diritto costituzionale e di diritto esterno, come si può dire che non si è di fronte ad una disciplina che mette in gioco non solo l'ordinamento costituzionale, ma rapporti che da parte di tutti si dicono ormai definitivamente assestati e sono alla base della pacificazione e dell'unità italiana? L'unità dello Stato non si fa solo con i territori che si annettono, ma si fa soprattutto con l'unità delle coscienze, con la unità spirituale degli italiani attorno allo Stato unitario.

La nazione — fu questa la nostra ambizione in ogni tempo — deve coincidere con lo Stato; l'*affectio* del cittadino verso lo Stato deve essere pari a quella che egli professa verso la nazione; civiltà nazionale e civiltà giuridica devono parlare lo stesso linguaggio. Questo fu il significato del grande evento che porta la data dell'11 febbraio 1929, e che completa, senza smentirlo, il 20 settembre, di cui tra qualche mese celebreremo il centenario.

Questa unità spirituale, che è la vera unità di popolo e che fu l'aspirazione del nostro Risorgimento, credono i colleghi seriamente di poterla servire andando incontro, in un piano inclinato così franoso, così equivoco, a delle prospettive così incerte in ogni ordine (da quello costituzionale a quello politico), ad una rottura così drammatica e dolorosa? I colleghi possono ingannarsi su questo, o credono che debba avere efficacia il loro strano monito: se la parte cattolica del popolo italiano si muoverà, allora essa, agitando lo schermo clericale, si prenderà la responsabilità dello scontro religioso?

No, signor Presidente, non credo sia legittimo inveire contro chi voglia reagire alla violenza e ripristinare un diritto offeso: una simile minaccia appartiene ad una mentalità che io certamente non oso attribuire ai colleghi, che pur hanno parlato di quel tal modo.

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, la prego di concludere.

ALESSI. Senz'altro, signor Presidente. Ritengo che in questo caso il ricorso al *referendum*, cioè al controllo della volontà popolare, sarà un'altra delle fatali complicazioni, che deriveranno appunto dalla approvazione di questo articolo 2. È proprio con l'articolo 2, infatti, che si compromettono i diritti ecclesiastici custoditi dalla Costituzione, oltre ai diritti propri dei cittadini. Senza l'articolo 2 certamente nulla perdono persino i sostenitori del divorzio; con l'articolo 2 invece si opera quella rottura che dà origine ad un dramma serio, e che non è pertinente d'altra parte agli interessi dei singoli partiti.

E qui vorrei richiamare al ricordo dei liberali lo sforzo esimio ed egregio che in altri tempi fecero i cattolici liberali e i liberali cattolici, conducendo la nazione alle soglie del 1915 e poi al 1919, sforzo che si rivelò la profonda trasformazione nazionale secondo il desiderio e la vocazione di tutti i buoni cittadini.

La stessa cosa potrei dire ai colleghi socialisti: credono di rispettare lo spirito del drammatico incontro carcerario fra il nostro don

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

Albertario e Filippo Turati e del sacrificio di sangue che accomunò il nostro don Minzoni a Giacomo Matteotti? Sacrificio che ha dato i suoi frutti nella storia? Come credono di servirli questi incontri? Scavando un solco così profondo di risentimento, infergendo una così sanguinosa ferita a tutto lo schieramento cattolico?

La stessa cosa vorrei dire ai comunisti: pensano che la compromissione del principio costituzionale che si va a consumare, sia pure con un aggiramento — attraverso un espediente che chiameremo « bravo » e tale da realizzare una vera e propria violenza — non debba costituire un precedente gravissimo che un giorno potrebbe ripetersi non so a danno di chi e noi speriamo a danno di nessuno?

Di qui il mio invito: rimuovere questo articolo, vuol dire creare alla legge una sua ambientazione particolare, motivata soltanto dalla richiesta del divorzio; mantenerlo vuol dire accettare delle implicazioni, rivelare dei propositi suscettibili di dar luogo non solo ad un grave dramma per le nostre coscienze, ma ad un grave dramma nella storia del popolo italiano. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

LENOCI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, ritiene di confermare l'opinione già espressa sulla sostanza degli emendamenti presentati e sulla quale, del resto, già si è pronunziata questa Camera. La Commissione esprime pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento e quindi contrario all'articolo 2.

PRESIDENTE. Siccome all'articolo 2 vi sono soltanto emendamenti soppressivi, seguendo la procedura normale dovrò mettere in votazione il mantenimento dell'articolo 2. È chiaro che coloro che ne vogliono la soppressione, voteranno contro.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, è necessaria una telegrafica dichiarazione da parte nostra perché non rimangano qui e fuori di

qui equivoci sul significato dell'emendamento soppressivo or ora efficacemente illustrato dal collega Alessi, e che ci apprestiamo a votare nella forma positiva o negativa, che sarà decisa dalla Presidenza.

Deve essere chiaro che il nostro emendamento non è ispirato al favore per una doppia disciplina, in tema di divorzio, per i matrimoni civili e per i matrimoni concordatari, tesi che noi abbiamo ripudiato e che non condividiamo in modo assoluto. Noi intendiamo soltanto contribuire, con una convinzione quantitativamente umile ma fermissima, a che non si legiferi inutilmente e su un terreno che reputiamo, come ha detto bene il collega Alessi, indisponibile. Cerchiamo di evitare, cioè, che si legiferi senza la procedura di revisione costituzionale.

Io vorrei che almeno questa cautela per una norma transitoria, che può essere valida solo attraverso una procedura di revisione costituzionale, i colleghi divorzisti avessero preso o prendessero.

Senza la procedura di revisione costituzionale noi sappiamo che non è lecito, in virtù dell'articolo 7 della Costituzione, annullare la indissolubilità civile del matrimonio concordatario. Abbiamo citato (e pertanto mi astengo dal ripeterle in questo momento) le testimonianze di tutti i colleghi che si occuparono della questione all'Assemblea Costituente. Nessuno di voi, colleghi divorzisti, ha potuto citare una testimonianza in senso opposto.

Per questo crediamo necessario ribadire con estrema fermezza che non vogliamo essere considerati come coloro che, oltre tutto, tacendo, abbiano cooperato a dare un'illusione penosa per quasi tutti coloro (e sono 99 casi su cento) che attendono la possibilità di divorziare.

Noi riteniamo, come abbiamo detto nei giorni passati, che la Corte costituzionale non potrà, se adita, che cancellare questo articolo e non vorremmo, onorevoli colleghi, che la Lega italiana per il divorzio fosse un giorno costretta a rivolgere contro di noi l'accusa di aver votato una « legge-truffa »! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, di cui gli onorevoli De Marzio ed altri (emendamento 2.1) e Andreotti ed altri (emendamento 2.2) propongono la soppressione.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

(La seduta, sospesa alle 14,00, è ripresa alle 16,30).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

Senatori BISORI, BARGELLINI e SALARI: « Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi » (Approvata da quella VI Commissione permanente) (2059);

« Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia » (Approvato da quella III Commissione permanente) (2060);

« Contributo al programma dell'Organizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) » (Approvato da quella III Commissione permanente) (2061);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: « Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (Approvata da quella VI Commissione permanente) (2062).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

DELFINO, Segretario, legge:

« Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi:

1) quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva:

a) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole;

c) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli;

d) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti o per qualsiasi altro delitto non colposo consumato o tentato ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1, del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b), c) e d) del numero 1 del presente articolo;

b) è stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi per poter iniziare causa di divorzio le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

c) l'altro coniuge è ricoverato da almeno cinque anni in ospedale psichiatrico a causa di malattia mentale di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione di vita familiare;

d) l'altro coniuge, quale cittadino straniero, ha ottenuto all'estero, l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

e) il matrimonio non è stato consumato ».

RICCIO. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'articolo 3, interverrò su due temi. Il primo tema riguarda l'incostituzionalità e l'illegittimità del divorzio conseguente alla sentenza di separazione personale. Il secondo tema invece riguarda l'incostituzionalità e l'illegittimità del divorzio come conseguenza di una sentenza penale di condanna.

Sul primo tema, anche se si accoglie la tesi della « stabilità » della famiglia, e non

quella della indissolubilità del matrimonio, si giunge alla conclusione del divorzio per consenso o per fatto di dissenso. La tesi della stabilità venne presentata in sede di sottocommissione della « Commissione dei 75 » alla Costituente; ma fu respinta. Essa però è stata ripresa nella ricostruzione dell'ordinamento costituzionale (vedi Giorgianni, *Problemi attuali di diritto familiare*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1956, p. 749 e seguenti; vedi Esposito, *La costituzione italiana*, Saggi, Padova, 1954, p. 140) ed è stata anche ripresa in sede parlamentare. Se ne trova un accenno nel parere del 19 gennaio 1967 della Commissione affari costituzionali (in *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte della Camera dei deputati*).

Nella concezione costituzionale, la « stabilità » si imporrebbe come esigenza inderogabile del vincolo familiare. Da questo principio si deduce la esclusione di una risolubilità per effetto di mero consenso. L'Esposito, per esempio, esclude « la risolubilità per effetto del mero dissenso liberamente manifestato, indipendentemente dall'esistenza di cause obiettive di giustificazione », per la circostanza « che il matrimonio costituisce nella nostra Costituzione il fondamento della famiglia come società naturale (l'inizio di una istituzione ed esso stesso una istituzione) ».

Io sono sostenitore convinto dell'idea che il principio dell'indissolubilità del matrimonio è costituzionalmente garantito; però, ammettendo in tesi di polemica solamente la stabilità, non si può per questo non respingere il divorzio per consenso. La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel citato parere, votato a maggioranza il 19 gennaio 1967, afferma: « Dai principi costituzionali della unità e della stabilità della famiglia, infatti, deriva non già l'indissolubilità del matrimonio, bensì solo l'incostituzionalità della norma che prevedesse il puro e semplice divorzio consensuale. Il divorzio consensuale e il divorzio per mero dissenso tra i coniugi, dunque, non può essere introdotto nell'ordinamento giuridico in quanto in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione, e cioè con il principio della stabilità come esigenza indelegabile del vincolo matrimoniale. »

L'idea della stabilità è stata ripresentata anche nella discussione in aula alla Camera dei deputati. A me sembra che debba essere considerata, in maniera rilevante, la nota della Commissione affari costituzionali in rapporto al caso b) del n. 2 dell'articolo 3: « ...sia stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata

la separazione consensuale ovvero sia intervenuta separazione di fatto, quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni ».

Mi sembra addirittura evidente che si tratti di un caso di divorzio consensuale. Né viene mutata la situazione dall'emendamento introdotto dalla Commissione, secondo il quale si richiede che le separazioni debbano protrarsi « ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, nella procedura di separazione personale » e che il periodo della separazione di fatto debba avere la durata di cinque anni « dalla cessazione effettiva della convivenza ».

La dimensione temporale, la durata dell'avvenimento, non può mutare il rapporto matrimoniale inteso come fondamento della stabilità della famiglia. La separazione consensuale, la separazione di accordo, è l'avvenimento consensuale che porta al divorzio: il divorzio è dunque consensuale. Tale realtà consensuale non viene superata dalla sentenza omologativa del tribunale, la quale è meramente processuale, cioè dà forza giuridica ad un accordo raggiunto.

Anche la separazione legale si inquadra nel caso del divorzio per consenso, almeno nella ipotesi in cui il dissenso sia manifestato indipendentemente dall'esistenza di cause obiettive di giustificazione. In tale caso il dissenso è una manifestazione di volontà con cui, immotivatamente, almeno sotto l'aspetto giuridico espresso, viene ritirato il consenso dato al matrimonio.

Nell'altra ipotesi, e cioè di separazione legale per cause obiettive di giustificazione, causa di divorzio, in un ordinamento giuridico rispettoso dei diritti della famiglia e dell'uomo, dovrebbe essere definita questa causa obiettiva di giustificazione. In altri termini, non la sentenza legale di separazione in sé può essere causa di divorzio, ma la fattispecie giuridica espressamente determinata: l'ingiuria grave, l'adulterio.

Considerando, invece, la separazione legale, si ricade nel divorzio consensuale, in quanto il divorzio è legato unicamente al consenso o al dissenso manifestato nella procedura di separazione personale. L'obiezione assume maggior peso di fronte a chi afferma che si tratta di divorzio automatico come conseguenza della sentenza, e cioè che la sentenza di separazione personale è l'unica base del divorzio. Invero è posta in maggiore risalto la mancanza di una causa obiettiva di giustificazione,

per cui appare maggiormente evidente che si tratta di un caso di divorzio per consenso o dissenso. Se non è così, si giunge ad un'altra ipotesi lesiva dei diritti della famiglia e dell'uomo.

La separazione personale è istituto organizzato su fatti con un proprio finalismo, ed i fatti, che danno adito alla separazione personale, non possono essere base del divorzio. Essi sono valutati per la separazione personale, agli effetti giuridici: la loro rilevanza nel mondo della giustizia si consuma con la sentenza di separazione personale, che non è di scioglimento del matrimonio. La sentenza produce i suoi effetti, nel regime di separazione, eliminando il dovere della coabitazione.

Guardiamo l'altro aspetto della situazione.

Può una sentenza di separazione, che è costitutiva del diritto a vivere separati, produrre l'evento dello scioglimento?

Sarebbe un fatto di Stato, un divorzio di Stato, disposto dallo Stato; un divorzio conseguenza ed effetto di una sentenza; un divorzio meccanico ed autoritario, in quanto non legato a fatti umani, né legato a fatti assunti in una norma giuridica.

Lo Stato di diritto si esprime nell'ordinamento giuridico, che si basa sulle fattispecie previste; si sarebbe, perciò, nel caso dell'arbitrio e della tirannia. I sostenitori voltano la faccia a questa realtà, e, richiamandosi ad una concezione libertaria ed egualitaria, affermano che vi sarebbe un'ulteriore verifica del fatto, nel senso che la separazione deve durare ancora per cinque anni. Ma a quale fatto si riferisce la verifica? Non alla sentenza, che non è un fatto; non al fatto posto a base della sentenza, che non può aver rilevanza autonoma per una dichiarazione di divorzio. Il fatto, in rapporto al quale si ha la verifica, è la persistenza del dissenso, la mancanza di conciliazione. Risulta chiaro ancora una volta che si tratta di divorzio per consenso o per dissenso. È stato anche affermato che, quando nella riforma dei diritti di famiglia sarà introdotta la separazione per fatto incolpevole, si avrà la giustificazione del caso di divorzio.

Rileviamo che nell'ordinamento costituzionale familiare non è introducibile la separazione personale per fatto incolpevole; ma, a parte questa osservazione, il collegamento tra separazione per fatto incolpevole e divorzio indica espressamente che si vuole un divorzio per dissenso. La dimostrazione dell'impossibilità di un divorzio per consenso o per dissenso può essere data anche per altra via. Si ammette che il matrimonio costituisca un'entità autonoma pur strettamente connessa ai rap-

porti giuridici coniugali ed a quelli familiari; si afferma che il fatto-matrimonio sia caratterizzato dal libero consenso dei nubendi, dall'intervento del pubblico ufficiale e dall'interesse allo stato coniugale, che costituisce il nucleo fondamentale del matrimonio.

Ora, se questo interesse è un elemento della fattispecie-matrimonio, e non una sua conseguenza, non può essere introdotto il divorzio di consenso o dissenso. Il divorzio interverrebbe su una fattispecie già formata, su una fattispecie sana, almeno sotto il profilo giuridico; esso opera una modificazione degli effetti, del rapporto nato dalla fattispecie matrimoniale; e ciò è inammissibile.

L'interesse alla validità del matrimonio, fondamento della famiglia, non viene meno, perché la famiglia si è sfasciata; sia che vi siano figli, sia che non vi siano, l'interesse tipico della fattispecie rimane, come rimane vivente l'interesse tipico della fattispecie penale, nonostante la sua violazione.

Comunque, il giudizio sulla caduta dello interesse tipico della fattispecie, non può essere rimesso ai coniugi né direttamente né indirettamente, ma deve essere affidato alla autorità dell'ordinamento, trattandosi di un bene indisponibile e di altissimo interesse sociale, come risulta dalla disciplina inderogabile apprestata dal legislatore per il matrimonio e dalla normale irrilevanza dell'intento nella formazione della fattispecie.

« Neghiamo in maniera assoluta - afferma il Galasso - (« Note in tema di matrimonio », *Rivista del diritto matrimoniale*, 1966, pagina 27) che i coniugi possano, con un atto volontario o con un comportamento equivalente, quale è la separazione di fatto o l'abbandono del tetto coniugale, ottenere la risoluzione del rapporto coniugale ».

I divorzisti di fronte a tali argomenti avrebbero dovuto abbandonare i casi della separazione di fatto e della separazione consensuale. Non l'hanno fatto, perché avrebbero creato delusioni, non nei portatori di cartelli divorzisti in piazza, ma negli organizzatori di tali manifestazioni, i quali vogliono il divorzio-sanatoria; e, così, dopo aver riconosciuto la esattezza dei principi, sono essi che, ponendosi in grave contraddizione con la Costituzione, affossano la proposta di legge.

Ritengo doveroso ancora insistere sulla illegittimità costituzionale del divorzio, conseguenza della sentenza di separazione legale. La legge non è in grado di ricavare dal comportamento delle parti l'esistenza di quell'interesse che sta a fondamento del matrimonio,

giacché la sua realizzazione può avvenire contro la volontà degli stessi titolari, trattandosi di interessi sociali.

La separazione legale, pur modificando i rapporti coniugali, non incide in maniera radicale sulla fattispecie originaria, per cui essa non può essere causa automatica di divorzio.

Non può inoltre essere considerata causa di divorzio la mancata conciliazione per cinque anni dopo la dichiarazione di separazione legale, perché la mancata conciliazione è un fatto volontario dei coniugi, e perché con la separazione legale l'interesse allo stato coniugale non viene meno del tutto, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo temporale.

I fatti, posti a base della separazione legale, non possono automaticamente costituire una causa di divorzio a distanza di cinque anni, sia perché, valutati in sede di separazione legale, hanno esaurito la loro rilevanza giuridica, sia perché, nell'ordinamento italiano, i fatti di separazione sono colpevoli o, almeno, volontari.

In termini chiari, dunque, anche se l'interesse individuale viene meno con la separazione, non viene meno l'interesse sociale né la funzione sociale del matrimonio. Permane l'interesse sociale, su cui l'interesse puramente individuale deve soccombere.

Dunque, non solo il caso di divorzio per separazione di fatto o consensuale, ma anche il caso di divorzio per separazione legale dichiarata, è contrario al principio della stabilità: l'un caso equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento il divorzio per mutuo consenso, l'altro il divorzio per mutuo dissenso. In ogni caso è la negazione assoluta del principio monogamico.

Dal punto di vista pratico, una volta ammesso il principio, la sentenza di separazione personale diverrebbe facile traguardo di un accordo fraudolento tra coniugi sitibondi di libertà, non certo preoccupati di non ingannare la giustizia.

La norma in atto è stata costruita in modo da rendere possibile la frode processuale. Ogni norma dev'essere formulata, in modo da evitare che siano compiuti, con facilità, atti apparenti per frodare la legge. « A qualunque corrente dottrina ci si riferisce — scrive il Gismondi (Il matrimonio e la società civile. Studi giuridici in onore di Filippo Vassalli, Torino, pagina 918) — non si può non prendere netta posizione contro la *fraus legis*, che, consentendo di raggiungere di fatto risultati proibiti dalla norma astratta, è uno dei fenomeni più pericolosi dal punto

di vista morale e sociale, in quanto incide sul fondamento stesso dell'ordinamento ».

Le esperienze divorziste dimostrano che è facile far apparire un domicilio in altro paese; così sarà facile, di fronte ad una norma così genericamente formulata, determinare apparenze di fatto per giungere al divorzio.

Non sarebbe neppure esatto, in questi casi, affermare che lo scioglimento del matrimonio non farebbe che accertare e sanzionare una situazione irreparabilmente definita; non in rapporto ai coniugi, in quanto la coabitazione e la collaborazione potrebbero essere sempre, in ogni momento, riprese, per volontà; non in rapporto ai figli, in quanto la educazione e la istruzione dei figli deve continuare da parte dei due coniugi.

La educazione dei figli è un compito ed una prerogativa della famiglia. La Costituzione, nel sottolineare che il dovere dei genitori di educare i figli è anche un loro diritto (articolo 30), esclude ogni sindacato al riguardo. Dal che si deduce che né la famiglia si è irreparabilmente distrutta, né la famiglia può essere distrutta per volontà, diretta o indiretta, dei coniugi. E voglio richiamare una testimonianza per concludere su questo primo tema. Il professor Jemolo nel suo articolo: « L'azione cattolica contro il divorzio. Una campagna infelice », pubblicato su *La Stampa* del 28 novembre 1968, dopo essersi violentemente scagliato contro la Chiesa, afferma: « Per restare al divorzio, ... c'è un punto su cui tutti, credenti ed atei, dovrebbero essere concordi: se verrà una legge divorzista, sia rigorosa, non consenta lo scioglimento che in pochi casi, mai dopo un breve periodo matrimoniale. Perché il pericolo non è quello di cui tanto si parla, che aperto uno spiraglio tutti vi passano (se si dovesse considerare la giurisprudenza della Cassazione in difesa della indissolubilità del matrimonio, sarebbe piuttosto da temere che seguisse della legge divorzista quel che seguì delle norme sulla punizione dei reati fascisti, che non si trovasse mai il caso cui applicarla). Bensì l'altro: che possa diminuire la tolleranza delle giovani coppie (anche i matrimoni felici hanno un periodo di rodaggio, di adattamento, in cui sorgono piccoli screzi), indurre mariti e mogli ad essere meno pazienti. Per questo il divorzio non dovrebbe essere concesso che in casi gravissimi. E dovrebbe poi escludersi che la separazione possa, per un decorso anche lunghissimo di tempo, convertirsi in divorzio; questo lederebbe veramente la libertà religiosa dei cattolici, impedendo loro di ricorrere alla separazione.

Non sto qui ad esaminare i progetti presentati; è la questione di principio che mi interessa ».

Gli onorevoli Fortuna, Baslini e Spagnoli, che si sono tante volte richiamati agli insegnamenti del maestro Jemolo, hanno, poi, trascurato i suoi suggerimenti. La norma dell'articolo 3, n. 2, lettera b) è oscura, generica, pericolosa: non deve essere approvata; ma, onorevoli colleghi, se non stiamo giocando una farsa farisaica, in cui tutti dicono di voler rispettare la libertà religiosa dei cattolici, ma tutti in realtà la vogliono mortificare, occorre non votare la norma che lede « la libertà di coscienza dei cattolici, impedendo loro di ricorrere alla separazione ».

Passo al secondo tema del mio intervento, cioè l'incostituzionalità ed illegittimità del divorzio come conseguenza di una sentenza penale di condanna.

L'idea del divorzio come sostitutivo penale venne presentata da Enrico Ferri (*Sostitutivi penali, Archivio di psichiatria*, 1880, n. 67, p. 220) « Sostitutivo penale », è, secondo il pensiero del Ferri, un surrogato della pena, che si ricollega all'organizzazione generale della difesa sociale contro il delitto. Nei limiti della sua efficacia, sembra a me vero sostitutivo della pena.

Il concetto di sostitutivi penali si riassume, sempre secondo il Ferri (*Sociologia criminale*, I, pag. 475), in ciò « che il legislatore, abbracciando con lo sguardo l'andamento e le manifestazioni dell'attività individuale e sociale e scorgendone le origini, le condizioni, gli effetti, tenga conto delle leggi psicologiche e sociologiche, per le quali è possibile rendersi padrone o per lo meno avere il controllo di una gran parte dei fattori criminali, e specialmente di quelli sociali, per influire così in modo indiretto, ma più sicuro, sull'andamento della criminalità ».

E tanto si riduce a dire, avverte il Ferri (*Sociologia criminale*, pag. 476); « che alle disposizioni legislative (politiche, economiche, civili, amministrative, penali), dai più grandi istituti ai minimi particolari, sia data una tale orientazione, per la quale l'attività umana, anziché essere minacciata meno efficacemente di repressione, sia guidata in modo continuo ed indiretto nelle vie non criminali, con l'offrire libero sfogo alle energie ed ai bisogni individuali, urtandoli il meno possibile e scemando le tentazioni e le occasioni di delinquere ».

Sicché, i sostitutivi penali sono, nella teoria del Ferri, surrogati della pena, collegati alla organizzazione generale della difesa so-

ciale contro il delitto, mezzi di attuazione della difesa preventiva indiretta. Quindi per il Ferri (*Principi di diritto criminale*, 1928, 51) il divorzio sarebbe un sostituto penale ed impedirebbe molti reati di bigamia, di adulterio, di omicidio. « È facile vedere nell'ordine criminale » — conclude il Ferri — « che dove l'indissolubilità del matrimonio rende impossibile lo scioglimento legale di un vincolo, divenuto insopportabile, se ne provoca troppo facilmente la rottura criminosa ». A negazione dell'osservazione psicologica stanno l'esperienza ed i dati statistici, nel senso che il divorzio non costituisce un mezzo per togliere ed impedire, indirettamente, le spinte criminali; questa, però, è questione di sociologia criminale, sulla quale, per altro, mi sono già espresso nella discussione generale.

Per quanto si riferisce, invece, al sistema penale, occorre osservare che i sostitutivi penali: a) non sono pene, se sono un surrogato della pena; b) non sono misure di sicurezza, in quanto concepite come cause di prevenzione generale indiretta della criminalità; c) non sono misure di polizia, le quali sono sempre misure individuali.

Non si tratta, dunque, di provvedimenti penali né di provvedimenti di sicurezza sociale, ma di mezzi di igiene preventivi nel dominio della criminalità. Sorge, perciò, il problema: la Repubblica, che tutela i diritti essenziali dell'uomo ed i diritti del matrimonio, rimane rispettosa di tali diritti, quando, con una norma autoritaria, dispone lo scioglimento del matrimonio come conseguenza di una condanna penale?

Al problema, nello Stato repubblicano italiano, deve essere data risposta negativa; l'ordinamento costituzionale non permette che il divorzio possa conseguire alla sentenza penale.

Chiarisco, per poter dare la dimostrazione della nostra tesi, che l'onorevole Fortuna ha abbandonato l'idea del divorzio-sostitutivo penale, per giungere al divorzio-sanzione penale. « Non sembra giusto — si legge nella relazione dell'onorevole Fortuna — costringere l'altro coniuge onesto e intemerato a conservare un legame con chi si è reso autore di una azione criminosa, particolarmente quando essa rivela una tendenza contraria, incompatibile e pregiudizievole con l'esercizio della patria potestà, dell'autorità maritale e con una ordinata e regolata vita coniugale ».

Osserviamo, in contrasto con la tesi, anzitutto che l'interesse tipico del matrimonio non viene meno, nel caso di condanna penale. Il fatto-matrimonio, caratterizzato dal libero

consenso dei nubendi e dall'interesse allo stato coniugale, permance; considerando quell'interesse un elemento della fattispecie-matrimonio, e non una sua conseguenza, non può non ammettersi che lo scioglimento opererebbe su una fattispecie formata, tuttora sana, almeno sotto l'aspetto giuridico.

Il matrimonio è una entità autonoma; e la famiglia è un ordinamento autonomo, inteso quale organizzazione; l'articolo 29 della Costituzione ha questo significato, per cui il matrimonio da una parte consiste in un complesso di regole imposte ai coniugi in vista del loro particolare *status*, e dall'altra è un ordinamento, in un certo senso autonomo, eppure dipendente dall'ordinamento statale, secondo la concezione pluralistica del diritto.

Posta la contemplazione legislativa unitaria dell'istituto, per cui si ha coesistenza, all'interno del negozio, del momento strutturale e di quello finale, e posto il riconoscimento costituzionale da parte dello Stato dei diritti della famiglia, fondata sul matrimonio, lo Stato non può, senza superare l'autolimitazione di competenza segnata dalla coordinazione e dalla subordinazione degli ordinamenti, né dar valore ad un atto volontario o ad un comportamento equivalente dei coniugi tendente allo scioglimento del matrimonio, né disporre uno scioglimento come sanzione del comportamento illecito di uno dei coniugi.

L'ordinamento può eliminare gli effetti di un fatto che non ha più rilevanza giuridica, in quanto è venuto meno l'interesse tipico, che è alla base del fatto stesso; ma nel caso del matrimonio, fondamento della famiglia, non può essere affidato ai coniugi il giudizio sulla cessazione dell'interesse tipico, trattandosi di un bene indisponibile e di fondamentale importanza sociale; ma non può essere attribuito neppure allo Stato, di negare la volontà autonoma fondatrice della famiglia, annullando il negozio, autonomamente costituitosi e con uno statuto prestabilito. Lo Stato può, per soddisfare un interesse pubblico, prevedere la sospensione dell'esercizio di diritti familiari, ma non la estinzione del matrimonio, quale ordinamento e quale organizzazione. Da quanto finora esposto deriva la inammissibilità e la incostituzionalità non solo di uno scioglimento per volontà dei coniugi, ma di uno scioglimento previsto come conseguenza di una condanna penale.

E da tener presente, inoltre, che l'ordinamento penale può prevedere per il reo sanzioni di natura personale, quali la decadenza dall'esercizio di un diritto familiare, ma non sanzioni negatrici dei diritti inviolabili del-

l'uomo, quale è il diritto al matrimonio, essenziale per la stessa libertà e dignità umana. L'ordinamento penale può prevedere sanzioni per il reo, ma non per il matrimonio e per la famiglia. Il divorzio scioglie il matrimonio e la famiglia anche se giova o danneggia il coniuge e lo Stato non può, senza violare i diritti dell'uomo ed i diritti della famiglia, espropriare l'uomo della libertà matrimoniale.

Il divorzio, dunque, non può essere previsto come sanzione accessoria di un delitto, in quanto lo scioglimento riguarda il matrimonio e la famiglia, e non già la persona del reo.

Il divorzio, infine, non può essere una pena, posto il fine educativo di questa. Infatti il trapasso dallo stato autoritario allo stato sociale di popolo, modellato nella Costituzione italiana, implica anche, per conseguenza, una trasformazione della concezione della pena in relazione al fatto che, superato il concetto di rivalsa e di intimidazione, ormai il diritto penale è inteso come rivolto a svolgere una funzione rieducativa e cautelativa.

La pena, ogni pena, oltre che alla rieducazione e alla garanzia, serve alla « risocializzazione »; si rivolge non solo all'« attore », ma all'« uomo ». L'uomo, considerato sotto l'aspetto occasionale di una singola azione, e cioè solo come « attore », è mutilato; la sua immagine è mutilata. L'articolo 27, terzo comma, della Costituzione fissa il principio che « le pene devono attendere alla rieducazione del condannato ». Il principio si sviluppa in rapporto alla natura della norma e della pena, al destinatario della norma penale ed al fine della pena, per cui deve escludersi che il divorzio possa essere considerato come tale.

Quanto al destinatario della norma penale e della pena, occorre considerare che l'articolo 2 della Costituzione stabilisce che lo Stato riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo. Non v'è dubbio che diritto dell'uomo, primario, congenito, connaturato sia quello di essere considerato come uguale agli altri. Ora, perché i vari soggetti siano ragguagliati o ponderati alla stregua dell'uguale dignità, occorre il riferimento ad una misura direttiva universale. Il principio del valore della persona, riconoscibile ugualmente in diversi soggetti, è dunque e deve essere presupposto come criterio fondamentale della norma in genere e della norma penale in specie. Da questo principio nasce una serie di diritti fondamentali, che devono essere riconosciuti egualmente a tutti gli uomini, in quanto attengono alla virtualità della loro natura sovrasensi-

bile: cioè i diritti naturali di libertà. Non si ha, dunque un'uguaglianza di trattamento per quanto si riferisce alle prestazioni reciprocamente dovute le quali si determinano con riguardo al merito, ma una uguaglianza di diritti e di obblighi di fronte all'ordinamento giuridico.

Da questo principio nascono prospettive fondamentali, in materia matrimoniale. La famiglia, alla quale sono riconosciuti dallo Stato i diritti, essendo una società fondata sul consenso reciproco, e cioè una effettiva e concreta comunione di vita, non può essere considerata dallo Stato come una cosa. Lo Stato ha il dovere di tutelare la famiglia, come entità autonoma, e di sostenere l'attuazione dello scopo del vincolo matrimoniale obbligando i consociati ai rispettivi doveri derivanti dal consenso prestato o dalla natura della comunione medesima, sempre con riferimento agli elementi e fini essenziali della persona, e cioè al suo valore assoluto. Esso, quindi, è organo di tutela dei diritti della famiglia e dei diritti naturali degli individui che la compongono; tutelare significa sostenere, mantenere in vita, assistere, non sciogliere e annullare.

Lo Stato, dunque, quando dispone lo scioglimento del matrimonio in caso di violazione di norme penali, sconfinando dai suoi limiti sotto un duplice aspetto, in quanto considera la famiglia come una cosa e non come un soggetto di diritti ed in quanto esercita un potere che non è di tutela, propulsivo, attivo e creativo, ma che è di distruzione, negativo e dissolvente.

Tra Stato e famiglia, nel momento in cui questa viene fondata, si determina un vincolo di giustizia, per cui lo Stato, prendendo atto del nascimento della nuova famiglia, assume l'obbligo di seguirne lo sviluppo e la tutela per sempre. Lo Stato, dunque, violerebbe questo rapporto di giustizia ove annientasse la famiglia ed il matrimonio, in conseguenza della violazione di una norma penale commessa da un membro della famiglia stessa.

Quanto alla pena, occorre dire che il divorzio, quale sanzione penale, è in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, e con l'articolo 2 della Costituzione, sia perché non ha un fine di emenda personale, sia perché, quando alla pena non viene mantenuto il carattere correttivo, il reo viene considerato come mezzo e non come fine.

Ostacoli costituzionali, nascenti dall'articolo 27, terzo comma e dall'articolo 2 della Costituzione, ostano all'introduzione del divorzio quale sanzione penale: la pena deve ten-

dere alla rieducazione del condannato; non è concepibile pena senza rieducazione alla libertà; l'attesa dell'uomo a rivivere tutti i valori umani non potrà mai essere resa vana dalla condanna. Il divorzio conseguente alla condanna penale non è certo rieducativo, né in senso individuale, né in senso sociale. Il matrimonio riguarda i coniugi nella pienezza della loro personalità e nella socialità della totale unione; esso, consacrando una comunità, che è prima dello Stato, ha una funzione fondamentalmente educativa e rieducativa. La pena, oltre che educativa, deve essere espiatoria e, quindi, giusta. L'espiazione è personale; l'interesse pubblico non deve essere mai un pretesto per violare la giustizia.

La famiglia, in quanto comunità, non deve mai rinnegare i suoi figli; non può essere costretta la famiglia, fondata sul matrimonio, a sciogliersi, a sciogliere i vincoli tra i coniugi, tra genitori e figli. L'una e l'altra cosa avverrebbero ove il matrimonio venisse sciolto in conseguenza di una condanna penale.

Inoltre, verrebbe ad essere colpito, oltre il reo, anche una società materiale. La massima del tiranno, espressa da questi nel verso famoso: « Pur che il reo non si salvi, il giusto pèra », contraddice al principio di giustizia. Essa deve essere capovolta: purché il matrimonio si salvi, purché la famiglia non sia sciolta, il reo non pèra.

La rieducazione è anche « risocializzazione » nei confronti della comunità familiare, oltre che nei rapporti con la società.

Quanto all'effetto penale, occorre dire che il divorzio non può essere istituito neppure come tale. Nel codice penale sono previste e regolate le pene accessorie, le quali colpiscono il condannato, eliminando, temporaneamente o permanentemente, la « posizione » che l'individuo gode nella società; cioè, esse colpiscono il soggetto nel « suo onore » giuridico, vale a dire in quella somma di possibilità, di titolarità, di rapporti, che l'individuo godeva in seno alla società.

La perdita della patria potestà o della autorità maritale è pena accessoria, in quanto è relativa all'esercizio di un diritto. L'articolo 34 del codice penale, oltre che disciplinare la portata della perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, nel primo comma afferma: « La legge determina i casi, nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o della autorità maritale ». Legittima, quindi, sarebbe una estensione di tali casi oltre le ipotesi di cui agli articoli 541, 562, 564, 569, ma il divorzio non si pone in tale orientamento.

Effetti penali, poi, sono quelle conseguenze giuridiche di carattere affittivo, diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla condanna stessa e che consistono nella incapacità (indegnità) di conservare, di esercitare o di acquistare diritti soggettivi pubblici o privati o altre facoltà giuridiche, ovvero nella soggezione ad eventuali particolari aggravati di pena derivanti dallo stato di già condannato.

Lo stato penale di « condannato » determina un ostacolo all'esercizio di alcune pretese giuridiche o di diritti soggettivi (articolo 34, primo e secondo capoverso, articolo 541), nonché alcune incapacità di acquisto di diritto o di condizioni favorevoli (articoli 235, primo capoverso, 236, ultimo capoverso). La pronuncia di una sentenza penale definitiva non lascia impregiudicata la personalità giuridica del condannato.

Il divorzio-effetto penale non è eliminazione o sospensione di un diritto privato o pubblico del condannato in suo odio o nell'interesse collettivo, ma eliminazione definitiva, perpetua del suo stato giuridico di « coniugato » di « coniuge » e di « padre », nell'interesse della collettività ed a favore dell'altro coniuge (non possiamo dire a favore del figlio, perché è sempre anche contro il figlio).

In una società in cui, in nome della libertà, superata la « morte civile », si vuole eliminare anche l'ergastolo come pena perpetua, per dare ingresso pieno al concetto della pena-emenda, della pena-rieducazione, non si comprende davvero come possa sostenersi che il divorzio debba porsi come un effetto della condanna penale.

Il divorzio non elimina soltanto l'esercizio di un diritto, ma scioglie il matrimonio: lo scioglimento del matrimonio, che è fatto costitutivo di diritti e di doveri, incide sui diritti essenziali dell'uomo e della famiglia.

Sicché, esso non può essere indicato dalla legge come effetto di una condanna penale. Il matrimonio, nella sua costituzione, nel suo scioglimento, essendo relativo al diritto della libertà e ad un bene, deve essere regolato immediatamente, nella sua sostanza di rapporto, dalla legge.

Occorre aggiungere che il divorzio come effetto penale non potrebbe non essere obbligatorio. L'effetto penale e la pena accessoria sono automatici; non è concepibile una pena accessoria o un effetto penale privato, cioè comminati per volontà privata.

Una contraddizione insanabile, dunque, esisterebbe tra il fine che si propone il divorzio e l'effetto che può derivarne.

Se la legge parte dal presupposto che il divorzio debba essere una pena per il coniuge colpevole, sarà possibile che esso diventi, in molti casi, un premio per il delinquente; invece di essere la via di scampo per il coniuge innocente, diventerà la meta sospirata del coniuge colpevole.

Va aggiunto, che, in ogni sistema penale, è prevista la amnistia impropria, che estingue il delitto, la prescrizione, la riabilitazione a tutti gli effetti: tali cause di estinzione del reato giocherebbero eccetto che per il matrimonio, il quale una volta sciolto non si potrebbe ricostruire.

Ho indicato aspetti, di ordine costituzionale e di ordine pratico, che devono valere a respingere i casi di divorzio previsti dall'articolo 3 del progetto.

Spero ancora che questa Camera dei deputati, che è la Camera dei diritti costituzionali, vorrà respingere le disposizioni contenute in quell'articolo. Tale elezione celebrerà ancora una volta i valori costituzionali della libertà e dell'amore. (*Applausi al centro*).

PUCCI DI BARSENTO. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sull'articolo 3 perché esso, con l'elencazione dei casi di divorzio previsti dalla proposta di legge Fortuna-Baslini, ne costituisce, in un certo senso, l'elemento essenziale. Limiterò il mio intervento all'esame di uno solo di questi casi, quello che riguarda i matrimoni contratti da cittadini italiani con cittadini di altri paesi. Vorrei che il mio intervento potesse essere considerato come un contributo oggettivo a questa discussione. Pertanto mi sforzerò di mantenerlo nei termini più equilibrati, scevro da intenti polemici o da posizioni di parte. Ritengo infatti che il travaglio di ognuno di noi di fronte al tema che stiamo trattando imponga il rispetto assoluto dei principi e delle opinioni di ciascuno e di tutti. A dire il vero, con dolore e con amarezza ho colto in questa aula negli interventi di alcuni oratori antidivorzisti accenti di una certa durezza che non si possono accettare in un dibattito che investe valori così alti. Si possono avere opinioni diverse, ma non ritengo che si possa considerare colui che dissente da una determinata impostazione ideologica o di principio alla stregua di imputato sul banco degli accusati. Le nostre convinzioni,

a cui siamo giunti, come ho detto, spesso con un profondo travaglio, e che riflettono integralmente i nostri principi ed aderiscono alla nostra coscienza, sono qualcosa che ci sentiamo di sostenere con tutte le nostre forze e che vorremmo comunicare in maniera serena ed oggettiva a coloro che da noi dissentono.

Ho scelto come argomento di questo intervento un argomento che credo possa essere da me illustrato con una certa competenza poiché la vita che io vivo sia in Italia sia all'estero, in contatto diretto con cittadini di ogni parte del mondo, mi pone in una situazione favorevole per apprezzare da un punto di vista sociale, umano, religioso i problemi, le ansie e le aspettative che accomunano sul tema del matrimonio in maniera particolare cattolici italiani e stranieri.

Mi sia concesso pertanto di soffermarmi anzitutto su un punto che si incentra su considerazioni di natura teologica. San Tommaso definisce legge quella norma che è effettivamente attuabile, e chiaramente indica come non si possa considerare legge una norma la cui attuazione sia impossibile. Ebbene, l'indissolubilità del matrimonio, alla luce di considerazioni che oggi sono proprie di un mondo in cui le distanze sono praticamente annullate, in cui la mobilità degli individui è infinitamente più grande di quella che sia stata mai nella storia, in cui le organizzazioni internazionali o intercontinentali di ogni tipo, culturale, artistico, scientifico, industriale, riuniscono spesso sotto un solo tetto individui provenienti dai paesi più disparati, con un bagaglio di cultura, di tradizioni, di esperienze completamente diverse, e in cui la vita di un individuo si svolge non più in un solo paese, ma spesso in paesi diversissimi, a contatto con persone di diversa formazione, l'indissolubilità del matrimonio, dicevo, appare in molti casi come un'assoluta impossibilità e quindi, se dobbiamo dar credito al pensiero di san Tommaso, non imponibile per legge. Credo che questo concetto teologico possa essere ulteriormente avvalorato e suffragato da una considerazione che vorrei proporre, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione. L'Italia, che è inserita in un complesso che probabilmente si allargherà nei prossimi anni — prima ai quattro paesi che hanno fatto domanda di entrare nel MEC (Inghilterra, Norvegia, Danimarca e Irlanda) e quindi, forse, a tutti i paesi dell'EFTA — oggi è in una posizione ben diversa da quella nella quale si trovava in passato. Oggi noi siamo il solo paese, sui sei che formano il mercato comune, nel quale non

esista una legge che contempra il divorzio. Ma vi è di più: l'appartenenza al mercato comune tende a portare come naturale conseguenza l'aumento delle emigrazioni all'interno della stessa Comunità. La libera circolazione dei lavoratori ha infatti immediatamente causato un aumento del flusso dei lavoratori, degli studenti, dei professionisti, degli studiosi italiani verso i paesi del MEC ed un flusso sempre maggiore dei cittadini di questi paesi verso l'Italia.

Io vivo a Firenze, una città che, per la sua natura internazionale, ha rapporti con tutto il mondo. Firenze è essenzialmente una città turistica ed il turismo ha stimolato le attività di produzione artigianale che, a loro volta, hanno dato luogo a correnti commerciali di esportazione verso tutti i paesi del mondo. Turismo ed esportazione rappresentano legami estremamente solidi che raccordano Firenze con il resto del mondo, e sono legami non semplicemente di affari od economici, ma che si estrinsecano, come del resto è naturale, in rapporti umani ogni giorno più vivi e più frequenti.

Già un secolo fa i matrimoni fra cittadini esteri e fiorentini erano all'ordine del giorno. Ma questa tendenza è aumentata in proporzione geometrica recentemente. Non ho qui, onorevoli colleghi, delle statistiche precise da citare, ma potrei dirvi che, mentre i matrimoni fra fiorentini e cittadini esteri aumentano continuamente, sono ogni giorno di più i fiorentini che frequentano altri paesi, per ragioni di lavoro, e contraggono matrimoni all'estero.

Ho indicato un fatto tipico della mia città, un fatto che a Firenze è avvertibile, in maniera acuta, ma che ormai si va generalizzando un po' in tutta l'Italia e specialmente in quelle località nelle quali per un motivo o per un altro la presenza di stranieri è più frequente o in quelle località dalle quali provengono individui che si trasferiscono saltuariamente o per lunghi periodi nei paesi del mercato comune o in altri paesi esteri.

I matrimoni misti, matrimoni sconsigliati dal famoso detto « moglie e buoi dei paesi tuoi », pure avvengono in maniera sempre crescente e costituiscono un problema che non può essere ulteriormente ignorato. Due innamorati che desiderano sposarsi, tendenzialmente considerano tutti i punti, tutti i motivi che li avvicinano e tendono a trascurare i motivi che eventualmente li potrebbero dividere. Il cittadino o la cittadina estera venuti in Italia, che hanno conosciuto un'italiana o un italiano e si sono sposati scoprono, spesso anche

nei primi mesi di convivenza, che molte cose a cui essi non avevano fatto caso diventano terribilmente importanti e che si creano delle situazioni di vera e propria intollerabilità, situazioni che quando si acquiscono portano quasi inevitabilmente alla rottura del matrimonio, al ritorno del cittadino estero nel suo paese di origine, dove egli non ha nessuna difficoltà ad ottenere il divorzio per riformarsi una famiglia.

D'altra parte, esiste in concreto attualmente la possibilità per cittadini italiani di ottenere il divorzio assumendo la cittadinanza di un qualsiasi paese dove il divorzio viene concesso. Tuttavia tale possibilità dà luogo a delle vere e proprie discriminazioni nel caso che uno dei due coniugi, facilitato dalla propria situazione economica o dal fatto che si trovi all'estero, possa ottenere per se stesso il divorzio e formarsi una nuova famiglia e di fatto condannare l'altro coniuge a quella famosa « vedovanza bianca » di cui giustamente tanto si parla.

Quanti casi di questo tipo si sono, ahimé, verificati in questi anni! Ognuno di questi casi ha provocato e provoca il giusto, aspro, disperato risentimento di quel coniuge che si vede condannato dalla vigente legge italiana ad una situazione drammatica. Questo risentimento giusto, aspro e disperato si estende, come è naturale, alla famiglia del coniuge abbandonato e crea quella dilagante sfiducia verso il nostro ordinamento giuridico e verso le nostre leggi che tanto lamentiamo.

Conosco centinaia di casi, che ho potuto accertare di persona, di giovani di ambo i sessi, sposati con cittadini esteri in Italia e abbandonati, qualche volta anche un solo anno dopo il matrimonio, dal coniuge che torna al paese d'origine, si forma, magari, una nuova famiglia, lasciando l'altro coniuge, che a volte ha 20-25-30 anni, in una situazione veramente disperata. Ritengo che noi non possiamo assolutamente continuare ad ignorare situazioni che sono effettivamente nuove perché dipendenti da una diversa strutturazione del mondo. E masse sempre più larghe di uomini e di donne sentono ancora più cogenti certe costrizioni.

Il dibattito svoltosi in quest'aula è stato improntato purtroppo ad una politicizzazione esasperata. Sembra oggi a molti che il Parlamento sia diviso non tanto sul merito del divorzio, quanto nella considerazione del significato politico che si dà a questa discussione. Il partito liberale ha dato un esempio di alta democrazia e civiltà quando, nel consiglio nazio-

nale in cui fu deciso l'atteggiamento del partito su questo argomento, sebbene l'onorevole Malagodi avesse posto la fiducia sulla questione, fu deciso che senatori e deputati liberali sarebbero stati liberi di votare secondo coscienza e non sarebbero stati legati dalla disciplina di partito.

Credo che, se questa impostazione fosse stata adottata da altri partiti, il dibattito ne avrebbe risentito positivamente e la discussione avrebbe portato, indipendentemente dall'appartenenza politica dei singoli, al raggiungimento di una vasta concordanza su alcuni punti che obiettivamente non possono essere rifiutati e non possono subire il condizionamento di un'impostazione preconcepita.

L'umanità oggi si trova in condizioni assai diverse da quelle in cui si trovava anche solo 20 o 30 anni fa, tanto che nella stessa Chiesa cattolica vi sono oggi eminenti personalità ed esponenti altissimi della gerarchia religiosa che hanno esternato chiaramente posizioni assai più avanzate rispetto a quelle ufficiali. Quando due individui appartenenti a gruppi etnici completamente diversi, con tradizioni, idee, visioni completamente opposte su quello che è la famiglia, attratti uno verso l'altro, dimenticano tutto quello che tradizionalmente li divide, e si sposano, questa loro dimenticanza momentanea, questo loro accecamento dovuto ad un fatto passionale momentaneo, non può essere considerato come l'espressione di un impegno solenne le cui conseguenze non possano più essere mutate. La possibilità di intendere e di volere, considerata essenziale affinché il matrimonio possa configurarsi tale, è realmente la norma o non piuttosto l'eccezione in tanti matrimoni frettolosi del nostro tempo? Ci sarebbe da chiedersi quante persone che si sposano, specialmente in età giovanissima, valutano appieno il significato del matrimonio e quanti, spinti dalla passione, dal desiderio oppure semplicemente da una certa euforica situazione che si determina in certi casi, corrano verso il matrimonio con una leggerezza che probabilmente è la prima causa di drammatiche situazioni che portano, alla fine, alla distruzione di un legame diventato insostenibile.

Tali considerazioni fanno ritenere che probabilmente nei prossimi anni la Chiesa stessa, prendendo atto di quanto è avvenuto e sta avvenendo, dica una parola nuova su questo argomento così scottante, questo argomento che oggi causa tanto turbamento in tanti cattolici non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Certo, il legislatore dovrebbe unicamente occuparsi del campo della legislazione del paese; tutta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

via credo che non sia realistico in Italia non guardare a quel bagaglio tradizionale di sentimenti e di convinzioni che è proprio degli italiani; ed è perciò che nel mio intervento mi sono sforzato di presentare una posizione obiettiva, che è la posizione e la situazione del momento attuale, ma anche di lumeggiare le considerazioni religiose che oggi si fanno a diversi livelli, dal livello dei teologi illustri a quello dell'uomo della strada.

La proposta Baslini-Fortuna non è una proposta sconvolgente, una proposta di divorzio all'americana, bensì una proposta che prevede un numero di casi precisi che hanno una loro obiettiva drammatica caratterizzazione. Nel considerare la legge sul divorzio, occorre non solo guardare ai milioni di cittadini che attualmente soffrono per un matrimonio che di fatto non esiste più e che nella maggior parte dei casi non è mai esistito, né da un punto di vista religioso né da un punto di vista civile, ma occorre anche considerare che nel contesto di una realtà qual è quella degli anni « settanta » non si può procedere con il metro del passato.

Noi crediamo assolutamente indispensabile difendere l'istituto della famiglia ed è per questo che riteniamo che il matrimonio debba essere impostato su basi nuove che tengano in considerazione le esigenze di una realtà così diversa dal passato e che restituiscano ad esso tutta la serietà e la considerazione in cui era una volta tenuto.

Come legislatori, come rappresentanti del popolo italiano, abbiamo il dovere, in questa era contrassegnata dalle conquiste spaziali e dallo sviluppo scientifico e tecnologico più formidabile della storia dell'umanità, di valutare ogni problema obiettivamente, al di là delle strette impostazioni politiche di parte. Oggi in questa discussione sul divorzio dobbiamo guardare con animo sereno non solo al passato, ma soprattutto al futuro, e legiferare esprimendo una posizione corrispondente ad un punto di vista realmente moderno, rispecchiante l'attesa delle giovani generazioni che vanno ad inserirsi nella realtà di domani, e che devono poterlo fare con chiarezza di intenti, con responsabilità e con fede nelle istituzioni del paese, che essi devono sentire con intima convinzione e non essere portati a contestare come relitti di un passato che non può avere cittadinanza nel mondo giusto e libero che essi desiderano e che noi, come uomini politici, siamo impegnati a costruire per il progresso sociale umano e politico della nostra Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

È ammesso lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo le norme del capo terzo, libro primo del codice civile.

Il diritto di chiederlo spetta ad un coniuge nei seguenti casi:

1) quando l'altro coniuge è stato condannato:

a) all'ergastolo;

b) a qualsiasi pena per tentato omicidio del coniuge o dei figli;

2) quando l'altro coniuge sia stato prosciolto in relazione a totale infermità di mente dal delitto in cui alla lettera b) o da altri delitti puniti con la pena dell'ergastolo;

3) quando sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, separazione personale per colpa dell'altro coniuge e siano trascorsi, al momento della proposizione della domanda, dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. 2. De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Tripodi Antonino, Menicacci, Delfino.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo però, onorevole Pazzaglia, che il primo comma di questo emendamento, e precisamente quello che recita: « È ammesso lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo le norme del capo terzo, libro primo del codice civile », è precluso dalla votazione di stamane sull'emendamento Tripodi Antonino (1. 4) all'articolo 1.

PAZZAGLIA. Ne prendo atto, signor Presidente.

Il nostro emendamento 3. 2 ha lo scopo di contenere in limiti più ristretti lo scioglimento del matrimonio, di evitare errori, anche gravissimi, di carattere tecnico, che la proposta Fortuna-Baslini contiene, di cassare le norme più gravemente contrastanti con i principi e di stabilire regole a tutela dei figli.

Il nostro emendamento svolge sostanzialmente due temi: il primo, quello della persona cui spetta l'azione, che è legittimata a proporre la domanda di divorzio; il secondo, quello dei casi di divorzio.

Per inquadrare l'argomento con sufficiente chiarezza richiamerò le previsioni contenute nell'articolo 3 del testo della Commissione,

il quale fa due ipotesi: una prima, che è quella riferibile al punto 1), lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e al punto 2), lettere *a*), *c*) e *d*), nei quali è previsto che la domanda possa essere proposta da uno solo dei coniugi. Invece il punto 2), lettera *b*), prevede che in caso di separazione personale pronunciata dal giudice il divorzio possa essere richiesto da entrambi i coniugi.

Per la verità, nel testo della Commissione, non è scritto « separazione personale » ma « separazione legale », che è un termine che ancora non abbiamo visto usare nella nostra legislazione, la quale parla sempre di « separazione personale »; ed io non vorrei che, giungendo il testo all'altro ramo del Parlamento con un termine di questo tipo, finisse con il provocare altre dimissioni o altre prese di posizione.

In ogni modo (questo ci interessa, lasciando da parte gli aspetti formali e i grossi errori contenuti nel testo), si prevede che ognuno dei coniugi, in caso di separazione personale pronunciata dal giudice, possa promuovere l'azione di divorzio. La conseguenza è che, essendo la separazione personale pronunciata sempre per colpa perlomeno di uno dei coniugi — potrebbe anche essere pronunciata per colpa di entrambi — attribuire la legittimazione attiva ad ognuno dei coniugi, e quindi anche a quello che ha colpa, significa aprire la strada ad un divorzio arbitrario. I casi possono essere indicati in numero eccezionale, perché ottenere la separazione per colpa propria significa ottenere, nello stesso momento, sia pure con effetto differito, il divorzio. Lo esempio tipico è quello del coniuge che, avendo deciso di divorziare, abbandona la famiglia, propone un'azione di separazione contro il coniuge abbandonato il quale è costretto a riconvenirlo per far pronunciare la separazione per colpa del primo; nel momento in cui l'altro coniuge lo riconviene, praticamente, accorda il divorzio. Nella proposta che stiamo esaminando non sono previste, tra l'altro, conseguenze per il caso dello scioglimento per colpa di un coniuge; l'unico articolo che prevede quale debba essere il trattamento riservato ai coniugi in caso di scioglimento del matrimonio, parla della possibilità per il giudice di stabilire « un assegno alimentare o di mantenimento ». Anche a questo proposito lo equivoco è notevole perché — e mi viene insegnato da tutti — una cosa è il mantenimento ed altra cosa sono gli alimenti; non stabilire nella proposta quando il coniuge debba mantenere l'altro e quando debba solo corrispondere gli alimenti, significa consentire le de-

cisioni più strane o le più contrastanti, perché un tribunale deciderà che devono essere corrisposti solo gli alimenti, ed un altro tribunale deciderà per l'assegno di mantenimento. Non si stabilisce neppure — ed ecco perché questo aspetto è di notevole rilievo — a carico di chi sia l'onere dell'assegno di mantenimento e dell'assegno alimentare. Di conseguenza, si apre la strada, come dicevo prima, alle manovre più assurde ed alle frodi più gravi. Senza che sia stabilita alcuna regola per il mantenimento dell'altro coniuge, e senza che sia stabilita alcuna regola per quanto attiene alla legittimazione attiva nel caso di separazione per colpa, il divorzio diviene una comodità alla quale non conseguono oneri precisi per il coniuge per colpa del quale la separazione sia stata pronunciata.

Il secondo tema è quello relativo ai casi di divorzio che sono indicati nell'articolo 3 della proposta di legge; dico subito che noi non possiamo ritenere accettabile, fra gli altri, il principio secondo il quale una o più condanne a 12 anni di reclusione per delitti non colposi comportano, come conseguenza diretta ed immediata, la possibilità di ottenere il divorzio. E questo soprattutto perché può trattarsi di reati che, considerati singolarmente, non siano gravi; reati quindi tali da consentire assai spesso l'applicazione di provvedimenti di clemenza che, come tutti sappiamo, vengono emanati abbastanza frequentemente. Per questi reati lo Stato è clemente; il coniuge non dovrebbe esserlo, e potrebbe anzi ottenere il divorzio. Per quanto riguarda taluni delitti a danno del coniuge e dei figli, in caso di recidiva, ritengo che essi possano giustificare una cessazione della convivenza, ma non lo scioglimento del matrimonio. Altrettanto mi pare che non sia ipotesi meritevole di particolare tutela da parte del legislatore quella della prostituzione e della agevolazione alla prostituzione. Ho parlato propriamente di agevolazione alla prostituzione, però nella proposta che stiamo esaminando si parla invece di « sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione », definizioni che nel nostro ordinamento giuridico non esistono più dopo che la legge Merlin ha modificato le definizioni e le norme che riguardano delitti di questa indole.

Voglio aggiungere qualcosa di più. Nello stesso articolo 3 si parla di « delitti sessuali ». Non ne ho mai sentito parlare. Nel nostro ordinamento giuridico esistono delitti contro la libertà sessuale, altri delitti che possono attenerne alla sfera sessuale. Ora, quando si deb-

bono stabilire quali sono le ragioni per le quali il divorzio può essere pronunciato, si ha anche il dovere di stabilirlo con un riferimento preciso a norme del codice penale e di altre leggi penali che indicano quali sono i delitti configurati.

Potrei fermarmi a questi casi ed ai gravi errori di carattere terminologico, che mi sorprende siano giunti fino all'aula dopo il vaglio della Commissione giustizia; ma, per illustrare con sufficiente competenza la nostra posizione, anticiperò brevemente — se mi è consentito — un altro tema che abbiamo fatto oggetto del nostro articolo aggiuntivo De Marzo 3. 0. 1 e che pertanto riprenderemo: un tema che è stato ampiamente trattato dal collega Pucci di Barsento poco fa, quello cioè del matrimonio contratto all'estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Non ho bisogno di spendere molte parole per sottolineare che questo è un caso veramente assurdo e inaccettabile. Non si tratta infatti di salvare l'unità familiare o il principio della indissolubilità, poiché quando un cittadino italiano contrae un matrimonio all'estero, l'altro coniuge ha diritto quasi sempre, per le norme dello Stato cui esso appartiene e nel quale ha contratto matrimonio, di ottenere, in determinati casi, lo scioglimento del matrimonio stesso.

Ciò si è verificato e si verifica assai spesso. Di fronte a noi vi è una casistica assai ampia (soprattutto adesso che l'emigrazione all'estero è diventata così massiccia) di cittadini, di lavoratori italiani che sono andati all'estero, si sono sposati con una straniera, che poi ha ottenuto presso il tribunale del suo Stato lo scioglimento del matrimonio: la straniera può risposarsi poiché ha efficacia la sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio pronunciato dal tribunale di quello Stato; il cittadino italiano invece non ha il diritto di risposarsi per il solo fatto che nei suoi confronti quella sentenza straniera non produce effetti poiché il nostro ordinamento giuridico prevede l'indissolubilità del matrimonio.

Non mi pare però che da ciò dobbiamo trarre argomenti per giustificare altri casi di divorzio. Qui si tratta più semplicemente di una ipotesi di indissolubilità relativa, cioè riferibile ad un solo coniuge che non credo possa essere difesa da chicchessia. In questo caso — ecco il senso del nostro articolo aggiuntivo — non si tratta di introdurre in Italia una norma di scioglimento del matrimonio, ma di dare efficacia alle decisioni del giudice straniero (che le abbia pronunciate ovviamente secondo

la competenza stabilita dall'altro ordinamento) che sciolgano il vincolo, nei confronti di entrambi i coniugi e non soltanto di uno di essi.

A questi nostri emendamenti diamo un significato particolare; vogliamo indicare che non per i casi che sono veramente gravi, e quindi capaci di rendere meno ingiustificato lo scioglimento, noi rispondiamo di no. Il caso da ultimo richiamato deve assolutamente essere considerato per l'aspetto umanamente grave che esso presenta e merita quindi una particolare considerazione da parte del Parlamento. Ma certamente non possiamo riconoscere validi casi di scioglimento del matrimonio, come quelli indicati nell'articolo 3 della proposta di legge in esame, che escludono che si parli del cosiddetto « piccolo divorzio », motivato sulla esistenza di casi gravi, ma caratterizzano un divorzio arbitrario, lasciato soltanto alla volontà dei coniugi, e quindi un divorzio capace di influire particolarmente in modo negativo sull'ordinamento della famiglia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al n. 1), sopprimere la lettera a).

3. 3. **Andreotti, Pandolfi, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 1), lettera a), sopprimere le parole: ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi.

3. 4. **Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 1), sopprimere la lettera d).

3. 5. **Andreotti, Pandolfi, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 1), lettera d), sopprimere le parole: o per qualsiasi altro delitto non colposo consumato o tentato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

Subordinatamente, sopprimere la parola: tentato.

3. 6. **Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Sopprimere il n. 2).

3. 7. **Andreotti, Pandolfi, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), sopprimere la lettera b).

3. 8. **Fabbri, Pandolfi, Andreotti, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), lettera b), sopprimere le parole da: Ovvero è stata omologata la separazione consensuale, fino alla fine del primo periodo della lettera b).

3. 9. **Storchi, Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), lettera b), sopprimere le parole da: Ovvero è intervenuta la separazione di fatto, fino alla fine del primo periodo della lettera b).

3. 10. **Zanibelli, Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), lettera b), sostituire le parole: separazione personale, con la parola: divorzio.

3. 11. **Amadeo, Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), lettera b), sopprimere le parole da: nella separazione di fatto, fino alla fine della lettera b).

3. 12. **Canestrari, Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), sopprimere la lettera c).

3. 13. **Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

Al n. 2), sopprimere la lettera e).

3. 14. **Pandolfi, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.**

PANDOLFI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è certamente una ragione di opportunità in questa mia intenzione di illustrare congiuntamente 12 dei 13 emendamenti che il gruppo democratico cristiano ha presentato all'articolo 3 della proposta di legge in esame. È una ragione di opportunità che mi spinge a contenere entro limiti ragionevoli il richiamo a motivazioni contenute tutte, almeno nella loro virtualità essenziale, nelle tesi prospettate nel corso della discussione generale. Ma accanto a questa ragione di opportunità, anzi prevalente su questa, vi è un'altra ragione che giustifica un'illustrazione congiunta.

Non è questione di poco conto dire perché i deputati della democrazia cristiana, che hanno visto respingere sino a questo momento la loro tesi di principio, aperta ad una seria ed incisiva riforma del diritto di famiglia, ma risolutamente contraria, per ragioni profonde di interesse sociale, all'introduzione del divorzio, hanno ritenuto loro dovere presentare emendamenti al testo in esame. In modo del tutto speciale la questione prende rilievo proprio per gli emendamenti all'articolo 3. che in maniera evidente è, fra tutti,

quello che delinea nei suoi elementi strutturali l'architettura stessa dell'istituto del divorzio.

Molte congetture sono state fatte, come del resto è stato ricordato; taluna apertamente maliziosa, altre dettate da una certa non neutrale curiosità nell'immaginare come si sarebbe potuto trarre d'imbarazzo il nostro gruppo, così solidamente fermo sulla questione di principio. Si è parlato di rifiuto sdegnoso di scendere in campo con proposte di emendamento, a conferma di una ostinata volontà di radicalizzazione del problema, o anche forse quale disegno tattico per preconstituire una specie di condizione di favore per un futuro *referendum*; vi era invece chi alludeva ad una più spiccica e banale intenzione di gettare sul tappeto emendamenti di disturbo. Nulla di tutto questo, onorevoli colleghi: la realtà è al tempo stesso più semplice e più seria. La nostra decisione di presentare emendamenti proprio a questo articolo 3 si inserisce in quella coerente linea di responsabilità che il gruppo democristiano ha scelto per sé lungo tutto l'arco della presente vicenda legislativa. La logica stessa del nostro atteggiamento, che ci ha visto, senza presunzione o sufficienza provocatoria, accettare il confronto con il tema proposto dall'iniziativa divorzista, verificarne quindi puntualmente ogni aspetto, animarlo in molteplici e ricchi apporti dialettici nel corso di un dibattito serio ed esemplarmente civile, ci ha condotto ora ad affrontare la fase nuova che si è aperta con la rielezione dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli e con la votazione sui primi due articoli della proposta di legge.

La nostra responsabilità e coscienza di legislatori non viene meno solo perché il terreno su cui siamo chiamati ora a misurarci non è quello che avremmo scelto, ma quello che le votazioni sin qui succedutesi ci hanno imposto. Ancora una volta non ci sottraiamo al confronto; anche su questo articolo 3, sul quale più arduo sembra diventare ogni movimento per chi, come noi, essendo convinto dell'errore a cui si dà luogo con l'introduzione del divorzio, è chiamato ad interloquire su elementi, per così dire, interni dell'istituto che respinge.

A questo riguardo, diciamo con chiarezza anzitutto che cosa non sono e non vogliono essere gli emendamenti che ho l'onore di illustrare. Essi non sono temperamenti compromissori. È chiaro che essi hanno tutti una portata riduttiva, e non potrebbe essere altrimenti, essendo formulati da un gruppo che si muove costantemente nell'ambito di una op-

posizione di principio, desunta — mi sia consentito di ripeterlo ancora — da considerazioni inerenti a quella rigorosa commisurazione degli istituti giuridici al bene civile e sociale della comunità nazionale, che ci siamo sforzati sempre di assumere come criterio della nostra opera legislativa. Ma l'intento riduttivo, evidente in tutti gli emendamenti, non si identifica affatto con la ricerca di più o meno soddisfacenti compromessi. Siamo troppo convinti, onorevoli colleghi, del carattere dilemmatico dell'opzione per il divorzio e della qualità peculiare dell'istituto, di cui la esperienza dei paesi divorzisti ha rivelato una dinamica interna tanto difficilmente contenibile, per credere ora ad una riformabilità sostanziale di un testo come quello in esame, il cui nucleo, la cui anima, restano legati alla scelta preliminare. Non è dunque questione di più o meno accorti dosaggi; non si tratta di graduare — mi si passi la metafora ipocratica — gli umori che scorrono entro la proposta di legge, per cavarne un temperamento meglio equilibrato, senza troppo accentuate discrasie, o magari per dissolvere — e forse ci sarebbe da guadagnarne — le sfumature vagamente atabili che coloriscono qua e là talune delle proposizioni divorziste.

Il significato unitario dei nostri emendamenti all'articolo 3 è un altro. Essi vogliono essere uno strumento per saggiare, punto per punto, proprio là dove prende i suoi lineamenti in concreto l'istituto del divorzio, la effettiva volontà legislativa della nostra Assemblea. Una pietra di paragone, quindi, un *test* per verificare su questioni precise la natura e i modi di un istituto che la maggioranza dei deputati ha fin qui mostrato di voler accogliere. Quando parlo di verifica, non intendo certo dire che ci proponiamo di compiere un qualsiasi accertamento conoscitivo, da una posizione distaccata o semplicemente indifferente, quasi che non avessimo altro interesse che quello di sapere più esattamente quale risposta, punto per punto, ci viene data dai colleghi che hanno dichiarato la loro scelta per il divorzio. La nostra verifica, al contrario, è mossa dall'intento di contrastare criticamente, con una serie di emendamenti tutti soppressivi tranne uno (l'emendamento Amadeo 3. 11, che è sostitutivo, ma sempre di portata fortemente riduttiva), la costruzione di un istituto la cui *ratio* nel caso specifico che risulta dal testo in esame noi giudichiamo oscillante, ambigua e contraddittoria.

L'onorevole Bozzi nel suo discorso di lunedì scorso e anche nella dichiarazione di voto di ieri ha parlato di un certo tipo di divorzio,

come per dire che a quel certo tipo e non ad altro egli ed il suo gruppo sono favorevoli. Ma è appunto qui che emerge la singolarità anomala della proposta di legge Fortuna-Baslini. Essa non è il prodotto ben costruito di una definita e perciò rigorosa e coerente matrice, non discende da un filone unico, ma da più elementi originari; risultando perciò come un prodotto composito di una non razionale succrescenza, guidata da una espansione, per così dire, a macchia d'olio (che produce guasti non soltanto in urbanistica), e riflettente una grezza e non filtrata tendenza ad aggiungere caso di scioglimento a caso di scioglimento, con una logica di tipo meramente quantitativo e perciò non articolata, anzi indiscriminata e neutrale, proprio in una materia dove tutto va ponderato in un accorto e vigile bilanciamento di previsioni normative.

Si direbbe che il testo dell'articolo 3 ricapitoli nelle sue disposizioni l'intera vicenda delle iniziative legislative in materia di divorzio, a partire dalla proposta di legge dell'onorevole Sansone (Camera dei deputati, n. 1589 del 1954) ma senza un vaglio, senza uno scerveramento critico. C'è tutto tra i casi di scioglimento, ma — ciò che è più grave — tutto in modo indifferenziato per quanto attiene al punto centrale, cioè alla conseguente sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio o alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto, sentenza che è sempre automatica.

Gli emendamenti all'articolo 3 possono quindi servire, nella nostra intenzione, a far compiere alcune scelte, ma più ancora a far emergere contraddizioni che la scelta sul principio, con i congiunti inevitabili elementi di emotività, ha probabilmente contribuito a nascondere: una cartina al tornasole, se così mi è consentito dire, della *ratio legis*. Ecco che cosa vogliono essere i nostri emendamenti, molto semplicemente, ma speriamo non senza qualche efficacia.

Vi è un primo gruppo di quattro emendamenti che riguardano il n. 1) dell'articolo 3. Si tratta di due emendamenti principali e di due emendamenti subordinati. Il primo emendamento principale è suppressivo della lettera a); il secondo è suppressivo della lettera d). I due emendamenti subordinati sono il 3. 4, subordinato al 3. 3, e il 3. 6, subordinato al 3. 5.

Vorrei inoltrarmi in una rapida esposizione sintetica a cominciare dall'emendamento 3. 3, suppressivo della lettera a) del n. 1) dell'articolo 3. Questa prevede, come è noto, che l'istanza di scioglimento del matrimonio pos-

sa essere proposta da un coniuge quando l'altro sia stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi. Il nostro emendamento suppressivo 3. 3, riflette un meditato e convinto orientamento volto a dare un significato sempre più pieno al principio sancito nell'articolo 27 della Costituzione, là dove stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Nei casi in cui non si tratti di condanna per delitti che si concretano specificamente, come è il caso di quelli di cui alla lettera c), in atti tali da ledere in maniera diretta e particolarmente grave la famiglia stessa, i coniugi e i figli del condannato, sembra a noi non doversi aggiungere alla pena un elemento che pregiudicherebbe il fine rieducativo della stessa. Vorrei sottolineare il fatto che i più aggiornati orientamenti in materia di diritto penale e di diritto penitenziario propendono addirittura per l'abolizione dell'ergastolo di cui agli articoli 17 e 22 del codice penale.

È stata già ricordata dall'onorevole Andreotti la proposta di legge Zoboli, Gullo, Sforza, Guidi e Pellegrino, Camera dei deputati n. 33, IV legislatura, che si intitola appunto « Abolizione della pena dell'ergastolo ». Dalla relazione a questa proposta di legge traggio questo inciso: « Non v'ha dubbio che quando si priva il condannato, sia pure per un efferato delitto, della speranza di rientrare un giorno nel consorzio civile, si violano di per sé quei criteri di umanità imposti dalla nostra Costituzione, e così pure ci si distacca da essi quando, per il fatto stesso dell'erogazione della pena perpetua, si annulla la possibilità della rieducazione e del riadattamento sociale del reo ».

Ma se questa è la tendenza oggi prevalente, io penso che non si possa accettare il principio che sanziona a carico del condannato una pena aggiuntiva. È appunto il senso dell'emendamento 3. 3, suppressivo della lettera a) del n. 1) dell'articolo 3. Oltre a questo emendamento interamente suppressivo della lettera a), c'è però un emendamento subordinato. È l'emendamento 3. 4, che prevede la suppressione della parte relativa al condannato — anche con più sentenze — a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi.

Proprio in virtù del suo carattere di emendamento subordinato valgono per esso le motivazioni addotte per l'emendamento principale, con la sola specificazione aggiuntiva che sino a quando non sarà abolita la pena del-

l'ergastolo, l'elemento tipico della perpetuità della pena sembra consentire una particolare previsione normativa, nel contesto della presente proposta di legge, che non riteniamo meriti invece il caso della condanna a 12 o più anni di reclusione. In altre parole, sino a quando rimarrà in vita l'istituto dell'ergastolo, noi riteniamo che il carattere proprio di una pena perpetua possa giustificare l'applicazione delle norme dell'articolo 3 al solo caso dell'ergastolo.

Per gli altri casi non abbiamo alcuna esitazione ad essere di parere contrario. A parte le stesse difficoltà nel fissare il numero degli anni di reclusione — c'è un'oscillazione marcata dai 15 anni della proposta Sansone, ai 10 della proposta Fortuna, ai 12 della proposta di legge Baslini — si deve anche tener presente l'effetto dell'applicazione, abbastanza frequente nel nostro paese, dell'istituto del condono. Credo perciò si possa parlare anche a questo riguardo (nel caso di carcerati restituiti alla libertà prima di aver scontato la pena integralmente) di una iniqua ingiuria rappresentata dal divorzio unilaterale contro il carcerato, come si è espresso nel suo intervento in sede di discussione generale il presidente del gruppo democratico cristiano.

L'emendamento 3. 5 è di carattere principale, in quanto diretto a sopprimere la lettera d) del n. 1 dell'articolo 3, là dove cioè l'articolo prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato da uno dei coniugi quando l'altro sia stato condannato con sentenza definitiva « a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti o per qualsiasi altro delitto non colposo consumato o tentato a danno del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1, del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli ». Si tratta in questo caso di delitti più lievi, ma caratterizzati da un elemento specifico, da un elemento cioè lesivo della famiglia in maniera diretta, e caratterizzato altresì dalla condizione della recidiva.

Vorrei fare osservare, onorevoli colleghi, che siamo in presenza di una latitudine vastissima di casi, soprattutto per il secondo elemento della disgiuntiva « o per qualsiasi altro delitto non colposo consumato o tentato ai danni del coniuge o dei figli ». E devo aggiungere che una così vasta latitudine è tale da non escludere nemmeno il pericolo di vere e proprie frodi processuali. È vero che le frodi processuali non possono essere mai escluse in assoluto, ma credo che il legislatore abbia il dovere di prevedere ogni ele-

mento di cautela perché siano evitate frodi da parte di coloro che abbiano interesse a raggiungere un determinato fine in relazione alle disposizioni di una norma legislativa.

Esistono altre legislazioni, in particolare quelle anglosassoni, che hanno istituti particolari, ad esempio l'istituto della collusione e quello della connivenza, previsti ad esempio nella legislazione canadese. Sono perfettamente convinto che non è possibile mutuare in maniera generica e approssimativa istituti propri di ordinamenti diversi, soprattutto quando si tratta di ordinamenti di *common law*, che sono altra cosa rispetto agli ordinamenti di diritto continentale, cui appartiene anche il diritto civile italiano. È il caso di osservare, tuttavia, che in questi paesi, che pure sono di *common law*, gli istituti cui accennavo sono passati anche nella legge scritta, cioè nello *statute law*, a significare che il legislatore ha voluto porre in essere con particolarissima attenzione previsioni normative dirette a contenere ogni arbitrario ricorso dell'uso di determinati istituti, soprattutto quando è oggettivamente possibile la frode.

Mancando nel nostro diritto civile, ed in modo particolare in questa proposta di legge, ogni garanzia al riguardo, noi riteniamo che sia veramente troppo consentire che semplicemente per il caso di ingiuria, sia pure accertata più volte, come nel caso di un condannato recidivo, si possa arrivare *tout court* alla domanda di scioglimento del matrimonio da parte del coniuge leso. A maggior ragione, quanto ho detto per la lettera d) nel suo complesso vale per la seconda parte della stessa lettera d), là dove si parla non più di maltrattamenti, ma di qualsiasi altro delitto non colposo consumato o addirittura tentato ai danni del coniuge o dei figli.

Abbiamo ora un secondo gruppo di emendamenti (sono esattamente 8) al n. 2) dell'articolo 3. Il primo è soppressivo dell'intero n. 2), tre sono subordinati e sono soppressivi rispettivamente delle lettere b), c) ed e), e quattro sono, per così dire, sottosubordinati all'emendamento soppressivo della lettera b).

La nostra contrarietà al n. 2) nel complesso della proposta di legge, che si esprime con l'emendamento 3. 7, si collega naturalmente, e qui certamente con una connessione più immediata che su altre questioni, alla nostra posizione generale che è contraria all'introduzione del divorzio. Ma a me spetta il compito di dare una motivazione aggiuntiva che sia meno generica. Dirò allora anzitutto che siamo contrari al n. 2), dell'articolo 3,

per ciò che esso è come insieme di singoli casi, per ciò che esso è *materialiter*, come si usava dire una volta; siamo cioè contro i singoli elementi costitutivi che affrontiamo ad uno ad uno, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e d).

In secondo luogo siamo contrari al n. 2) dell'articolo 3 per la sua *ratio*, per ciò che esso è *formaliter*, nella sua logica interna. Le caratteristiche generali di questa proposta di legge nel suo carattere ambiguo e contraddittorio, si possono rilevare in questo n. 2). Ci troviamo infatti davanti ad una serie di casi talmente diversi in sé non solo da non potersi assimilare in categorie omogenee, ma da non poter nemmeno dare luogo nella loro aggregazione ad una definita e coerente tipologia.

Ci si dice che questa proposta di legge riflette i più moderni indirizzi della legislazione in altri paesi, quelli che hanno portato, ad esempio, parecchi paesi anglosassoni ad abbandonare il concetto del delitto coniugale come fondamento del divorzio per accettare invece il concetto dell'insuccesso del matrimonio come sola base per il divorzio. È il principio contenuto, ad esempio in forma solenne nell'articolo 1 della recentissima legge inglese sul divorzio. L'onorevole Cantalupo mi fa giustamente osservare che analogo principio si registra anche nel codice delle leggi sul matrimonio della repubblica federale tedesca; ma si tratta, come ben rilevava il relatore di minoranza onorevole Castelli, di una legge che è stata promulgata dalla Commissione alleata di controllo al tempo dell'occupazione, nel 1946, e che discende praticamente dagli stessi principi del diritto anglosassone.

POCHETTI. Ma nessuno l'ha abrogata, quella legge, il che vuol dire che è stata ratificata dalla maggioranza parlamentare.

PANDOLFI. È chiaro, onorevole Pochetti. Volevo soltanto dire che la promulgazione è avvenuta in quel periodo. Non contesto che sia avvenuta successivamente una ratifica da parte del parlamento della repubblica federale tedesca.

Ora questa tendenza che è asserita dai sostenitori della proposta di legge in esame, la tendenza cioè a trovare un nuovo e più generale fondamento alle motivazioni del divorzio nella constatazione accertata dell'insuccesso del matrimonio, si contraddice poi nel confronto con le legislazioni straniere che hanno accettato il medesimo principio. Mentre que-

ste ultime prevedono una disciplina differenziata, a seconda dei singoli casi attraverso i quali si accerta l'insuccesso del matrimonio, mentre vi è prevista una articolata differenziazione di casi, che impone al tribunale, ad esempio, di rifiutare l'accoglimento dell'istanza di divorzio, quando il fallimento del matrimonio, pur accertato, lo è sulla base di una semplice separazione di fatto, su tutto questo tace la proposta di legge in esame. Abbiamo cioè una serie di casi eterogenei soggetti ad un'unica normativa, che è nient'altro che quella della sentenza automatica di divorzio per tutti i singoli casi. È questa la *ratio* ambigua e contraddittoria cui mi ero permesso di far cenno poco prima, parlando della struttura generale, dell'articolo 3 della proposta di legge. Ma scenderò più in concreto a mano a mano che analizzerò gli emendamenti subordinati che investono più direttamente i singoli casi su cui intendo appuntare la mia attenzione.

Vi è un emendamento subordinato, il 3. 8, che propone la soppressione della lettera b) del n. 2 dell'articolo 3. Mi consentano gli onorevoli colleghi di fare un'osservazione preliminare. Siamo in presenza di una redazione incredibilmente contorta e infelice dal punto di vista della tecnica legislativa, con una curiosa collocazione incrociata di disposizioni transitorie e permanenti, per effetto della quale la separazione di fatto, che è assumibile come condizione per la domanda di scioglimento solo se essa sia iniziata anteriormente alla entrata in vigore della legge da almeno due anni, viene aggregata ad altre condizioni che cadono sotto norme permanenti. Mentre, per converso è elencata, successivamente alla già detta norma transitoria, una condizione generale, quella della durata ininterrotta di almeno cinque anni della separazione, che ha carattere di disposizione permanente. Sono rispettoso della fatica che, indubbiamente, è stata compiuta dalla Commissione giustizia della Camera. Ma ritengo sia stato un grosso infortunio quello che ha condotto alla redazione della lettera b), del punto 2, dell'articolo 3 della proposta di legge in esame.

Ciò precisato, dirò nel merito che la lettera b) prevede tre casi per la domanda di scioglimento: la separazione legale pronunciata dal tribunale, la separazione consensuale ugualmente omologata e, in via transitoria, la separazione di fatto quando essa sia iniziata da almeno due anni anteriormente all'entrata in vigore della legge, valendo per tutti i casi i cinque anni della effettiva separazione tra i coniugi come condizione generale. Proprio a

questo proposito emerge evidentissima la contraddizione alla quale accennavo sopra. I tre casi sono posti rigorosamente sullo stesso piano mentre hanno ciascuno una radice e una portata affatto diversa. Ciò non accade nella legislazione degli altri Stati presi più volte a paragone.

Non accade, ad esempio, nella oramai citatissima disposizione del codice polacco della famiglia e della tutela, all'articolo 56. Il testo è estremamente chiaro. L'articolo 56, al primo comma, allinea perfettamente la legislazione polacca a quella degli altri paesi che ammettono come ragione fondamentale e sostanzialmente unica dello scioglimento del matrimonio l'accertamento del suo insuccesso: « Se fra i coniugi avviene una rottura completa e permanente della vita coniugale, ognuno di essi può chiedere che il tribunale sciolga il matrimonio mediante divorzio ». Ma subito una norma successiva, al secondo comma, stabilisce: « Tuttavia il divorzio non è ammesso se, nonostante la separazione coniugale, completa o permanente, esso risulti pregiudizievole agli interessi dei figli minorenni nati nel matrimonio, o se per altre ragioni la sentenza di divorzio sia in contrasto con i principi della convivenza sociale ».

La stessa legislazione della Germania federale, che accetta pure il principio dell'insuccesso del matrimonio come condizione essenziale per la istanza di scioglimento (principio affermato nel primo comma dell'articolo 48 della legge tedesca sul matrimonio), dispone chiaramente al terzo comma: « Se nell'interesse di uno o più figli minori nati nel matrimonio è necessaria la prosecuzione del vincolo matrimoniale, l'istanza di divorzio non può essere accolta ». Siamo quindi anche in questo caso ben lontani dall'automatismo indifferenziato che è invece alla base della lettera b) del n. 2 dell'articolo 3 della proposta di legge Fortuna-Baslini.

Aggiungerò che è bensì vero che la legge belga ammette la determinazione consensuale come ragione per proporre istanza di divorzio, prevedendo l'articolo 233 del codice civile che « il consenso reciproco e perdurante dei coniugi consente l'istanza di divorzio » in termini cioè che richiamano la dizione del codice napoleonico del 1803; ma è altrettanto vero che l'articolo 277, insieme ad altri articoli — ne cito uno solo per brevità — afferma che non è più ammesso, ai fini dello scioglimento il mutuo consenso dopo venti anni di matrimonio o quando la donna abbia compiuto 45 anni di età. Ecco dunque una precisa condizione limitativa, e non è la sola, pre-

vista nello specifico caso del divorzio consensuale.

Ma consideriamo pure le leggi divorziste più avanzate. Prendiamo la legge canadese del 1968 o, addirittura, visto che se ne è parlato pochissimo in quest'aula, il *Divorce Reform Act* del 1969 che è da pochi mesi la nuova legge del divorzio in Inghilterra. Di questa seconda legge dirò che esiste una opinione generalizzata secondo cui si ritiene trattarsi della legge più avanzata possibile in materia di divorzio. È la legge che esordisce al primo articolo con una proposizione assolutamente rigida: « A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il solo motivo per il quale l'uno o l'altro coniuge può presentare istanza è l'insuccesso irrimediabile del matrimonio ». Nella lingua italiana abbiamo le parole « insuccesso », « fallimento », « rottura », gli inglesi, invece, hanno una parola più chiara — *breakdown* — che non ammette equivoci: indica la rottura definitiva.

La legge citata è di grande larghezza anche nel delineare i casi che motivano e certificano nel giudizio della corte la rottura definitiva del matrimonio. Ma vorrei ricordare che dei cinque casi previsti come prova della rottura definitiva del matrimonio, l'ultimo, quello precisamente di coniugi che siano vissuti separati per un periodo continuo di almeno cinque anni immediatamente prima della presentazione della petizione di divorzio, è sottoposto ad una ben diversa normativa, che esclude una sentenza automatica di divorzio. Mentre per gli altri primi quattro casi le corti sono tenute a pronunciare il decreto di divorzio una volta accertata la definitiva rottura del matrimonio, per l'ultimo caso l'avanzatissima legge inglese del 1969 prevede una norma particolare. Esattamente all'articolo 4 è previsto appunto il caso che l'istanza di divorzio sia presentata da uno dei coniugi, anche dal coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale, determinando una separazione durata per almeno cinque anni, e che l'unico motivo addotto sia l'esistenza di una pura e semplice separazione di fatto: in tal caso la sentenza di divorzio non è automatica. Stabilisce infatti la legge (scusate se non sarò precissimo, perché traduco direttamente dal testo inglese): « la corte in questo caso dovrà considerare tutte le circostanze, inclusa la condotta delle parti e l'interesse dei figli e di ogni altra persona interessata, e se la corte giungerà alla conclusione che lo scioglimento del matrimonio risulti di grave disagio finanziario o di altro genere per il convenuto o che sarebbe comunque, tenuto conto di tutte

le circostanze, un errore sciogliere il matrimonio, dovrà respingere l'istanza ».

Ecco il principio che differenzia nettamente la condotta della corte a seconda che si tratti di uno o dell'altro fra i casi elencati come elementi su cui fondare l'istanza di divorzio. Un simile principio, onorevoli colleghi, manca in maniera assoluta nella proposta di legge in esame. Credo che ne derivi un elemento di grande perplessità, tale da valere con forte carica di dissuasione per gli stessi colleghi che hanno compiuto una scelta nella direzione del divorzio. In effetti non soltanto abbiamo nella proposta in esame un allargamento di casi; non soltanto abbiamo la separazione legale, la separazione consensuale, la separazione di fatto, come motivi per l'istanza di scioglimento del matrimonio, ma abbiamo, ciò che rende il tutto più grave, un regime indifferenziato per casi che, dalla generalità delle legislazioni degli altri paesi, non sono ritenuti suscettibili di essere collocati sul medesimo piano. La *ratio* della lettera *b*) del n. 2 dell'articolo 3 rivela dunque caratteristiche tali da farci seriamente riflettere sul grave rischio che una normativa così malamente fondata comporta in una materia tanto essenziale.

Le osservazioni generali che ho fatto circa la lettera *b*) possono essere estese anche ai singoli casi ivi previsti. Abbiamo, al riguardo, presentato due emendamenti in via subordinata. L'emendamento 3. 9 limita alla sola separazione legale i motivi per l'istanza di divorzio; mentre l'emendamento 3. 10, subordinatamente ancora, aggiunge alla separazione legale la sola separazione consensuale.

Sempre alla lettera *b*), del n. 2, si riferiscono due altri emendamenti a effetto limitativo. Il primo, il 3. 11, propone di sostituire le parole: « separazione personale », con la parola: « divorzio ». Si tratta, cioè, di far decorrere la separazione non dal momento in cui i coniugi sono comparsi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione legale, ma dal momento in cui essi sono comparsi per instaurare procedura di divorzio. Proprio perché il concetto di insuccesso del matrimonio è estremamente indeterminato, sembra a noi preferibile un più lungo periodo di separazione dei coniugi prima che sia impresso sul matrimonio il sigillo del fallimento.

Il secondo, l'emendamento 3. 12, tende a sopprimere l'ultima parte del secondo capoverso della lettera *b*), riproponendo per altra via la nostra contrarietà al principio della separazione di fatto come motivo per l'istanza

di scioglimento del matrimonio; è dettato altresì dall'esigenza di considerare l'obiettiva difficoltà della prova, per quanto riguarda l'inizio effettivo di una separazione di fatto.

Un ambito completamente diverso di questioni affronta l'emendamento 3.13, soppressivo della lettera *c*) del n. 2) dell'articolo 3. La lettera *c*) prevede che la domanda di scioglimento del matrimonio possa essere avanzata da uno dei coniugi quando « l'altro coniuge è ricoverato da almeno cinque anni in ospedale psichiatrico a causa di malattia mentale di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione di vita familiare ». A questo punto il provvedimento, che avrebbe dovuto aver di mira i casi pietosi, si traduce in una legge impietosa. Chiedo agli onorevoli colleghi: dove si sono fermate le nostre conoscenze in materia psichiatrica? Molto si è mosso e si muove nel campo della psichiatria, e non solo per qualche aspetto appariscente anche al profano svagato, che riesce appena ad accorgersi dell'effetto degli psicofarmaci quando entra in un ospedale psichiatrico, ma in settori ben più sostanziali. Come ricordava con autentica competenza l'onorevole Foschi nel suo intervento di due giorni fa, oggi si avanzano addirittura teorie tendenti a negare lo stesso ospedale psichiatrico come istituzione.

Siamo in un momento in cui è sottoposto a profonda revisione lo stesso concetto di malattia mentale. Diceva in proposito l'onorevole Foschi che tutti gli psicanalisti possono trovarsi concordi nel ritenere che una malattia mentale definibile come permanente, inguaribile e inconciliabile con la convivenza familiare, se esiste, non potrebbe essere che preesistente al matrimonio, per assurdo, non nota prima di esso. L'onorevole Lenoci, relatore per la maggioranza, nel suo discorso di ieri conveniva che questo, sì, è effettivamente un problema angoscioso. Aggiungeva che purtuttavia è stato affrontato nelle legislazioni straniere, anche se si è ritenuto che non possano stabilirsi con certezza, dati i progressi della scienza sanitaria e psichiatrica moderna, le possibilità di un ritorno alla normalità di un malato di mente. Ciò — ha detto l'onorevole Lenoci — non ha impedito alle altre legislazioni, nonostante queste osservazioni, di mantenere anche l'ipotesi ora contemplata. Ma io vorrei chiedere all'onorevole Lenoci, pur così diligente nella sua investigazione istruttoria, se non ha letto ad esempio quanto è scritto nell'articolo 47 della citata legge della repubblica federale tedesca sul matrimonio. L'articolo 47, che segue tre articoli dove si

tratta del divorzio per « altre cause » (precisamente per comportamento dovuto a vizio di mente, per infermità di mente, per malattie infettive o nauseanti), sotto il titolo « Casi di palese ingiustizia da evitare », stabilisce: « Nei casi di cui agli articoli dal 44 al 46 il divorzio non deve essere pronunciato se la azione proposta non è moralmente giustificata. Di regola questo va ritenuto allorché lo scioglimento del matrimonio verrebbe a colpire l'altro coniuge in maniera particolarmente dura, tenuto conto delle circostanze e specialmente della durata del matrimonio, dell'età dei coniugi e delle cause della malattia ». Si dà quindi il caso di una legislazione — ma non è la sola — che ha affrontato la materia con la preoccupazione di consentire al tribunale una facoltà discrezionale che è invece negata in radice, per questo come per altri casi, ai tribunali italiani dalla proposta di legge Fortuna-Baslini.

Con l'ultimo dei dodici emendamenti che ho l'onore di illustrare, il 3. 14, proponiamo di sopprimere la lettera e) del n. 2) dell'articolo 3. È il caso del matrimonio che non sia stato consumato. La mia impressione a tale riguardo è che abbia giocato una qualche parte, nell'introdurre, fra gli altri motivi che consentono l'istanza di scioglimento di matrimonio, il caso del matrimonio non consumato, un effetto di mimesi nei confronti di un istituto che proviene da un diverso ordinamento, il diritto canonico, che come è noto prevede la dispensa *super ratum et non consummatum*.

Mi sembra potersi osservare che mentre è giustificata dai principi generali dell'ordinamento canonico una procedura come quella affidata ai tribunali ecclesiastici per l'accertamento del *ratum et non consummatum*, lo è assai meno, nell'ordinamento italiano.

Basta pensare al tipo di prove che l'ordinamento canonico sono ammesse per giungere all'accertamento dell'inconsumazione, così come si dice con parola tecnica, del matrimonio. Non solo è ammessa l'ispezione peritale dei corpi, non solo è ammessa la cosiddetta prova per *coarctata tempora*, non solo sono ammessi i testi *setpimae manus*, ma è ammessa anche la confessione giurata dei coniugi, che è un tipo di prova non certamente accoglibile nel nostro ordinamento. Ritengo che per queste ragioni debba essere espunta anche la lettera e) del n. 2 dell'articolo 3. Giunto alla conclusione, onorevoli colleghi, vorrei ricordare una diversa, ma illuminante eccezione della parola emendamento, così frequentemente ricorsa sin qui. Si tratta di

un significato che si discosta in maniera piuttosto evidente dal significato tecnico che ha la parola emendamento nel diritto parlamentare. In filologia si parla di *emendatio* per indicare una fase del lavoro che porta all'edizione critica: prima la collazione dei testi, poi la recensione e infine l'*emendatio*. Chi si accinge ad una edizione critica può trovarsi davanti ad una lezione ineccepibile consegnata dai manoscritti, ma tuttavia in sé non accettabile, per ragioni di incongruenza profonda, per ragioni di critica interna. Ed allora che cosa fa il filologo che si accinge all'edizione critica? Corregge, emenda il testo, per via di congettura.

L'esposizione che ho fatto davanti a voi, onorevoli colleghi, delle molteplici ragioni che devono condurci ad emendare, sulle singole questioni, l'articolo 3 della proposta di legge, porta alla conclusione che è necessario riscriverne interamente il testo. Ma un'operazione così radicale non può più compiersi, probabilmente, al punto in cui siamo, di fronte a un testo praticamente irreformabile.

L'unica riforma possibile è rinviata così al voto finale sulla proposta di legge nel suo complesso, alla consapevole decisione di votare contro. Quanti fra voi, onorevoli colleghi, ancora ritengono che alle tante lacune, incongruenze, contraddizioni non sia più possibile porre rimedio hanno ormai a disposizione quell'unico strumento.

Mi auguro lo sappiano usare per il bene civile e sociale del nostro paese. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al n. 2), lettera b), aggiungere in fine le parole: Il coniuge che sia stato dichiarato responsabile della separazione legale non può proporre istanza di scioglimento del matrimonio.

3. 15. Padula, Andreotti, Fabbri, Storchi, Zanibelli, Amadeo, Canestrari, Speranza, Semeraro, Azzaro, Bressani, Ceruti, Curti, Dall'Armellina, De Poli, Di Giannantonio, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mengozzi, Merenda, Stella, Scalfaro, Castelli.

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgerlo.

PADULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento attiene ad una sola delle fattispecie che sono state or ora ampiamente illustrate dal collega Pandolfi, e cioè alla separazione legale, giudizialmente

pronunciata, e più particolarmente alla separazione legale qualora sia stata accertata la colpa esclusiva di uno dei due coniugi. In questa ipotesi non sembra, per ragioni di coerenza generale ai principi dell'ordinamento e per una concezione organica dell'istituto familiare, quando esista la possibilità di scioglimento mediante il divorzio, che si possa parificare la posizione del coniuge incolpevole rispetto a quella del coniuge che ha dato motivo alla interruzione della convivenza e quindi allo scioglimento del vincolo.

Tutti gli ordinamenti stranieri in particolare, non solo occidentali, ma anche orientali, prevedono un diverso trattamento secondo il comportamento dei coniugi riguardo all'insorgere dei motivi di scioglimento del matrimonio. Ricordava poco fa l'onorevole Pandolfi la recente disciplina del diritto di famiglia polacco, che contiene una norma che recita: « Il divorzio non è ammesso se viene richiesto dal coniuge esclusivamente responsabile della separazione coniugale a meno che l'altro coniuge non conceda il consenso al divorzio o se il rifiuto del suo consenso sia, in date circostanze, in contrasto con i principi della convivenza sociale ». Persino l'ordinamento dell'avanzatissima Svezia, che viene considerata per molti aspetti il paese che più risolutamente ha dissolto il carattere istituzionale e giuridico vincolante del diritto di famiglia, recita: « Qualora i coniugi, pur senza che sia intervenuto un giudizio di separazione legale, non convivono più, per dissensi fra loro, da almeno tre anni, ciascuno dei due può ottenere il divorzio; tuttavia non dovrà essere pronunciato divorzio a richiesta del coniuge al quale, in ragione del suo comportamento o di altre particolari circostanze, lo scioglimento del matrimonio può essere ragionevolmente rifiutato ».

Così pure la legislazione tedesca e quella jugoslava prevedono la differenziazione di questa ipotesi al fine di garantire che non possa realizzarsi un paradosso giuridico, escluso sempre in materia civilistica, poiché tutti noi sappiamo che nessuno può trarre vantaggio dalla propria colpa, nessuno può invocare a proprio favore i vizi di un atto giuridico, qualora essi siano a lui imputabili.

Esiste poi una ragione evidente che ci dovrebbe indurre a considerare questo aspetto nel momento in cui dalla polemica sul principio scendiamo sul piano tecnico-giuridico della strutturazione di un regime giuridico dello scioglimento del matrimonio che, credo da tutte le parti politiche, si vuole sia un fatto serio, non un fatto di improvvisazione o di

scontro frontale di posizioni esclusivamente ideologiche o di principio.

Abbiamo sostenuto in quest'aula che per noi il matrimonio è un istituto prevalentemente a carattere pubblico e quindi non può essere ridotto alla disponibilità delle parti, e tanto meno di una sola delle parti. Ci è stata opposta l'obiezione che il matrimonio ha carattere comunitario. Da tale concezione comunitaria potrebbe derivare la possibilità, o l'esame della possibilità che il matrimonio possa essere sciolto consensualmente. L'ipotesi che abbiamo dinanzi però è addirittura opposta, e cioè è quella dello scioglimento unilaterale del matrimonio contro la volontà dell'altro coniuge e ad opera di colui che è stato causa del logoramento del vincolo matrimoniale.

Se si dovesse accettare questa ipotesi, il matrimonio verrebbe a perdere ogni elemento di giuridicità, e si ridurrebbe ad un accertamento anagrafico della convivenza di fatto fra due persone. Se nell'ambito di un rapporto giuridico i due coniugi, ciascuno per sua parte, sapessero che dal rispettivo comportamento non può derivare alcuna sanzione né diretta né indiretta e che in ogni momento è possibile, addirittura creandone o preconstituendone i motivi, procedere all'annullamento o allo scioglimento del vincolo giuridico, è chiaro che il matrimonio perderebbe la sua fisionomia di istituto giuridico e rimarrebbe soltanto un dato naturalistico, che è importante certamente ed anzi costituisce la premessa da cui gli effetti giuridici discendono, ma come fatto puramente naturale non trova giusta collocazione nella disciplina giuridica di un codice civile.

Ecco perché io credo che, in particolare su questo aspetto dovremmo ancora riflettere attentamente, non solo per adeguare l'istituto del divorzio, che viene introdotto nell'ordinamento dello Stato, alla regola generale che proviene dell'esperienza giuridica dei paesi stranieri, ma anche per renderlo corrispondente ad una profonda esigenza di giustizia, mantenendo una distinzione nella distribuzione della imputazione della colpa nell'eventuale fallimento di una famiglia. A quei colleghi che ci hanno sempre opposto di non volere il divorzio consensuale né un divorzio qualunque, ma un divorzio seriamente inteso, chiediamo che almeno su questo aspetto del provvedimento dimostrino che non esiste soltanto un patto d'acciaio per imporre il principio, ma che esiste anche la volontà di esaminare le conseguenze giuridiche di una previsione affrettata e incompleta, che tocca così

da vicino un istituto tanto importante del nostro ordinamento giuridico. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al n. 2), dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b), c) e d) del numero 1) del presente articolo non si sia concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile abbia ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi.

3. 1. Spagnoli, Fortuna, Luzzatto, Baslini, Bozzi, Iotti Leonilde, Brizioli, Guidi, Coccia, Averardi, Mezza Maria Vittoria.

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgerlo.

SPAGNOLI. Illustro brevemente, signor Presidente, l'emendamento che è stato presentato a firma di colleghi di vari gruppi e che rientra nell'ambito delle varie ipotesi previste dall'articolo 3 per lo scioglimento del matrimonio e per la dichiarazione della cessazione dei suoi effetti civili. L'ipotesi da noi prevista è che alcuni reati, ai quali la legge collega la possibilità di ottenere la sentenza di scioglimento di matrimonio o la dichiarazione di cessazione dei suoi effetti civili, possano nel frattempo, iniziata la procedura, essere estinti per amnistia o per prescrizione. In questi casi sarebbe ingiusto e iniquo che i fatti commessi non potessero avere gli effetti giuridici previsti da questa proposta di legge. Nasce pertanto l'esigenza di un apposito emendamento, per consentire, in questa ipotesi, di esperire ugualmente l'azione volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio o la dichiarazione di cessazione degli effetti civili; è evidente che il giudice civile dovrà esaminare se ricorrono concretamente gli estremi dei reati indicati dalla legge. Mi sembra che questo emendamento colmi una lacuna della legge, con la previsione dei casi, che purtroppo nel nostro paese sono abbastanza frequenti, in cui determinati reati siano estinti per sopravvenuta amnistia o prescrizione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

LENOCI, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime sull'emendamento De

Marzio 3. 2 parere contrario a maggioranza; sull'emendamento Andreotti 3. 3 esprime parere contrario a maggioranza; sull'emendamento Pandolfi 3. 4 la Commissione esprime ancora parere contrario a maggioranza; sull'emendamento Andreotti 3. 5 la Commissione esprime parere contrario a maggioranza; mentre sulla parte principale dell'emendamento Pandolfi 3. 6 la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità.

La Commissione però a sua volta presenta un proprio emendamento, con il quale propone di aggiungere al n. 1, lettera d), una virgola dopo la parola « maltrattamenti » e di inserire, in luogo delle parole: « o per qualsiasi altro delitto non colposo consumato o tentato » (da sopprimere a seguito dell'accettazione della parte principale dell'emendamento Pandolfi 3. 6), le parole: « per violazione degli obblighi di assistenza, per lesioni gravi, per calunnia, per circonvenzione di incapace ».

Ovviamente, la parte subordinata dell'emendamento Pandolfi 3. 6 resterebbe assorbita.

La Commissione esprime parere contrario a maggioranza sugli emendamenti Andreotti 3. 7, Fabbri 3. 8, Storchi 3. 9, Zanibelli 3. 10, Amadeo 3. 11, Canestrari 3. 12, Padula 3. 15 e Pandolfi 3. 14.

La Commissione esprime parere favorevole a maggioranza sull'emendamento Spagnoli 3. 1.

La Commissione esprime parere favorevole all'unanimità sull'emendamento Pandolfi 3. 13. Però a questo punto, interpellati anche i presentatori dell'emendamento, la Commissione chiede che rimanga fermo l'impegno — che pare sia già stato assunto — secondo il quale il gruppo della democrazia cristiana dovrebbe precisare, in sede di dichiarazione di voto, che il vizio di infermità sarebbe compreso nuovamente tra i motivi di separazione personale nel progetto di riforma del diritto di famiglia.

Infine, la Commissione propone un emendamento aggiuntivo al n. 2, lettera e), nel senso di apporre una virgola dopo la parola « consumato » e di aggiungere le seguenti parole: « purché l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio ».

PRESIDENTE. Il Governo?

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si riporta alle dichiarazioni rese al termine della discus-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

sione generale. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 3. 2, desiderando assicurare la limitazione ai casi più gravi dello scioglimento del vincolo, esprime parere favorevole, così come esprime parere favorevole sugli emendamenti Andreotti 3. 3, Pandolfi 3. 4, anche in relazione alla politica di restrizione dello scioglimento del vincolo ai casi di reato estremamente grave e per il fatto che, quando si tratta di condannati a 12 o più anni di reclusione, occorre tenere presente che sono sempre possibili provvedimenti di clemenza (grazia, amnistia) proprio in relazione alla possibile redenzione del condannato. Il Governo è ancora favorevole agli emendamenti Andreotti 3. 5, Pandolfi 3. 6, Andreotti 3. 7, Fabbrì 3. 8, Storchi 3. 9, Zanibelli 3. 10. Per quanto riguarda l'emendamento Amadeo 3. 11, il Governo rileva che l'espressione « separazione personale » indica il momento da cui deve decorrere il periodo per poter richiedere il divorzio. Ritiene che sia assurdo sostituirla con la parola « divorzio », che invece è proprio l'effetto finale. Non si può in altri termini dire che per poter iniziare la causa di divorzio debbono trascorrere cinque anni dalla comparizione in tribunale per ottenere l'inizio della procedura di divorzio; non si può, in buona sostanza, porre come condizione per iniziare la causa che siano trascorsi cinque anni dal suo inizio. Evidentemente ci deve essere stato un errore. Comunque il Governo esprime su questo emendamento parere contrario.

Esprime invece parere favorevole agli emendamenti Canestrari 3. 12, Padula 3. 15. Per quanto riguarda l'emendamento Spagnoli 3. 1, il Governo esprime parere favorevole, a condizione che vengano eliminate le parole da: « ma il giudice civile » fino alla fine. Nel caso che l'onorevole Spagnoli insista per il mantenimento di questa parte, il Governo esprime parere contrario. Il Governo è favorevole all'emendamento Pandolfi 3. 13, e per l'emendamento Pandolfi 3. 14 si rimette alla decisione della Camera. Circa gli emendamenti testé presentati dalla Commissione, il Governo, pur sempre riportandosi a quelle che sono state le sue dichiarazioni iniziali, allo stato attuale della discussione, ritiene di dover esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, accetta la modifica proposta dal Governo al suo emendamento 3. 1 ?

SPAGNOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pandolfi, mantiene l'emendamento Andreotti 3. 3 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo ?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pandolfi, mantiene il suo emendamento 3. 4 non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo ?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Pandolfi 3. 4 è stata richiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Procediamo pertanto alla votazione nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Bima. Si faccia la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

DELFINO, Segretario, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 577 |
| Maggioranza | 289 |
| Hanno risposto sì | 270 |
| Hanno risposto no | 307 |

(La Camera respinge).

Hanno risposto sì:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Alessi | Calvi |
| Alfano | Canestrari |
| Allegri | Capra |
| Allocca | Carenini |
| Amadeo | Cárolì |
| Amodio | Carra |
| Andreoni | Carta |
| Andreotti | Castelli |
| Anselmi Tina | Castellucci |
| Armani | Cattanei |
| Azimonti | Cattaneo Petrini |
| Azzaro | Giannina |
| Badaloni Maria | Cavaliere |
| Balasso | Cavallari |
| Baldi | Ceruti |
| Barberi | Cervone |
| Barbi | Ciaffi |
| Bardotti | Ciccardini |
| Baroni | Cocco Maria |
| Bartole | Colleselli |
| Beccaria | Colombo Emilio |
| Belci | Colombo Vittorino |
| Bernardi | Corà |
| Bersani | Cortese |
| Bertè | Cossiga |
| Biaggi | Covelli |
| Biagioni | Cristofori |
| Bianchi Fortunato | Dagnino |
| Bianchi Gerardo | Dall'Armillina |
| Bianco | D'Antonio |
| Bima | D'Aquino |
| Bisaglia | D'Arezzo |
| Bodrato | Darida |
| Boffardi Ines | de' Cocci |
| Boldrin | Degan |
| Bologna | Del Duca |
| Borghì | De Leonardis |
| Borra | Delfino |
| Bosco | Dell'Andro |
| Botta | De Maria |
| Bottari | De Marzio |
| Bova | De Meo |
| Bressani | De Mita |
| Bucciarelli Ducci | De Poli |
| Buffone | De Ponti |
| Buzzi | De Stasio |
| Caiati | Di Giannantonio |
| Caiazza | Di Leo |
| Calvetti | Di Lisa |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Donat-Cattin | Marraccini |
| Drago | Martini Maria Eletta |
| Elkan | Mattarella |
| Erminero | Mattarelli |
| Evangelisti | Mazzarrino |
| Fabbri | Mengozzi |
| Fanelli | Merenda |
| Felici | Merli |
| Ferrari Aggradi | Meucci |
| Fiorot | Micheli Filippo |
| Foderaro | Micheli Pietro |
| Forlani | Miotti Carli Amalia |
| Fornale | Miroglio |
| Foschi | Misasi |
| Foschini | Molè |
| Fracanzani | Monti |
| Fracassi | Moro Aldo |
| Fusaro | Nannini |
| Galli | Napolitano Francesco |
| Galloni | Natali |
| Gaspari | Nicosia |
| Gerbino | Nucci |
| Giglia | Origlia |
| Gioia | Padula |
| Giordano | Palmitessa |
| Girardin | Pandolfi |
| Giraudi | Patrini |
| Gitti | Pazzaglia |
| Gonella | Pedini |
| Granelli | Pennacchini |
| Grassi Bertazzi | Perdonà |
| Graziosi | Pica |
| Greggi | Piccinelli |
| Gui | Piccoli |
| Gullotti | Pintus |
| Helper | Pisicchio |
| Ianniello | Pisoni |
| Imperiale | Pitzalis |
| Iozzelli | Prearo |
| Isgro | Pucci Ernesto |
| Laforgia | Racchetti |
| La Loggia | Radi |
| Lattanzio | Rampa |
| Lettieri | Rausa |
| Lima | Reale Giuseppe |
| Lobianco | Restivo |
| Longoni | Revelli |
| Lospinoso Severini | Riccio |
| Lucchesi | Rognoni |
| Lucifredi | Romanato |
| Maggioni | Romualdi |
| Magri | Rosati |
| Malfatti Franco | Ruffini |
| Mancini Antonio | Rumor |
| Mancini Vincenzo | Russo Carlo |
| Marchetti | Russo Ferdinando |
| Marocco | Russo Vincenzo |
| Marotta | Salizzoni |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Salomone | Storchi | Busetto | Durand de la Penne |
| Salvi | Sullo | Cacciatore | Esposito |
| Sangalli | Tambroni Armaroli | Caldoro | Fasoli |
| Santagati | Tantalo | Camba | Ferioli |
| Sarti | Tarabini | Canestri | Ferrari |
| Sartor | Taviani | Cantalupo | Ferretti |
| Savio Emanuela | Terranova | Caponi | Ferri Giancarlo |
| Scaglia | Toros | Caprara | Fibbi Giulietta |
| Scaini | Tozzi Condivi | Capua | Finelli |
| Scalfaro | Traversa | Cardia | Fiumanò |
| Scarascia Mugnozza | Truzzi | Cariglia | Flamigni |
| Scarlato | Turchi | Carrara Sutour | Fortuna |
| Schiavon | Turnaturi | Caruso | Foscarini |
| Scianatico | Urso | Cascio | Frasca |
| Scotti | Vaghi | Cassandro | Fregonese |
| Sedati | Valeggiani | Cataldo | Fulci |
| Semeraro | Valiante | Catella | Galluzzi |
| Senese | Vecchiarelli | Cattani | Gastone |
| Servello | Vedovato | Cebrelli | Gatto |
| Sgarlata | Verga | Cecati | Gessi Nives |
| Simonacci | Vetrone | Ceccherini | Giachini |
| Sinesio | Vicentini | Ceravolo Domenico | Giannantoni |
| Sisto | Villa | Ceravolo Sergio | Giannini |
| Sorgi | Vincelli | Cesaroni | Giolitti |
| Spadola | Volpe | Chinello | Giomo |
| Speranza | Zaccagnini | Ciampaglia | Giovannini |
| Spitella | Zamberletti | Cianca | Giudiceandrea |
| Sponziello | Zanibelli | Cicerone | Gorreri |
| Squicciarini | | Cingari | Gramegna |
| | | Girillo | Granata |
| | | Coccia | Granzotto |
| | | Colajanni | Grimaldi |
| | | Compagna | Guadalupi |
| | | Conte | Guerrini Giorgio |
| | | Corghi | Guerrini Rodolfo |
| | | Corona | Guglielmino |
| | | Corti | Guidi |
| | | Cottone | Gunnella |
| | | Craxi | Ingrao |
| | | Cusumano | Iotti Leonilde |
| | | D'Alema | Jacazzi |
| | | D'Alessio | La Bella |
| | | Damico | Lajolo |
| | | D'Angelo | La Malfa |
| | | D'Auria | Lamanna |
| | | De Laurentiis | Lami |
| | | Della Briotta | Lattanzi |
| | | De Lorenzo | Lauricella |
| | | Ferruccio | Lavagnoli |
| | | De Martino | Lenoci |
| | | Di Benedetto | Lenti |
| | | di Marino | Leonardi |
| | | Di Mauro | Lepre |
| | | Di Nardo Raffaele | Levi Arian Giorgina |
| | | D'Ippolito | Lezzi |
| | | Di Primio | Libertini |
| | | Di Puccio | Lizzero |
| | | Di Vagno | Lodi Adriana |

Hanno risposto no:

| | |
|-----------------|-------------|
| Abbiati | Baslini |
| Achilli | Basso |
| Alboni | Bastianelli |
| Aldrovandi | Battistella |
| Alesi | Benedetti |
| Alessandrini | Benocci |
| Alini | Bensi |
| Allera | Beragnoli |
| Alpino | Berlinguer |
| Amadei Giuseppe | Bertoldi |
| Amadei Leonetto | Biagini |
| Amasio | Biamonte |
| Amendola | Biasini |
| Amodei | Bignardi |
| Angrisani | Bini |
| Arzilli | Biondi |
| Assante | Bo |
| Averardi | Boiardi |
| Avolio | Boldrini |
| Baldani Guerra | Borraccino |
| Ballardini | Bortot |
| Ballarin | Bozzi |
| Barca | Brizioli |
| Bardelli | Bronzuto |
| Bartesaghi | Bruni |
| Barzini | Bucalossi |

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

Lombardi Mauro
 Silvano
 Lombardi Riccardo
 Longo Luigi
 Longo Pietro
 Loperfido
 Luberti
 Lupis
 Luzzatto
 Macaluso
 Macchiavelli
 Macciocchi Maria
 Antonietta
 Magliano
 Malagodi
 Malagugini
 Malfatti Francesco
 Mammi
 Mancini Giacomo
 Mariani
 Mariotti
 Marmugi
 Marras
 Martelli
 Martoni
 Marzotto
 Maschiella
 Masciadri
 Mascolo
 Mattalia
 Matteotti
 Maulini
 Mazzola
 Mezza Maria Vittoria
 Miceli
 Milani
 Minasi
 Monaco
 Monasterio
 Monsellato
 Montanti
 Morelli
 Morgana
 Moro Dino
 Morvidi
 Mosca
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nahoum
 Napolitano Giorgio
 Napolitano Luigi
 Natoli
 Natta
 Nenni
 Nicolai Cesarino
 Nicolazzi
 Ognibene
 Olmini

Orilia
 Orlandi
 Pagliarani
 Pajetta Gian Carlo
 Palmiotti
 Papa
 Pascariello
 Passoni
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Pietrobono
 Pigni
 Pintor
 Pirastu
 Piscitello
 Pistillo
 Pochetti
 Principe
 Protti
 Pucci di Barsento
 Quaranta
 Querci
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci
 Re Giuseppina
 Reale Oronzo
 Reichlin
 Romita
 Rossinovich
 Sabadini
 Sacchi
 Salvatore
 Sandri
 Sanna
 Santi
 Santoni
 Sargentini
 Savoldi
 Scalfari
 Scardavilla
 Scionti
 Scipioni
 Scotoni
 Scutari
 Sereni
 Serrentino
 Servadei
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Silvestri
 Skerk
 Spagnoli
 Specchio
 Speciale
 Sulotto
 Tagliaferri

Tedeschi
 Tempia Valenta
 Terrana
 Terraroli
 Tocco
 Todros
 Tognoni
 Traina
 Tremelloni
 Tripodi Girolamo
 Trombadori
 Tuccari
 Usvardi
 Valori

Vassalli
 Vecchi
 Vecchietti
 Venturini
 Venturoli
 Vespignani
 Vetrano
 Vianello
 Zaffanella
 Zagari
 Zanti Tondi Carmen
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

| | |
|-------------|----------|
| Ariosto | Massari |
| Bemporad | Napoli |
| Bonea | Stella |
| Bonifazi | Taormina |
| Ferri Mauro | |

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pandolfi, mantiene l'emendamento Andreotti 3. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pandolfi 3. 6. La parte principale dell'emendamento, accettata dalla Commissione e dal Governo, è del seguente tenore:

Al n. 1), lettera d), sopprimere le parole: o per qualsiasi altro delitto non colposo consumato o tentato.

La Commissione ha anche proposto di aggiungere una virgola dopo la parola « maltrattamenti » del testo del progetto e di inserire, in luogo delle parole di cui la parte principale dell'emendamento Pandolfi 3. 6 chiede la soppressione, le seguenti: « per violazione degli obblighi di assistenza, per lesioni gravi, per calunnia, per circonvenzione d'incapace ».

CASTELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi chiediamo che si facciano due votazioni separate.

PRESIDENTE. Sta bene. Resta pertanto inteso che la votazione della parte principale

dell'emendamento Pandolfi 3. 6 non forma preclusione rispetto alla votazione dell'emendamento della Commissione.

Pongo in votazione la parte principale dell'emendamento Pandolfi 3. 6.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

La parte subordinata dell'emendamento Pandolfi 3. 6 si deve pertanto considerare assorbita.

PANDOLFI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, mantiene il suo emendamento 3. 7, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Fabbri, mantiene il suo emendamento 3. 8, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

FABBRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pandolfi, mantiene l'emendamento Storchi 3. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pandolfi, mantiene l'emendamento Zanibelli 3.10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pandolfi, mantiene l'emendamento Amadeo 3. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pandolfi, mantiene l'emendamento Canestrari 3. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Padula, mantiene il suo emendamento 3. 15, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo?

PADULA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 3. 1, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pandolfi 3. 13.

FOSCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una breve dichiarazione a nome del gruppo della democrazia cristiana. Prendo atto dell'accoglimento all'unanimità da parte della Commissione, della proposta di soppressione del comma relativo alla previsione, come causa di divorzio, del ricovero per cinque anni in ospedale psichiatrico di uno dei coniugi, a causa di malattia mentale. Non penso che a questa decisione si sia pervenuti solo per le argomentazioni addotte in proposito da alcuni colleghi e da me, né per le motivazioni addotte poco fa nell'illustrazione dell'emendamento da parte del collega onorevole Pandolfi o per le altre importanti dichiarazioni rese ieri sera dall'onorevole Andreotti. Ritengo che l'accoglimento di questa richiesta di soppressione del comma

sia un atto di civiltà e di maturità che il Parlamento dimostra nei confronti di una nuova concezione della psichiatria, che finalmente supera gli aspetti puramente umanitari di dichiarazioni verbali, trovando effettivamente nella norma un riconoscimento non discriminante. Viceversa, per le argomentazioni che ho addotte nel mio intervento precedente e alle quali faccio rinvio, ritengo che l'approvazione del comma, così com'è formulato, sarebbe stato un modo per introdurre nuovamente il pregiudizio, in forme diverse, nei confronti dei malati di mente e per negare i motivi profondi dell'evoluzione della psichiatria che è in atto nel nostro paese, in rapporto a conoscenze scientifiche nuove e in rapporto ad una concezione che finalmente tende ad inserire pienamente i soggetti che si trovano in difficoltà per turbe mentali nella società e nella famiglia. Poiché il relatore per la maggioranza per altro ha richiesto una precisazione, non ho alcuna difficoltà a richiamare l'ordine del giorno illustrato ieri dall'onorevole Scalfaro e che per alcuni precisi aspetti si riferisce a questo argomento; in particolare là dove si afferma l'esigenza di un'aggiornata revisione dei motivi per la dichiarazione di nullità, viene anche detto che « a tal fine e in questi chiari limiti meritano di essere affrontati i problemi relativi: alla non sufficiente capacità di intendere e di volere in relazione ai diritti e ai doveri inerenti al matrimonio e tenuto conto della personalità dei contraenti ». Non vi è dubbio che questa formulazione della « non sufficiente capacità di intendere e di volere » introduce già un concetto più vasto e comprensivo che non la vecchia concezione della incapacità di intendere e di volere. Inserendo questo principio nella formulazione che precisa ancor meglio il concetto, « in relazione ai diritti e ai doveri inerenti al matrimonio e tenuto conto della personalità dei contraenti » si amplia ulteriormente la sfera dei casi di nullità, per quanto riguarda questa parte, comprendendovi anche argomenti relativi alla psichiatria. Ma nello stesso ordine del giorno, successivamente, è contenuto un punto più esplicito, in cui si è già affermato che « occorre » (quindi è nostro impegno) « ...mutare l'attuale legislazione allargando i motivi di separazione e comprendendovi, tra l'altro, quelli previsti per la dichiarazione di nullità se sopravvengono dopo il matrimonio »; quindi anche quelle relative « alla non sufficiente capacità di intendere e di volere », ossia alle cause oggettive che sono state precisamente formulate nell'articolo 17 della proposta Ruffini e Martini Maria Eletta,

dove si dice: « La separazione può essere chiesta anche quando si verificano circostanze che, indipendentemente da colpa di uno o di entrambi i coniugi, siano ritenute tali da far considerare gravemente pregiudizievole per la famiglia o per l'educazione della prole la convivenza ».

Ritengo con ciò di aver chiarito il nostro impegno per la futura legislazione relativa a questo argomento e mi auguro che la soppressione di questo comma rappresenti l'avvio di un impegno concreto anche per una nuova, più moderna e più adeguata concezione dell'assistenza psichiatrica nel nostro paese. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pandolfi 3. 13, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Al n. 2), sopprimere la lettera c).
(*È approvato*).

Onorevole Pandolfi, mantiene il suo emendamento 3. 14, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

PANDOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo tendente ad aggiungere al n. 2), lettera e), una virgola dopo la parola « consumato » del testo del progetto, e quindi le parole seguenti: « purché l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio ».

(*È approvato*).

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Con la soppressione di una ipotesi e l'introduzione di un'altra, la casistica di questo articolo 3, che costituisce il punto centrale del provvedimento in esame, risulta amplissima, di una ampiezza eccezionale, di una ampiezza da primato sia per la quantità dei casi sia per la qualità di alcuni di essi. Il divorzista Repollini, commentando una proposta di legge dell'onorevole Villa, avanzata alcuni anni fa, si compiaceva per il

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

fatto che in essa era stato « escluso, come causa di divorzio il mutuo consenso degli sposi, osservando che in tal modo il capriccio degli sposi sarebbe divenuto causa di disordine nella famiglia, e si sarebbe introdotto quasi il matrimonio a termine ».

Ora, con un comma dell'articolo 3, non solo si introduce il divorzio consensuale, ma si insinua anche il divorzio automatico: si introduce il divorzio consensuale recependolo dalla procedura e dalle garanzie della separazione consensuale, e si insinua il divorzio automatico, sia pure, per ora, dicendo di limitarlo a coloro che sono separati di fatto da due anni prima dell'entrata in vigore della legge.

Tutto questo, a mio giudizio, è particolarmente grave ed è contro ogni razionalità ed ogni esperienza storica e sociale, perché non è vero — mi si consenta di ripeterlo una volta ancora — quello che, nel tentativo di consolarci, è stato affermato ieri dal relatore per la maggioranza, onorevole Lenoci, ossia che in base ai famosi dati che sono a disposizione di ogni collega — e che sarebbe bene che ogni collega potesse esaminare ed esaminasse di sua volontà — si riscontra che « in ciascuno degli Stati divorzisti, dopo una breve curva ascendente che segue all'introduzione del divorzio si ha una decisa inversione di tendenza che porta ad una progressiva diminuzione della percentuale dei divorzi ».

Questo non è assolutamente esatto, e basta che i colleghi vadano a vedere i dati per trovare che, all'opposto, in tutti i paesi divorzisti da 25 anni a questa parte si è avuta una fortissima e continua ascensione dei casi di divorzio. Il collega Lenoci ha commesso un errore che credo neanche il professor De Castro giustificerebbe: ha confrontato il numero di divorzi di questi ultimi anni con quello dell'immediato dopoguerra. E come se noi, parlando di traffico, confrontassimo i dati del traffico e degli incidenti di una settimana di novembre con quelli di una settimana di agosto.

Vorrei che mi fosse consentito, come è stato consentito al collega Lenoci, di leggere i dati ricavati dal documento in possesso dell'ufficio studi della Camera, dal quale risulta che, come ho detto, in tutti i paesi del mondo (tranne alcuni nei quali, negli ultimi 5 o 6 anni, vi è stata una certa stasi ma a livelli alti), il numero dei divorzi si è triplicato, quadruplicato o addirittura quintuplicato e decuplicato (Austria 11 volte, Inghilterra 8 volte, Scozia 7 volte, Venezuela 18 vol-

te, Russia quasi 5 volte), arrivando alle cifre che abbiamo citato altre volte. Questi i dati:

| PAESI | 1935 | 1960 | 1967 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Austria | 0,11 | 1,17 | 1,20 |
| Belgio | 0,31 | 0,50 | 1,20 |
| Bulgaria | — | 0,60 | 1,4 |
| Danimarca | 0,81 | 1,53 | 1,40 |
| Finlandia | 0,42 | 0,85 | 1,04 |
| Francia | 0,51 | 0,72 | 0,71 |
| Grecia | 0,18 | 0,30 | 0,40 |
| Inghilterra | 0,10 | 0,51 | 0,78 |
| Irlanda | 0,02 | 0,07 | 0,10 |
| Islanda | 0,39 | 0,71 | 0,99 |
| Jugoslavia | 0,32 | 1,20 | 1,12 |
| Lussemburgo | 0,35 | 0,49 | 0,59 |
| Norvegia | 0,34 | 0,66 | 0,71 |
| Olanda | 0,35 | 0,49 | 0,55 |
| Polonia | 0,44 | 0,53 | 0,77 |
| Portogallo | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Repub. Fed. Tedesca | — | 0,83 | 0,98 |
| Scozia | 0,10 | 0,07 | 0,68 |
| Svezia | 0,44 | 1,20 | 1,32 |
| Svizzera | 0,73 | 0,87 | 0,84 |
| Ungheria | 0,63 | 1,66 | 2,03 |

Queste le cifre relative ai principali paesi extra europei:

| PAESI | 1935 | 1960 | 1967 |
|-------------------------|------|------|------|
| Canada | 0,13 | 0,39 | 0,51 |
| Messico | 0,24 | 0,43 | 0,65 |
| Stati Uniti | 1,71 | 2,18 | 2,20 |
| Venezuela | 0,04 | 0,25 | 0,71 |
| Australia | 0,36 | 0,65 | 0,85 |
| Nuova Zelanda | 0,44 | 0,69 | 0,77 |
| Egitto | 2,8 | 2,5 | 2,16 |
| URSS | 0,7 | 1,1 | 3,1 |

Si consideri che l'indice 1 corrisponde al 12 per cento di divorzi sui matrimoni (per cui, ad esempio, il 2,2 degli Stati Uniti significa il 27 per cento di divorzi sui matrimoni, ed il 3,1 della Russia significa il 36 per cento). Come si vede l'aumento è quasi generale!

Questo mi sembrava importante dire, soprattutto ora che si sta per approvare questo articolo 3 che è veramente — mi scusino i colleghi — sciagurato, poiché introduce, ripeto, non solo il divorzio consensuale, ma anche quello automatico; il che dimostra che siamo completamente al di fuori di quei « casi limite » con i quali da alcuni anni, e anche in quest'aula, si è tentato di commuovere gli altri e noi stessi. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, ella ha detto poc'anzi che « sarebbe bene che ogni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

collega potesse esaminare ed esaminare di sua volontà » i dati in possesso degli uffici della Camera. Non posso accettare questa espressione perché ogni collega « può » in effetti consultare i documenti cui ella ha fatto cenno. Non intendo fare polemiche, ma siccome quei documenti sono stati distribuiti in casella, non si può lasciar intendere che siano stati rivelati segretamente dei dati a qualche collega. Questi dati sono a disposizione di tutti i colleghi e di tutta la Camera.

GREGGI. « Potesse ».

PRESIDENTE. No, onorevole Greggi, non accetto quel « potesse ». Ciascuno di noi « potrebbe », non « potesse ». Così vuole la grammatica che mi ha insegnato il mio maestro delle scuole elementari. (*Si ride*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-*bis*:

« La pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano con un cittadino di altro Stato, e trascritto nel registro dello stato civile a sensi dell'articolo 125 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, è efficace anche nei confronti del coniuge italiano allorquando sia stata pronunziata dal giudice competente dello Stato cui appartiene il coniuge straniero e quest'ultimo abbia contratto nuovo matrimonio ».

3. 0. 1. **De Marzio, Menicacci, Pazzaglia, Roberti, Tripodi Antonino.**

PAZZAGLIA. Rinunciamo ad illustrarlo, signor Presidente, ma lo manteniamo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, desidero pregarla di sollecitare il Governo perché risponda ad una interrogazione presentata da me e dall'onorevole Ingrao relativamente all'arresto del direttore responsabile di un settimanale.

CERAVOLO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERAVOLO DOMENICO. Desidero sollecitare risposta ad una mia analoga interrogazione, signor Presidente.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Anch'io ho presentato analoga interrogazione e ne sollecito la risposta.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, ho presentato al ministro dell'interno una interrogazione riguardante l'invio di una circolare da parte di quel Ministero che vieta agli enti locali di eleggere i membri degli enti ospedalieri. In tal modo si rende completamente inoperante la legge ospedaliera che già è in vigore dal febbraio 1968. Desidero sollecitare quindi lo svolgimento di questa mia interrogazione, dato che la situazione ospedaliera italiana già precaria è aggravata da questa circolare, il che indirettamente si ripercuote sugli stessi ammalati.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei sollecitare ancora una volta lo svolgimento di una interrogazione che ho presentato, insieme ad altri colleghi, riguardante la situazione di pericolo che si è determinata nel Biellese in seguito alle alluvioni, situazione di pericolo che ha già provocato riunioni di sindaci e di altri amministratori, ed in relazione alla quale attendiamo una risposta urgente da parte del

ministro dei lavori pubblici, in considerazione della gravità della situazione.

PRESIDENTE. Assicuro che interesserò i ministri competenti per tutte le richieste sollevate dagli onorevoli colleghi.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 28 novembre 1969, alle 10:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467);

— *Relatori:* Lenoci, *per la maggioranza;* Castelli e Martini Maria Eletta, *di minoranza.*

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 (*Approvato dal Senato*) (1496);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle misure di controllo della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nonché del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla commissione prevista da detta Convenzione, datati da Washington il 29 novembre 1965 (*Approvato dal Senato*) (1630);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazio-

nale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 (1660);

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967 (1715).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle Regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— *Relatori:* Tarabini, *per la maggioranza;* Delfino, *di minoranza.*

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 20,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

IANNIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità:

1) che presso molti uffici dell'amministrazione del tesoro, in occasione dello sciopero dei giorni 19-22 novembre 1969, da parte di dirigenti qualificati e capi di uffici, quali in particolare la ragioneria centrale e la direzione generale degli istituti di previdenza ed altri, sarebbero state fatte pressioni e indirizzate minacce di *redde rationem* (premi, straordinario, note di qualifica, ecc.) al personale, al punto di convocare anche telefonicamente in ufficio gli scioperanti, invitandoli apertamente a disertare la manifestazione di sciopero;

2) che sia stata negata l'assemblea del personale, richiesta dalle Organizzazioni sindacali confederali, presso alcune ragionerie centrali;

3) che gli indicati dirigenti e capi degli uffici dispongono, invece, incondizionatamente, in occasione di vertenze riguardanti la loro categoria, durante le ore di ufficio, dei locali per le riunioni sindacali e nelle fasi acute delle loro vertenze si servono del personale di altre carriere, di strumenti e mezzi di comunicazione, per la organizzazione di tali vertenze, distogliendoli dal normale servizio di istituto, pur non essendo il personale interessato alla vertenza.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali misure si intendono adottare per assicurare la libertà di sciopero e le altre libertà sindacali nell'Amministrazione del tesoro.

(4-09334)

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritiene di rilevanza giuridica quanto statuito dal decreto interministeriale dell'8 febbraio 1968 - circolare 419 GMU - secondo cui ha titolo all'indennità giornaliera di rischio prevista dalla legge 9 luglio 1967, n. 563, tutto il personale militare e civile in servizio presso determinati enti militari esposto a sostanze pericolose e soggetto a rumori superiori ai 100 dB (decibel) alla sorgente; e, in caso affermativo, come mai finora non è stato disposto dall'Amministrazione della difesa il pagamento dell'indennità in questione a favore del personale militare e civile

in servizio presso le ORMEC di Nola e di Bologna, le altre ORME, l'ORTE di Piacenza e l'OARE di Bologna, stante l'effettiva ed inequivocabile presenza, in detti stabilimenti, di rumori superiori ai 100 dB alla sorgente, provenienti dalle sale prova motori e dagli autoveicoli e mezzi blindo-corazzati in movimento per collaudi o smistamenti, in considerazione anche del fatto che i continui e prolungati rumori assurgono ad importanza di concausa di indubbia capacità lesiva nell'insorgenza dell'infermità dell'udito (otite, sordità).

(4-09335)

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità che la sede provinciale dell'INAM di Napoli non avrebbe provveduto a notificare, a mezzo raccomandata, alle ditte interessate la « norma transitoria » stabilita dagli organi centrali dell'istituto, per la definizione delle pratiche concernenti casi di inadempienze contributive non regolarizzate entro il 29 novembre 1966 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332.

L'interrogante chiede in particolare di sapere, qualora la notizia risultasse vera, quali provvedimenti si intendono adottare:

a) per ristabilire la certezza del termine per l'esercizio della facoltà concessa dalla disposizione su richiamata;

b) per richiamare le eventuali responsabilità personali per la omissione di atti dovuti nell'interesse dell'istituto e degli assistiti.

(4-09336)

REGGIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia vero che lo schema di provvedimento per la ristrutturazione dei servizi e degli uffici dell'amministrazione centrale della giustizia sia stato predisposto ed inoltrato agli uffici della riforma senza alcuna preliminare consultazione che, sia pure a titolo informativo, appariva quanto meno opportuna e sicuramente utile.

Nel caso che la notizia di cui sopra corrisponda al vero, si permette di chiedere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per correggere la procedura seguita la quale ulteriormente danneggia, anziché favorire, il miglioramento delle delicatissime condizioni nelle quali il servizio attualmente si svolge grazie al senso di responsabilità del personale interessato.

(4-09337)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

BOLOGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se, in seguito alla eccezionale mareggiata che ha colpito Trieste, specialmente in alcune sue zone, ed i comuni di Muggia e di Duino Aurisina (zona di Sistiana), provocando seri danni ad opere marittime e a molti edifici ed altri beni privati, allagando negozi e pubblici esercizi danneggiandovi merci ed attrezzature, ecc., abbiano intenzione di intervenire, come si ritiene necessario, con urgenza nei modi che sono di loro competenza e con i mezzi che sono a loro disposizione previsti per interventi di questo genere. (4-09338)

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se intende finalmente provvedere, attuando la volontà del Parlamento che ne ha approvato la relativa legge due anni or sono, all'istituzione dell'università in Calabria.

L'interrogante fa presente al riguardo come la pazienza delle popolazioni calabresi sia giunta ormai al limite di rottura per questo continuo rinvio nella realizzazione di una vivissima, legittima aspirazione. (4-09339)

FODERARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno — al fine di alleggerire il pesante *deficit* dei bilanci delle amministrazioni comunali e nello stesso tempo nell'interesse della funzionalità della scuola — concordare un provvedimento per il passaggio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione dei bidelli delle scuole elementari. (4-09340)

FODERARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, a distanza di ben tre anni dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, si intenda finalmente bandire il concorso per il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto in attuazione dell'articolo 53, ottavo comma, e dell'articolo 56, primo comma, di detta legge. (4-09341)

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi ritenga effettuare, con la necessaria urgenza, per la sistemazione della strada statale n. 279 Silana

di Rose che si trova in pessime condizioni di manutenzione.

L'interrogante fa presente come la mancata attuazione delle opere di sistemazione possa aggravare la situazione rendendo i danni maggiori e la strada impraticabile. (4-09342)

CESARONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che l'ispettorato della motorizzazione si appresterebbe in questi giorni a passare a ditte private le concessioni delle auto-linee dei Castelli romani attualmente gestite dalla STEFER.

Si fa rilevare come contro questa eventualità si siano più volte pronunciati i lavoratori della STEFER, gli amministratori comunali dei Castelli romani, il consiglio provinciale di Roma.

Va tenuto presente che l'attacco da parte di potenti gruppi privati contro la STEFER non tende soltanto a togliere, oggi, dalle mani di un'azienda pubblica il servizio di trasporti in una delle più importanti zone del Lazio, ma ha per obiettivo quello di impedire che si realizzi l'azienda regionale dei trasporti come auspicato dal comitato regionale per la programmazione economica.

Quali passi intende compiere:

1) per impedire che le concessioni delle autolinee dei Castelli oggi gestite dalla STEFER passino a privati;

2) per concedere definitivamente alla STEFER le predette autolinee;

3) per facilitare tutte le iniziative che la STEFER ha adottato ed intende adottare per potenziare il servizio nei Castelli romani e nelle zone limitrofe, soprattutto nella zona industriale di Pomezia. (4-09343)

VECCHI, FINELLI, OGNIBENE E SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che, nel momento in cui è in corso in Parlamento il dibattito politico per l'affermazione delle libertà costituzionali nelle fabbriche e per l'approvazione dello statuto dei diritti dei lavoratori, nelle aziende ceramiche IRIS, Sassolese, Siri e Lux (del gruppo IRIS), site nei comuni di Fiorano Modenese e Sassuolo, persistono e si accentuano sempre più le intimidazioni contro i lavoratori.

Gli interroganti fanno presenti diversi fatti che confermano lo stato di illibertà instau-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

rato dalle direzioni delle fabbriche sopra citate:

a) in occasione degli scioperi generali del 24 ottobre e 19 novembre 1969, i dirigenti aziendali con odiose minacce, pressioni e ricatti, hanno cercato di colpire il diritto di sciopero dei lavoratori elargendo premi antis-ciopero e minacciando trasferimenti a lavori umilianti, spostamenti in reparti dove non esiste il cottimo e riduzione delle qualifiche con conseguente decurtazione del salario;

b) alcuni lavoratori che hanno protestato per la intollerabilità dei ritmi di lavoro, per la totale mancanza di strumenti di prevenzione e tutela della salute, per il basso salario e le inaccettabili qualifiche rispetto al lavoro svolto, sono stati oggetto di un vero linciaggio morale da parte del direttore del personale onde colpire le libertà democratiche e sindacali di tutti gli operai del gruppo IRIS;

c) estremamente duro e pesante è il trattamento riservato ai lavoratori immigrati dall'Umbria, dalle Marche e dall'Appennino emiliano, il cui reclutamento avviene con la violazione di ogni norma sul collocamento già denunciata con una nostra precedente interrogazione. Una parte di questi lavoratori immigrati, causa la mancanza di alloggi popolari e trasporti pubblici, è stata costretta ad accettare soluzioni provvisorie predisposte dalla direzione aziendale; tali soluzioni sono divenute strumenti di ricatto contro la libertà di sciopero, i diritti sindacali e democratici sul luogo di lavoro.

Gli interroganti chiedono quali interventi di urgenza si intende porre in atto a favore dei lavoratori al fine di garantire un clima di democrazia in un ambiente oggi turbato da atti illegali e anticostituzionali. (4-09344)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali, nei riguardi di un direttore sanitario centrale e vice direttore generale dell'INAIL, l'amministrazione di quell'istituto non abbia adottato il provvedimento di collocamento a riposo di ufficio al raggiungimento del 55° anno di età, ma abbia invece disposto il mantenimento in servizio con evidente inadempimento di una precisa norma regolamentare e con palese ingiustizia nei confronti dei nove direttori sanitari centrali e dei 19 direttori centrali dei ruoli amministrativo, ragioneria, legale, tecnico e statistico at-

tuariale tra i quali l'amministrazione dovrà comunque scegliere un vice direttore generale in sostituzione. (4-09345)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale programma sia in atto onde porre rimedio alla penosa situazione in cui si trovano gli istituti d'arte.

In modo particolare si chiede se nella riforma delle strutture scolastiche si intenda prendere in considerazione l'istituzione di corsi quinquennali ed accesso dei diplomati all'università e che cosa si intenda fare per lo stato giuridico del personale. (4-09346)

VALIANTE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non intendono energicamente intervenire presso l'ente di sviluppo in Campania, perché siano finalmente appaltati i lavori per la costruzione del condotto presso la scuola coordinata per l'agricoltura di Battipaglia e della sezione di economia domestica presso la scuola analoga di Gromola.

I progetti sono stati approntati ed approvati dalla Cassa per il mezzogiorno da molti mesi, ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha perfino autorizzato l'ente ad assumere nuovo personale tecnico per provvedere in merito.

L'inerzia dell'ente di sviluppo, che si estende ad altre importanti attività, fa fondatamente dubitare della sensibilità e della capacità dei dirigenti. Anche a questo proposito si desidera conoscere il pensiero del Governo e i provvedimenti che intende adottare. (4-09347)

MACCHIAVELLI E SANTI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere se sono a conoscenza del disagio esistente nella categoria dei medici di bordo, che va estinguendosi, e quale azione ritengono poter svolgere per accogliere almeno una parte delle loro richieste, consistenti:

1) nel riconoscimento, alle navi con un certo numero di passeggeri ed equipaggio, del trattamento — anche per il personale subalterno — fatto dagli ospedali minori ai propri dipendenti;

2) nell'esentare dal pagamento della visita a bordo solo gli emigranti e le persone veramente meno abbienti che viaggiano per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

motivi di lavoro e non di diporto, escludendo gli altri passeggeri, anche se alloggiati in classe diversa dalla prima, ora che è quasi ovunque — e finalmente — soppressa la terza classe;

3) nel convenzionare i medici di bordo con le Casse marittime per le visite non di urgenza, ma per la normale assistenza medica che fanno a bordo al personale. (4-09348)

MACCHIAVELLI E SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato istituito il corso biennale sperimentale post-qualifica nell'istituto professionale di Stato per il commercio « Guglielmo Marconi » di Santa Margherita Ligure; lasciando così scoperto tutto il vasto comprensorio del « Levante » della provincia di Genova, la quale è stata sacrificata a favore del capoluogo, ove, fra istituti commerciali e industriali, sette — e giustamente — hanno avuto tale riconoscimento. (4-09349)

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, attese le preoccupazioni diffuse a Bologna e riecheggiate dalla stampa locale circa allarmanti notizie sulla sicurezza dell'edificio che ospita il ginnasio-liceo Galvani, attesa la necessità di accertare con urgenza le reali condizioni di stabilità di detto edificio che ospita una numerosa popolazione scolastica, voglia disporre urgenti accertamenti, ed eventuali conseguenti misure, atte a tranquillizzare genitori e allievi della scuola bolognese. (4-09350)

POLOTTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la sollecita approvazione del nuovo regolamento organico del personale addetto ai centri di addestramento professionale alberghiero — organizzati dall'ENALC — presentato per l'approvazione dal maggio 1968. (4-09351)

CERAVOLO DOMENICO E PASSONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non intenda esprimere al governo greco la ferma indignazione dei lavoratori italiani per la scarcerazione dell'assassino del deputato Lambrakis;

se non ritenga che questo atto provocatorio verso la coscienza democratica mondiale non configuri ancora una volta la na-

tura fascista dell'attuale governo greco con tutte le conseguenze che ne derivano per l'atteggiamento dei governi, che, come il nostro, gli restano alleati in organismi politici e militari. (4-09352)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere onde venire incontro alle agenzie giornalistiche e agli stessi periodici, in difficoltà dinanzi al continuo aumento della carta;

se è esatto che tale aumento è principalmente dovuto, come riporta l'agenzia Informatore economico, ad un vero e proprio « cartello » delle cartiere, riunite in associazione, e sorrette da una banca del gruppo IRI.

(4-09353)

MACCHIAVELLI. — *Al Governo.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere di fronte alla situazione del comune di Recco (Genova), uno dei più colpiti della guerra, contro il quale lo Stato reclama il pagamento di somme per crediti che, quanto meno dal punto di vista morale, sono discutibili.

(4-09354)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali sono i programmi della società Tirrenia per i collegamenti con la Sardegna, specialmente da Genova, dove il traffico passeggeri è aumentato in pochi anni con un rapporto da 1 a 10.

Segnatamente cosa intende la Società fare delle navi tipo *Arborea, Caralis, Torres* e *Campania Felix*, che con modesta spesa potrebbero essere trasformate in navi traghetto e meglio sfruttate, nell'interesse dei nostri traffici marittimi — specie estivi — con le isole, che debbono evidentemente essere predisposti in tempo. (4-09355)

SERVELLO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se, riferendoci all'interrogazione a risposta scritta n. 4-00151 relativa alla probabile istituzione di una facoltà di farmacia presso l'università di Milano, ritiene tuttora valida la risposta del Ministro in data 18 luglio 1969, secondo la quale: « a questo Ministero non risulta adottato, o attualmente in corso, alcun provvedimento per l'eventuale istituzione di una facoltà di farmacia presso l'università degli studi di Milano. Il pro-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

gramma per le nuove istituzioni universitarie sarà, com'è noto, attuato sulla base di un'organica distribuzione territoriale delle medesime, tenendo conto delle effettive esigenze locali e nazionali ».

Per sapere, se risponde al vero che, contrariamente a quanto sopra riportato, il Ministero avrebbe autorizzato l'apertura dell'anzidetta facoltà, disattendendo ogni parere contrario e non tenendo conto del doppiione e del danno che si determina con la vicina, rinomata facoltà di farmacia di Pavia.

(4-09356)

BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi la direzione generale dell'ENPALS di Roma non ha ancora provveduto a trasferire all'INPS i contributi a suo tempo versati dal lavoratore signor Giommi Amilcare, domiciliato e residente in Donoratico (Livorno), via Piave n. 14, impedendo così che al sunnominato signor Giommi venga liquidata la pensione d'invalidità per la quale ha presentato domanda il 31 ottobre 1968 e che l'INPS non può liquidare poiché i contributi versati a questo ente non sono sufficienti mentre lo sono se ad essi si aggiungono quelli che il medesimo ha precedentemente versato all'ENPALS.

Per sapere inoltre, i motivi per i quali la direzione generale dell'ENPALS alla quale l'interrogante si è rivolto per avere notizie in merito, in data 10 agosto e 24 settembre 1969, non ha dato alcuna risposta.

(4-09357)

CORTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle accuse (alcune delle quali sarebbero state accertate dai carabinieri della stazione di Battipaglia la mattina del 26 novembre 1969) mosse alle ditte Perplex, Materflex, Siriflex, Lanzetta G., Omniaflex Realflex, Perpeplex, produttrici di materassi a molle, site nei comuni di Battipaglia, Montecorvino, Rovella e Salerno, tutte beneficiarie di finanziamenti pubblici, i cui dipendenti sono da alcuni giorni in sciopero per protestare contro lo sfruttamento della manodopera minorile, di cui una parte in età scolastica d'obbligo, contro le violazioni delle leggi sociali, ivi comprese quelle previdenziali ed assicurative, e per ottenere un aumento delle retribuzioni; e per conoscere, nel caso le accuse rispondano a verità, quali urgenti provvedimenti intenda adottare.

(4-09358)

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governo.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che un giudice costituzionale — nella specie il giudice Costantino Mortati — abbia sottoscritto ed inviato in questi giorni a tutti i parlamentari una lettera aperta, in cui si contengono censure (non interessa qui se esatte od inesatte) contro un disegno di legge di iniziativa governativa — la riforma universitaria — in discussione al Senato, e in cui (quel che è peggio e che costituisce indubbiamente « grave mancanza ») si anticipano precise dichiarazioni di incostituzionalità (così a proposito dell'articolo 16 e della prevista immissione nel ruolo di professore) su una materia che potrà formare oggetto di esame da parte della Corte costituzionale.

È da notare che tutti gli altri giudici costituzionali (ad iniziare dal presidente, uomo di grande equilibrio e di specchiata moralità) si sono astenuti, anche se professori universitari, dal sottoscrivere il documento di cui sopra.

Chiede altresì di conoscere quali intendimenti abbiano di tali fatti non essendo concepibile in uno Stato di diritto che la qualifica di giudice costituzionale possa mettere l'investito al di sopra della legge; e, in ogni caso, di conoscere se il Governo intenda portare a conoscenza della corte, per i provvedimenti di sua competenza, i fatti di cui sopra (come pure le apparizioni televisive del predetto giudice in spettacoli certo non confacenti all'altissimo prestigio di cui merita-gode la corte: così quello sulle raccomandazioni mandato in onda la sera del 14 novembre 1969).

(4-09359)

CATELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quanto è venuto a costare all'Alitalia, società a partecipazione statale, il progetto della nuova « immagine » della compagnia.

La preoccupata curiosità dell'interrogante è stata sollecitata dal settimanale di informazioni dell'Alitalia che nel suo numero 44, in prima pagina, pubblica la notizia che per produrre tale mirabile esempio di fantasia è stato dato incarico ad una organizzazione straniera, e presenta in fotografia « l'équipe della nuova immagine » composta di ben sette persone.

L'interrogante chiede altresì di conoscere la spesa globale che l'Alitalia dovrà sostenere per la sostituzione della vecchia « immagine » con la nuova.

(4-09360)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) se gli risulta che assai frequentemente consistenti e sempre più numerose carovane di gitani sostano per lungo tempo in molti dei nostri centri abitati, prodigandosi a quella nota forma di accattonaggio assai spesso insistente e talvolta minaccioso oltre, alla ricorrente pratica del furto;

b) che spessissimo si determinano fastidiosi litigi e risse pericolose in locali pubblici, quasi sempre originati da stato di ubriachezza di detti gitani nonché dalla non gradita presenza di questi, poiché, di fatto, determinano l'allontanamento da questo o quel locale, gli abituali frequentatori;

c) che le autorità comunali o di pubblica sicurezza, alle quali viene chiesto interessamento in proposito, dichiarano la loro impotenza a disciplinare diversamente la vita di questi girovaghi, italiani e stranieri, per mancanza di adeguate disposizioni di legge;

d) se non ritenga, per un fenomeno come questo, che tende ad assumere sempre più ampie dimensioni con negative ripercussioni, dover prendere opportune misure che permettano alle competenti autorità di disciplinare la presenza dei suddetti gitani, impedendo lunghe soste negli stessi luoghi, la presenza non gradita in luoghi pubblici, scoraggiando con precisi provvedimenti l'esercizio attualmente indisturbato dell'accattonaggio spesso ricattatorio, assicurando quei cittadini che, per residenza nei luoghi molto frequentati da girovaghi, sono turbati dagli inconvenienti ricordati che troppo frequentemente accadono. (4-09361)

GIRAUDI, MIOTTI CARLI AMALIA, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, BOLDRIN E SISTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del diffuso malcontento degli insegnanti che hanno prestato servizio a suo tempo, nelle scuole elementari gestite da enti delegati per la tuttora mancata emanazione delle norme di attuazione della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relative al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » e per conoscere quali provvedimenti intende prendere per sollecitare l'adempimento previsto dall'articolo 3 della suddetta legge, anche ad evitare dei danni a carico degli insegnanti interessati, al momento del collocamento in

pensione, nella valutazione e determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, già citata.

(4-09362)

ALPINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per conoscere se non ravvisano la necessità di lanciare e favorire, nel quadro dell'annunciato collocamento tra il pubblico di una quota non ancora fissata degli aumenti di capitale delle tre banche di interesse nazionale, un largo esperimento di azionariato popolare, con opportune limitazioni di quantità nelle assegnazioni individuali e contenendo il sovrapprezzo, rispetto al valore nominale, delle nuove azioni. (4-09363)

ALPINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il competente comitato ad autorizzare l'incorporazione della Banca di Cavour (con filiali nelle province di Torino e Cuneo) in un istituto toscano, così da confermare una politica che agevola la corsa di tutte le aziende creditizie di rilievo verso la giurisdizione nazionale, fomentando la proliferazione di sportelli paralleli e la rinuncia ad ovvie ed economiche specializzazioni qualitative e territoriali. (4-09364)

ALPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene che gli ordinamenti scolastici debbano essere ispirati alle esigenze di profitto e di formazione di scolari e studenti e che i pur legittimi interessi degli insegnanti debbano essere temperati con quelle esigenze e non già contrastarle, talora in modo eccessivo e persino assurdo, come nei casi prospettati nell'articolo del professor Volpicelli comparso su *Il Globo* del 4 novembre 1969.

Si cita il caso, sperimentato anche dall'interrogante quale padre di un alunno, di classi elementari che nei cinque anni hanno cambiato per ben cinque volte di insegnante titolare, senza contare i supplenti temporanei. Onde si ravvisa la necessità, anche per onorare il dilagare delle frasi e dei propositi « sociali », di quanto meno accogliere il voto secondo cui i trasferimenti degli insegnanti, in rapporto alla divisione delle cinque classi elementari in due cicli omogenei di due e tre anni, dovrebbero venire accentrati al compimento dei cicli medesimi. (4-09365)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

GATTO e MAZZOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la questura di Siracusa abbia consentito e protetto un raduno di teppisti nel corso del quale si è fatto largamente apologia del fascismo e si sono messe in minacciosa mostra sbarre di ferro, catene, bastoni ed altri corpi contundenti; sulla base di quali disposizioni i funzionari di polizia, presenti al raduno, si sono rifiutati, sebbene reiteratamente invitati dai dirigenti antifascisti, di sciogliere la provocatoria manifestazione. (4-09366)

CAMBA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della allarmante situazione denunciata dai minatori di Lula, in Sardegna, attinente le condizioni di marcata carenza sotto il profilo igienico generale e sotto quello specifico di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, nelle miniere di quel comune.

Per sapere, anche alla luce delle istanze emerse nell'ultimo dibattito in sede di Commissione lavoro, se non intende sollecitare gli organi competenti ad operare un immediato accertamento della predetta situazione e vengano presi gli opportuni provvedimenti.

(4-09367)

CINGARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, anche in relazione ad analoga interrogazione n. 4-06837, se non ritiene urgente rispondere positivamente alla richiesta più volte avanzata dal tribunale di Reggio Calabria e dalla corte di appello, dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori della medesima città e da vari ispettori di cancelleria di costituire la pretura in due sezioni e di aumentare la pianta organica della cancelleria a non meno di 12 unità.

L'interrogante riprende le considerazioni già svolte nella citata interrogazione n. 4-06837, e insiste sulla urgenza della chiesta costituzione delle due sezioni, tenuto conto della mole di affari affidati alla pretura di Reggio Calabria, città capoluogo di provincia con 155 mila abitanti e sede di numerosi uffici. Di fatto il carico di lavoro di detta pretura è enorme per le richieste di urgenza (atti notori, provvedimenti di svincolo di indennità, provvedimenti del giudice tutelare, rilascio di certificati per pubblici concorsi, copie di atti, ecc.), sicché avviene non di rado che la attività giornaliera dei funzionari viene interamente assorbita da tali richieste a scapito di

servizi altrettanto essenziali per il buon funzionamento della giustizia.

L'interrogante ricorda altresì che in atto presso la pretura di Reggio Calabria lavorano 6 magistrati e 9 cancellieri, in numero chiaramente insufficiente per la mole del lavoro e, comparativamente ad altre preture, del tutto inadeguato al principio della equa distribuzione del personale tra le varie sedi in relazione al numero degli abitanti e alla importanza degli affari; e, ad esempio, cita le preture di Alessandria (65 mila abitanti) con 9 cancellieri e 5 magistrati, di Ancona (93 mila abitanti) con 10 cancellieri e 5 magistrati, di Como (73 mila abitanti) con 10 cancellieri e 7 magistrati, di Lecce (69 mila abitanti) con 10 cancellieri e 6 magistrati, di Perugia (102 mila abitanti) con 10 cancellieri e 5 magistrati, di Salerno (99 mila abitanti) con 10 cancellieri e 6 magistrati, di Udine (78 mila abitanti) con 10 cancellieri e 8 magistrati.

L'interrogante ricorda infine che altre preture sono già costituite in due sezioni, ad esempio quelle di Cremona (3 magistrati e 6 cancellieri), di Imperia (3 magistrati e 6 cancellieri), di Pistoia (3 magistrati e 7 cancellieri), di Modena (4 magistrati e 7 cancellieri) e che di recente altre preture sono state costituite in due sezioni, preture non certo paragonabili a quella di Reggio Calabria in ordine alla popolazione e al volume degli affari. (4-09368)

MAROCCO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare in conseguenza degli ingenti danni subiti dalla città di Grado, dalla sua frazione del Fossalon e dalle zone di Primero e del monfalconese, a seguito della violenta mareggiata abbattutasi durante la notte del 25-26 novembre 1969.

La zona del Fossalon, di Primero e le vie della città di Grado, prospicienti al porto, risultano essere tuttora sommerse per un'altezza di oltre un metro d'acqua.

La vastità dell'inondazione, che supera quella verificatasi nel 1966, ha gravemente colpito la popolazione nei suoi beni ed ha seriamente compromesso case di abitazione, impianti turistici e balneari e valli da pesca.

L'entità del danno, ancora in corso di accertamento, da una prima valutazione, si fa risalire ad oltre due miliardi di lire.

L'interrogante chiede ai Ministri interessati di concertare, con l'urgenza che la grave

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

situazione richiede, una serie d'interventi volti a favorire il superamento dello stato di depressione e di avvillimento che si è determinato nella popolazione. (4-09369)

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia stato aperto procedimento penale nei confronti del sindaco di Castellafiume (L'Aquila), il quale, allo scopo di favorire un proprio congiunto, ha omesso di procedere nei confronti dei signori Romolo Bianconi e Marcaurelio Armando che con un automezzo di loro proprietà avevano gravemente danneggiato la fontana pubblica e il lavatoio che serve la popolosa frazione di Pagliara.

Il suddetto sindaco, pur essendo noti a tutta la popolazione i nomi degli autori del danneggiamento, ed il modo con cui il danneggiamento stesso si è verificato, ha rifiutato di iniziare le prescritte azioni a tutela degli interessi della collettività e del patrimonio comunale, malgrado una diffida della prefettura a provvedere, a seguito di reclamo dei cittadini inoltrato a detto organo tutorio.

(4-09370)

DEL DUCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che il sindaco di Castellafiume (L'Aquila) ha denunciato all'autorità giudiziaria il parroco del comune il quale aveva provveduto, su richiesta o meglio su diffida, dell'amministrazione comunale, ad eseguire lavori urgenti di riparazione alla chiesetta di San Rocco a causa delle sue condizioni statiche pericolanti: se sia a conoscenza che il pretore di Tagliacozzo ha condannato il suddetto parroco per aver violato le norme prescritte sulle costruzioni edilizie.

Se sia vero invece, che a numerosi elettori del suddetto sindaco, appartenenti a partiti di estrema sinistra, non solo è stato permesso di fare tutte le riparazioni che hanno voluto senza licenza edilizia, ma che addirittura sono state costruite nuove case di abitazione o completamente trasformate le vecchie case-ricovero per sinistrati del terremoto, senza che a carico dei trasgressori sia stata mai fatta denuncia all'autorità giudiziaria o adottato qualsiasi altro provvedimento.

Il suddetto sindaco infatti ipotizza, nei fatti, la strana tesi di una immunità personale a favore di coloro che appartengono al suo gruppo politico.

Se per lo meno nei casi di costruzione di nuove abitazioni non si ravvedano almeno gli estremi del reato « omissione di atti di ufficio » da parte del sindaco stesso che ha permesso e fatto realizzare dette costruzioni. (4-09371)

DI MARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se non ritiene opportuno aderire alla richiesta dell'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) per l'inclusione delle zone rurali Santa Croce e Madonna dell'Eterno nel piano di diffusione del servizio elettrico.

Si fa presente che a tali zone l'elettrificazione non solo garantirebbe l'illuminazione pubblica e domestica a numerose famiglie, ma aiuterebbe lo sviluppo economico dell'agricoltura e di iniziative artigiane e industriali nel quadro della valorizzazione del comprensorio turistico del Terminio.

(4-09372)

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se non intendano dare disposizioni per l'urgente rifinanziamento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa.

Il problema del credito, infatti, è oggi particolarmente sofferto dalle categorie artigianali e la stasi delle erogazioni rischia di provocare gravi danni economici a numerosissime imprese artigianali già in obiettive difficoltà. (4-09373)

GIOMO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere perché l'accademia di Brera e il suo liceo artistico, che sono un vanto per la città di Milano, e che si trovano oggi in condizioni veramente precarie per l'assoluta mancanza di locali, possano funzionare. Attualmente gli studenti il cui numero aumenta di anno in anno sono suddivisi fra 5 o 6 sezioni dislocate in vari punti della città in locali presi in affitto da privati o dal comune. Tale stato di cose crea inconvenienti al normale svolgimento della attività didattica e dà luogo a energiche proteste da parte sia degli allievi sia degli insegnanti. (4-09374)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grande disagio in cui si trova-

no gli allievi della succursale del liceo scientifico « Cassini » di Genova per il ritardo verificatosi nell'esecuzione dei lavori di riadattamento della nuova sede. Per tale disagio, causato dall'attuale insufficienza delle aule, i professori e alunni sono costretti a turni che creano scontento e disagio.

La manifestazione di protesta in atto con lezioni all'aperto in piazza Corvetto sollecita un intervento tempestivo onde riportare alla normalità il funzionamento del liceo scientifico genovese per quanto concerne aule, numero di professori e attrezzature.

(4-09375)

SCIANATICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — considerata la situazione di grave abbandono economico e sociale in cui versano alcuni comuni della provincia di Foggia, quali Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Appula, Motta Montecorvino, a causa della mancanza di strade, dello scarso approvvigionamento idrico, dell'assenza di elettrificazione rurale, del dissanguamento dell'emigrazione, nonché della carenza di servizi sociali, come scuole ed ospedali — quali provvedimenti specifici, nell'ambito del suo dicastero, intenda adottare, per alleviare almeno in parte la situazione sopra descritta, ponendo un argine all'agonia lenta e continua dei centri suindicati, che è agonia non solo economica ma anche umana e civile a danno di benemerite popolazioni.

A parere dell'interrogante si appalesano urgenti soprattutto i collegamenti stradali, più rapidi e razionali con la zona del subappennino, in cui si trovano i centri in questione, onde inserirli nel circolo di nuove iniziative economiche e sociali, ivi compreso lo sfruttamento turistico dell'invaso di Occhito sul Fortore e di altre zone come San Cristoforo ed il bosco di Faeto. (4-09376)

GITTI, MANCINI VINCENZO, ANSELMI TINA, IANNIELLO, LOBIANCO, BOFFARDI INES, PADULA, GALLONI, CAVALLARI, ALLOCCA, ROGNONI, CANESTRARI, MAGGIONI, BUFFONE, VAGHI, SANGALLI, ALLEGRI, DI GIANNANTONIO, PATRINI, NANNINI, GRANELLI, ZANIBELLI, GALLI, MAZZARRINO, CERUTI E DARIDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intende provvedere all'assegnazione gratuita dei testi scolastici agli alunni frequentanti la scuola media d'obbligo. Il non adempimento esistente ancora in

larga misura della partecipazione alla scuola media è causato, a giudizio degli interroganti, in larga misura dalla impossibilità finanziaria delle famiglie di far fronte alle numerose spese che l'adempimento in parola richiede. (4-09377)

GITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando intende dare attuazione ai provvedimenti di competenza del dicastero della pubblica istruzione riguardanti il personale non insegnante della scuola. La mancanza del provvedimento in parola crea la grave situazione di disagio in atto tra il personale non insegnante e di conseguenza si ripercuote negativamente sul buon funzionamento di tutta la scuola ed in particolar modo in quella della istruzione tecnica e professionale. (4-09378)

DI MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato di quanto è accaduto nelle scuole elementari del primo circolo didattico di Pontecagnano (Salerno), dove è stata autorizzata la distribuzione gratuita da parte degli insegnanti alle scolaresche di albi illustrati per la raccolta di figurine che sono in vendita presso le edicole e se non ritiene inammissibile che il personale insegnante sia impiegato in favore di una operazione pubblicitaria in favore di una iniziativa commerciale privata piuttosto discutibile, che si risolve in un continuo quanto inutile aggravio di spese per le famiglie degli alunni. (4-09379)

DEGAN E BOLDRIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere l'entità dei danni provocati dal maltempo che ha colpito le aree dell'Italia nord-orientale, particolarmente del litorale, comprese le città di Venezia e Trieste, nei giorni 25 e 26 novembre 1969 in riferimento alle persone, alle abitazioni, alle opere pubbliche, alle aziende agricole, commerciali, artigianali ed industriali, alle attività turistiche.

Per conoscere quali provvedimenti si siano assunti o se intendano assumere per alleviare il disagio conseguente delle famiglie e degli imprenditori e, soprattutto, quali opere definitive ci si proponga di apprestare per allontanare definitivamente la minaccia di altri eventi naturali calamitosi incombente su quelle già provate popolazioni. (4-09380)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

LEPRE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvidenze intende prendere, per fare ottenere ai lavoratori delle cave di marmo (in particolare a quelli del comune di Forni Avoltri, provincia di Udine) l'indennità di disoccupazione a fare data dall'immediato verificarsi della stessa e non dopo novanta giorni di disoccupazione, in considerazione che tutte le altre categorie di lavoratori godono del trattamento soprasollecitato e che la lamentata disparità costituisce praticamente inconstituzionale disconoscimento al diritto della indennità di disoccupazione ai lavoratori del settore, solo perché lavoratori in cave ubicate parzialmente a 1000 metri di altitudine.

L'interrogante esprime la preoccupazione che il persistere nel trattamento differenziato, venga a creare la rinuncia dei lavoratori in impieghi in detto settore, contribuendo ad ulteriormente aggravare la disoccupazione che opprime le zone montane. (4-09381)

CACCIATORE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta avanzata dal comune di Montecorvino Rovella (Salerno), con nota n. 12293 del 13 novembre 1969, tendente ad ottenere l'elettrificazione delle zone rurali Santa Croce e Madonna dell'Eterno, ai sensi della legge 24 marzo 1968, n. 404.

L'interrogante fa rilevare che dette zone, oltre a presentare urgenti ed inderogabili esigenze per le abitazioni e per l'illuminazione pubblica, hanno assoluto bisogno dell'energia elettrica per lo sviluppo di attività agricole connesse ad attività industriali, che interessano tutta la zona della pianura, tra il mare e la montagna, compresa tra i comuni di Pontecagnano e Battipaglia, nonché per lo sviluppo turistico, ricadendo le zone stesse nel comprensorio turistico del « Terminio ».

E se non ritengano, per quanto innanzi esposto, includere le zone di Santa Croce e dell'Eterno in un piano straordinario.

(4-09382)

RICCIO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per chiedere se intendano, e con urgenza, intervenire per primo pronto intervento a favore delle popolazioni del comune di Mignano Montelungo, che hanno subito gravissimi

mi danni alle coltivazioni ed alle strade comunali e vicinali.

L'interrogante fa presente che già il comune di Mignano è in disastrose condizioni, essendo solo all'inizio le ricostruzioni per danni di guerra. (4-09383)

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere di conoscere di urgenza l'assegnazione delle quarte classi sperimentali per l'anno scolastico 1969-1970 all'istituto professionale « G. Ferraris » di Marigliano; nonché l'assegnazione del corso annuale per montatore riparatore di apparecchi televisivi sempre per l'anno scolastico 1969-1970. (4-09384)

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se sia a conoscenza che Trecase di Boscotrecase, paese di circa 10 mila abitanti a mezza costa sul Vesuvio, riconosciuto come zona turistica, manca di fognatura e rete idrica; e se intende disporre un rilevante finanziamento almeno per un primo lotto dell'opera.

L'interrogante fa presente che un lotto funzionale richiede almeno 400 milioni di lire. (4-09385)

RICCIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere i motivi del ritardo della nuova costruzione dell'aeroporto internazionale di Napoli.

L'interrogante fa presente che urgentissima è tale costruzione per lo sviluppo economico e turistico di Napoli e del Mezzogiorno, data la carenza assoluta di trasporti internazionali per Napoli con il Mezzogiorno.

(4-09386)

RICCIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per chiedere se intendano intervenire per un nuovo assetto aziendale della Sofer di Pozzuoli e per riportare l'organico a 1250 unità lavorative, nonché per la realizzazione di attività collaterali tenendo conto degli insediamenti in atto nella regione campana e nel Mezzogiorno.

L'interrogante ricorda gli impegni del Governo circa il ruolo determinante che deve assumere la Sofer, nonché la necessità di una politica economica che garantisca lo sviluppo del settore ferroviario per le esigenze della collettività. (4-09387)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

URSO E DEL DUCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga, in vista delle prossime feste natalizie e di capo d'anno, predisporre un razionale e comodo servizio di treni speciali a tariffa agevolata da riservare ai nostri emigrati e rispettive famiglie, che ogni anno incontrano notevoli difficoltà e disagi soprattutto nei convogli italiani con partenza dai grandi centri ferroviari. (4-09388)

ARMANI E BRESSANI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito tutto il litorale dell'alto Adriatico, nelle province di Udine, Gorizia e Trieste, nei giorni 25-26 novembre 1969 quali provvedimenti intendano disporre per ovviare ai disagi ed alle conseguenze dell'evento calamitoso, avendo riguardo ai danni inferti alle opere pubbliche, alle aziende agricole, industriali, commerciali e artigianali ed ai privati cittadini. (4-09389)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se è informato della notizia riportata dalla stampa e in particolare da *Il Messaggero* di Roma del 24 novembre 1969, dell'iniziativa arbitraria e antidemocratica dei carabinieri di Roma che hanno defisso il manifesto recante un giudizio della Associazione italiana giuristi democratici, sulle prese di posizione a seguito degli avvenimenti relativi allo sciopero generale del 19 novembre 1969; e se, stante la palese violazione del diritto costituzionale della libertà di diffusione della stampa, non ritenga di disporre accertamenti e di punire i responsabili. (3-02445)

« COCCIA, MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere quali motivi hanno spinto il suo Ministero ad inviare alle prefetture la circolare con la quale si vieta agli enti locali di eleggere i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri. (3-02446)

« Di fatto con detto divieto si impedisce alla legge sulla " riforma ospedaliera " di essere operante e si lascia tutta la rete nosocomiale italiana in una situazione estremamente precaria dal punto di vista della gestione con conseguenze negative sul piano della funzionalità degli ospedali medesimi e, quindi, con grave danno degli stessi ammalati. (3-02446)

« MARIOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se le nomine dei commissari all'ospedale " Maria Santissima Addolorata " di Biancavilla, fatte dal commissario regionale con i poteri del consiglio, siano regolari, attesa la straordinarietà del mandato che gli era stato affidato e per conoscere altresì se intende adottare provvedimenti per rimuovere la illegittimità commessa dalla giunta provinciale di Catania che, attribuendosi i poteri del consiglio provinciale, ha nominato un commissario nello stesso consiglio di amministrazione. (3-02447)

« A tal proposito si fa presente che il consiglio di amministrazione dell'ospedale, in forza del secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1969, n. 774, che detta norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali, non può essere insediato. (3-02447)

« L'interrogante, infine, chiede di sapere se il Ministro intende dare disposizione per la emanazione dei provvedimenti necessari per il rispetto delle leggi. (3-02447)

« AZZARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno in merito all'arresto di quattro lavoratori metalmeccanici dipendenti delle aziende milanesi OM-FAEMA-FBM, responsabili secondo gli organi di polizia di aver partecipato ad una manifestazione operaia svoltasi venti giorni fa, per sapere se non ritenga che tale episodio, inserendosi nell'attuale ondata di repressioni antioperaie messa in atto dagli organi di polizia sulla base delle richieste che in questo senso vengono formulate dalle forze più retrive e reazionarie del paese, assuma un chiaro significato intimidatorio volto a spezzare la resistenza dei lavoratori in un momento cruciale delle lotte sindacali in corso. (3-02448)

« ALINI, PASSONI, LATTANZI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se sia a sua conoscenza il malcontento diffuso nella categoria di agenti e rappresentanti di commercio: (3-02448)

1) per i criteri seguiti nelle nomine del consiglio di amministrazione e del presidente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

dell'ENASARCO con una partecipazione irrilevante della categoria;

2) per l'impostazione del bilancio 1968 che contiene spese eccessive per i corsi professionali propri dello Stato; per la gestione dispendiosa delle case di soggiorno e delle terme a favore dei privilegiati che se ne avvalgono, imprecisate "erogazioni straordinarie", per l'assistenza gratuita esorbitante e che non sarebbe soggetta a oculati controlli, interventi particolari non autorizzati ("assistenza *pro* alluvionati"), "spese generali di amministrazione", "spese amministrative e manutenzione immobili", assolutamente sproporzionate ai servizi, "erogazione straordinaria ai pensionati", sulla base di criteri discutibili, la riduzione dal 4 al 2 per cento operata per l'interesse sul capitale versato.

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere se non si ritenga di andare incontro alla categoria con misure tecnico-normative e previdenziali, tra le quali il riconoscimento del 60 per cento delle spese di espletamento dell'attività nella denuncia Vanoni, l'elevazione al 6 per cento del versamento da parte delle ditte per il fondo pensione, revisione del periodo di preavviso-disdetta, passaggio dalle casse mutue malattie commercianti all'INAM ed altre minori.

(3-02449)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali passi abbiano compiuto per rappresentare lo sdegno e l'esecrazione di tanta parte dei cittadini italiani di fronte alle notizie ormai da ogni parte confermate e che hanno suscitato un'ondata di indignazione nella stessa coscienza popolare americana, degli orrendi massacri perpetrati dalle truppe americane nel Vietnam del sud, di fronte alle responsabilità che le ha determinate, all'ulteriore conferma che ne deriva per qualificare la perpetrata e non cessata aggressione degli Stati Uniti d'America contro il popolo del Vietnam.

(3-02450)

« CERAVOLO DOMENICO, LUZZATTO, LIBERTINI, BASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali disposizioni sono state impartite agli organi di polizia di Pavia per giungere alla rapida individuazione dei responsabili dei gravi attentati dinamitardi perpetrati nei confronti

della sezione del PCI di Vigevano e della federazione comunista di Pavia;

se non ritenga inoltre che tali attentati — che si vanno intensificando in diverse province d'Italia nei confronti di sedi del PSIUP e del PCI e che vengono diretti da ben note organizzazioni di destra — vengano di fatto incoraggiati dall'atteggiamento passivo delle forze di polizia che permettono l'organizzazione di manifestazioni di tipo squadristico e di apologia del fascismo (si ricordano, al proposito, i recenti episodi di Milano) senza alcuna azione preventiva diretta a renderle impossibili.

(3-02451)

« ALINI, LATTANZI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per consentire al Living Theatre di svolgere in Italia le proprie *tournées* senza subire l'affronto di continui ostacoli burocratici, messi in atto, con meticolosa e insistente puntualità, al fine di impedirne o di scoraggiarne l'attività e di operare indirettamente interventi di censura.

« Non è solo il Living a subire in Italia questo tipo di trattamento: purtroppo la cronaca teatrale registra insistentemente episodi di interferenza e di fastidiosa opposizione del potere amministrativo nei confronti del lavoro culturale. Ma è contro il Living che si accaniscono in modo particolare, e non da oggi, le autorità di tutela, prendendo a pretesto questioni morali inesistenti per colpire in realtà il significato politico che sorregge la esperienza della compagnia americana, in passato addirittura messa al bando dal proprio paese. Sembra, dunque, agli interroganti che non solo per difendere il principio generale della libertà della cultura, ma il prestigio stesso che il Living ha saputo conquistarsi in tutto il mondo della cultura, non sia possibile sfuggire alla necessità di un intervento che metta fine agli abusi del potere amministrativo e restituisca alle compagnie teatrali che agiscono in Italia la tranquillità indispensabile per lo svolgimento dei loro programmi di attività.

(3-02452)

« BOIARDI, AMODEI, CANESTRI, LATTANZI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

mercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste:

a) per prospettare il grave stato di disagio delle popolazioni alluvionate del Piemonte ed in particolare della Valle Belbo, che ancora recentemente hanno occupato per protesta alcuni municipi in seguito allo scandaloso ritardo nell'attuazione delle provvidenze legislative decise un anno fa;

b) per conoscere:

1) i motivi della mancata convocazione della prima riunione semestrale di controllo degli enti locali, sindacati e associazioni di categoria delle zone alluvionate, prevista dalla legge n. 7 in merito all'attuazione degli interventi;

2) le cause del ritardo nell'erogazione delle provvidenze disposte a favore degli artigiani, dei commercianti, dei contadini e degli alluvionati in genere;

3) le prospettive di attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni di Nizza Monferrato e Incisa Scapaccino, in provincia di Asti;

4) lo stato di elaborazione ed i tempi di attuazione di un piano organico di sistemazione idro-geologica della Valle Belbo.

« Gli interroganti, nel rendersi interpreti dei sentimenti di sfiducia ed esasperazione delle popolazioni locali che da oltre un anno attendono inutilmente la concreta realizzazione delle disposizioni di legge e delle solenni promesse delle più alte autorità dello Stato, richiamano ancora una volta l'attenzione del Governo sui pericoli incombenti di nuove alluvioni che — nell'assenza di soluzioni radicali ed organiche — potrebbero ancora colpire una zona operosa che, dal 1948 ad oggi, ha subito ben undici alluvioni e che da venti anni attende giustizia e precise garanzie per il suo avvenire.

(3-02453) « BO, DAMICO, ALLERA, D'AURIA, MARRAS, BARDELLI, LA BELLA, LAMMANNA, LAJOLO, LENTI, LIZZERO, NAHOUM, TEMPIA VALENTA, TORDOS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali iniziative intenda promuovere per snellire e accelerare l'iter burocratico per la definizione delle pratiche di pensioni di guerra che a distanza di tanti anni dalla cessazione del conflitto attendono ancora di essere definite.

« In particolare chiede di rendere più sollecita l'evasione dei ricorsi giurisdizionali ri-

guardanti le pensioni di guerra che giacciono in numero di 280 mila. Secondo la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 in media all'anno ne vengono esaminati 24 mila; ne viene di conseguenza che stante così la situazione occorreranno ben dieci anni per poterli definire. È da tenere presente che altri ricorsi sono stati presentati e altri ne verranno.

« L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda adottare provvedimenti urgenti per porre fine a tale stato di cose veramente grave.

(3-02454)

« BOFFARDI INES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere l'atteggiamento che il Governo italiano terrà alla prossima assemblea del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa a proposito della esclusione della Grecia sollecitata da taluni Stati e da forze comuniste e neutraliste nel nostro paese con pretesti ideologici, ma col fine di turbare i nostri rapporti con Atene, di emarginare progressivamente la Grecia dall'alleanza atlantica e d'indebolire quindi le difese dell'occidente in uno scacchiere importante e in parte già compromesso come quello mediterraneo.

(3-02455) « SERVELLO, DE MARZIO, ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere il parere del Governo sulla conferenza araba svoltasi a Palermo, con la partecipazione di organizzazioni di dinamitardi, tra le quali Al Fath e sulla manifestazione indetta a Roma dal partito comunista italiano cui parteciperà la suddetta organizzazione, che pratica metodi di violenza e terrorismo.

« Gli interroganti fanno presente che il permesso concesso per manifestazioni del genere è in contrasto con l'atteggiamento di neutralità assunto dal Governo italiano nei confronti del conflitto arabo-israeliano.

(3-02456) « SERVELLO, DE MARZIO, ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici per conoscere quali urgenti provvedi-

menti essi intendano adottare in conseguenza dei gravi danni subiti dalle popolazioni delle zone rivierasche della laguna veneta investite da una violenta mareggiata e dall'alta marea nella notte tra il 25 e il 26 novembre 1969.

« Se data la tempestività dell'allarme i danni nel centro storico di Venezia non sono stati rilevanti ma pur sempre gravi e desolanti, più catastrofico è il bilancio nelle località dell'estuario e nelle isole lagunari. A Chioggia, a Pellestrina ed altrove centinaia di barche di pescatori sono state affondate o sventrate, reti ed altri attrezzi da pesca dispersi o resi inservibili il che costringerà all'inattività per qualche tempo centinaia di pescatori; centinaia di pianoterra abitati, anche nella città di Venezia, sono stati invasi dall'acqua con conseguenti danneggiamenti delle masserizie e delle suppellettili domestiche.

« Rilevanti i danni subiti dalle botteghe artigiane nelle quali l'acqua salata ha rovinato motori e macchine così come nei negozi e nei magazzini ha reso invendibili le merci.

« Non risparmiati dalla furia del tempo sono stati campi ed orti sia lungo il litorale sia all'interno della provincia di Venezia a causa della tracimazione di alcuni corsi d'acqua.

Alla luce di questo quadro sommario della situazione gli interroganti chiedono ai Ministri interessati se non ravvisano la necessità di stabilire nella presente circostanza le stesse provvidenze messe in atto a seguito dell'alluvione del novembre del 1966 integrandole con concreti sussidi ai pescatori costretti alla inattività.

(3-02457) « BALLARIN, VIANELLO, CHINELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile, per conoscere quali misure gli organi di controllo amministrativo abbiano adottato o intendano adottare: a) per controllare l'effettiva necessità di assunzione nelle aziende municipalizzate napoletane, gravemente dissestate; b) per garantire una selezione obiettiva non viziata da forme di basso clientelismo politico.

(3-02458)

« SCOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere, in base al gravissimo pericolo che ancora una volta la città di Venezia ha corso

nella notte del 26 novembre 1969 per l'altezza dell'acqua in laguna, livello che solo il casuale volgere del vento verso mattina non ha portato a dimensioni di tragedia, quali siano le misure che il Governo ha disposto per la salvezza di Venezia in relazione ai risultati degli studi compiuti sinora, dopo l'alluvione del novembre 1966, e soprattutto:

a) quali misure siano state disposte per il blocco immediato del prelievamento forzato di acqua dal sottosuolo, per uso industriale e no e in un vasto comprensorio;

b) quali misure per la costruzione di un sostitutivo acquedotto ad uso industriale;

c) quale generale piano di difesa e salvaguardia della città a tutt'oggi sia in corso.

« In particolare chiede quali misure siano disposte a favore del risanamento della città, che vede ancora quindicimila abitanti nei pianoterra inabitabili.

(3-02459)

« VIANELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro per sapere quali provvedimenti urgenti intendono adottare al fine di superare la grave situazione nella quale si trovano gli enti di sviluppo agricolo per mancanza di disponibilità finanziarie e di ulteriore definizione dei loro compiti;

per sapere, inoltre, se sono a conoscenza che i consigli di amministrazione degli enti di sviluppo agricolo di Puglia, Lucania e Molise, della Campania e della Calabria intendono rassegnare le dimissioni in segno di protesta per la mancata soluzione dei problemi dei predetti enti;

per sapere, infine, se non ritengano di dover provvedere con urgenza al rifinanziamento e al rilancio degli enti di sviluppo agricolo, alla loro istituzione nelle regioni ove non esistono, a dare agli stessi precise direttive per la sollecita elaborazione di organici piani zionali di sviluppo dell'agricoltura, attribuendo loro adeguati mezzi finanziari per l'attuazione dei predetti piani e compiti d'intervento e di esproprio nei confronti delle grandi aziende agrarie inadempienti agli obblighi di trasformazione, nel pieno rispetto del voto espresso dalla Camera dei deputati il 23 aprile 1969, per ammodernare e ristrutturare l'agricoltura e farle conseguire avanzati obiettivi di competitività.

(3-02460) « GIANNINI, ESPOSTO, MARRAS, MICELI, BONIFAZI, SCUTARI, VALORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se non ritenga che l'atteggiamento della GPA di Torino, che ha rinviato la deliberazione con la quale il comune di Grugliasco, all'unanimità dei membri del consiglio, ha deciso di erogare all'ECA un contributo straordinario di lire 5 milioni per l'assistenza a famiglie bisognose di lavoratori in lotta, non costituisca un sostanziale accoglimento delle tesi padronali al riguardo.

« Il provvedimento della GPA di Torino infatti, come altri consimili di cui gli interroganti sono a conoscenza, sulla base di un sindacato dei motivi che provocano lo stato di bisogno e di una stravagante interpretazione della Costituzione, negando, con riferimento a norme di legge non specificate, la legittimità dell'intervento deliberato dal comune, rivela il suo significato politico di obiettivo appoggio alla resistenza che i padroni oppongono alle richieste dei lavoratori, interrompendo, tra l'altro, una consuetudine che ha ritenuto sempre ammissibili le erogazioni disposte dai Comuni a favore degli ECA.

« Gli interroganti in conseguenza richiedono se il Ministro non ritenga di intervenire presso le Prefetture, sia perché venga rispettata la libera ed autonoma determinazione dei consigli comunali sia per evitare che lo Stato si attesti sulle posizioni dei padroni.

(3-02461) « SULOTTO, SPAGNOLI, DAMICO, TODROS, MALAGUGINI, CARUSO, SANTONI, ROSSINOVICH ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere il pensiero del Governo e le azioni che intende svolgere per riportare a Ceccano (Frosinone) la calma e la serenità gravemente turbate dalla vertenza tra le maestranze e lo stabilimento industriale Annunziata, vertenza che ha portato il consiglio comunale di quella città a dimettersi in segno di solidarietà con gli operai.

« L'interrogante non può non richiamare alla comune memoria i tragici fatti di qualche anno fa per chiedere che ogni sforzo venga compiuto ed ogni passo venga espletato per chiudere la vertenza, restituire alle famiglie la serenità del lavoro ed alla cittadinanza la fiducia nelle istituzioni democratiche.

(3-02462) « BERNARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dei gravi motivi presenti nello stato di agitazione messo in atto dagli allievi nei vari istituti dell'addestramento professionale finanziati dallo Stato.

« Agitazione che, giunta a forme di occupazione, ha messo in evidenza questioni riguardanti:

1) l'alienazione del sussidio giornaliero spettante ad ogni singolo allievo;

2) l'insufficienza funzionale e igienico-sanitaria dei convitti e degli alloggiamenti;

3) l'insufficienza e qualità del vitto;

4) i limiti presenti nello stesso metodo di insegnamento e nei risultati conseguiti;

5) l'assenza di norme democratiche interne che consentano agli allievi di partecipare ai vari momenti e compiti della gestione;

6) il prolungamento degli orari delle lezioni tecnico-pratiche;

7) la tendenza, in certi casi, allo sfruttamento degli allievi per lavori interni e per conto terzi;

8) la distorsione dei compiti peculiari degli istituti e delle funzioni degli organi direzionali;

9) certe orme di collocazione degli allievi, a corsi terminati, in vari settori produttivi nazionali e stranieri ad opera di alcune stesse direzioni.

« Gli interroganti, pertanto, mentre chiedono se in proposito sono state effettuate ispezioni ed inchieste e quali ne sono stati i risultati, domandano altresì, qualora le ragioni della presente interrogazione siano state in qualche modo accertate, quali provvedimenti siano stati presi e quali correzioni si intendano attuare per perseguire le eventuali responsabilità e per evitare che tali fatti possano ripetersi.

(3-02463) « ARZILLI, RE GIUSEPPINA, ALINI, DI PUCCIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere se finalmente, ad un anno dall'eccidio di Avola, che tanto sdegno ed emozione ha sollevato nella vasta opinione pubblica democratica, si ritenga doveroso informare il Parlamento della Repubblica sui risultati dell'inchiesta amministrativa, disposta dal Governo all'indomani di quei drammatici e luttuosi avvenimenti,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1969

e di cui purtroppo non è stata ancora data alcuna notizia.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare contro i responsabili di quella strage di braccianti innocenti e quali misure si intendano predisporre per rendere impossibile l'uso di armi micidiali nel corso di manifestazioni sindacali, sociali e politiche, che costituiscono esercizio di diritti costituzionali.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere se il Governo intenda infine accogliere l'aspirazione di libertà e di dignità umana e civile, che stava a base della lotta dei braccianti di Avola, e cioè la riforma e la gestione democratica del collocamento — rivendicazione avanzata da tutti i lavoratori meridionali — per sopprimere e cancellare la vergognosa pratica del mercato di piazza nell'ingaggio dei lavoratori.

(3-02464) « PISCITELLO, MACALUSO, INGRAO, REICHLIN, BARCA, COLAJANNI, DI BENEDETTO, FERRETTI, GRANATA, GRIMALDI, GUGLIELMINO, PELLEGRIANO, PEZZINO, SPECIALE, TRAINA, TUCCARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se conoscono gli elementi di fatto e le valutazioni espresse dagli organi di polizia di Milano nel rapporto all'autorità giudiziaria, sulla base del quale, a 20 giorni di distanza da una manifestazione sindacale svoltasi davanti alla sede della RAI-TV, 4 lavoratori, alcuni dei quali membri di commissione interna, che vi avevano partecipato e per questo erano stati fermati ma immediatamente rilasciati, sono stati il 26 novembre 1969 tratti in arresto.

« Gli interroganti chiedono se non si ravvisino nel modo in cui vengono normalmente condotte le indagini in relazione ad episodi di lotta sindacale e nella prospettiva dei fatti all'autorità giudiziaria uno scoperto intento repressivo ed uno spirito di rappresaglia antipopolare incompatibili con le funzioni affidate alla polizia nell'ordinamento democratico della Repubblica.

(3-02465) « MALAGUGINI, ROSSINOVICH, SACCHI, RE GIUSEPPINA, SANTONI, LAJOLO, OLMINI, LEONARDI, ALBONI ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere — premesso che la mancata approvazione delle modifiche agli articoli 32 e 33 del codice della strada, mediante il quale vengono adeguati i pesi e le dimensioni dei veicoli industriali italiani alle direttive del MEC, causa ingenti danni ai trasportatori italiani e più in particolare:

1) mette i trasportatori italiani in grado di non poter competere sui mercati internazionali con i trasportatori esteri in quanto questi ultimi, a parità di assi a terra, possono trasportare un carico maggiore di circa il 25 per cento;

2) impedisce ai trasportatori italiani di eseguire nel nostro paese servizi sempre più richiesti, vedi per esempio trasporto di *containers* da 40 piedi, a tutto vantaggio dei trasportatori stranieri i quali effettuano nel nostro territorio detti servizi;

3) impedisce ai trasportatori italiani di adeguare il proprio parco circolante alle esigenze del mercato e della circolazione; premesso altresì che il regolamento n. 1018/68 approvato dal Consiglio del MEC il 1° luglio 1968 riguardante il rilascio delle licenze internazionali del contingente comunitario dichiara espressamente che le nazioni che non saranno in grado di sfruttare convenientemente dette licenze perderanno una parte dei loro permessi a favore delle nazioni più organizzate e che, per quanto esposto al punto 1, l'Italia si trova esattamente in questa situazione — come intendano porre fine a questo stato di grave disagio degli autotrasportatori, ed operare perché vengano prese iniziative al riguardo.

(2-00409)

« LONGONI ».

MOZIONE

« La Camera,

constatato che la regione Friuli-Venezia Giulia nonostante la istituzione degli organi regionali, continua ad essere una delle zone più arretrate della Repubblica, a causa delle condizioni sociali ed economiche di base che sono arretrate nelle sue strutture, per l'incuria di cui è stata sempre vittima quella popolazione; esaltata demagogicamente per le sue virtù ma di fatto relegata a serbatoio di manodopera condannata all'emigrazione;

che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli stessi strumenti regionali sono costretti a denunciare la riduzione dell'occupazione, l'aumento dell'emigrazione, l'esodo dalle campagne con un aumento pauroso dell'età media degli addetti all'agricoltura, ed insieme la riduzione della popolazione residente;

che il ruolo assegnato dallo Stato alla regione è quello di zona a forte concentrazione di apprestamenti bellici e di presidi militari anche nei più piccoli centri, così che le servitù militari non risparmiano nessun settore della vita economica e sociale di quelle popolazioni;

che le servitù militari concorrono ad impedire una normale trasformazione dell'agricoltura, lo sviluppo del turismo e dell'industria, e pongono remore alla stessa effettuazione dei lavori di bonifica, e di sistemazione idrogeologica del suolo e dei fiumi;

che nonostante la politica della incentivazione all'industria, all'agricoltura, eccetera, continua il processo di degradazione economica del Friuli-Venezia Giulia, poiché sono in continua crisi le industrie a partecipazione statale (che non assolvono il compito di elemento pilota per lo sviluppo economico) e contemporaneamente è colpita da continue smobilitazioni delle industrie private, salvo qualche eccezione concentrata in alcuni poli di industrializzazione interessanti zone assolutamente limitate;

che l'emarginazione della regione Friuli-Venezia Giulia, voluta dai trattati del MEC e dagli impegni militari della NATO, ha di fatto condannato la regione a veder svanito il suo naturale ruolo ponte di collegamento dell'economia dei paesi danubiani e centro-europei con l'Africa ed il Medio Oriente, così da sacrificare i traffici tramite il porto di Trieste e condannare alla degradazione l'economia

marittima, portuale e mercantile facente capo a Trieste;

impegna il Governo:

1) a predisporre iniziative che facciano cessare la condizione di emarginazione sia nei confronti della politica economica nazionale che internazionale, attraverso innanzitutto il rifiuto di applicare le restrizioni previste dal MEC;

2) a predisporre il ritiro di notevoli contingenti di reparti militari e la soppressione delle servitù militari che impediscono ovunque lo sviluppo socio-economico;

3) a delegare la regione, assegnando alla stessa gli opportuni finanziamenti, per la realizzazione rapida di un piano di lavori per la sistemazione idrogeologica della montagna e della pianura e delle strutture protettive a mare, al fine di garantire la sicurezza delle popolazioni e dei loro beni;

4) a predisporre un programma di investimenti per le aziende pubbliche ed a partecipazione statale, al fine di assegnare alle stesse il ruolo di promozione industriale della regione;

5) a modificare l'atteggiamento del Governo nei confronti della regione e del suo diritto di legiferare secondo le competenze spettantigli a norma dello Statuto speciale. A tale fine il Governo è impegnato a porre fine al sistema di svuotare lo Statuto della regione attraverso il metodo del rinvio delle leggi approvate dal consiglio regionale, con motivazioni che non sono solo restrittive ma addirittura lesive delle stesse competenze statutarie.

(1-00076) « GRANZOTTO, LUZZATTO, CERAVOLO DOMENICO, PIGNI, ALINI, LATTANZI, PASSONI, BOIARDI, CARRARA SUTOUR, LIBERTINI ».